

8

Percorsi di informazione ed approfondimento
per professionisti, aziende e Pubblica Amministrazione

IN QUESTO NUMERO

p.51 PREVIDENZA

Pensioni 2013 con sistema misto: casi pratici

p.56 APPALTI

AVCPASS: Cig "spartiacque"

p.62 ENERGIA

Vendita di appartamento e certificazione energetica

*Quindicinale di aggiornamento e approfondimento
in materia di ambiente, appalti, edilizia e urbanistica,
immobili, sicurezza*

Chiuso in redazione il **30 aprile 2013**

© 2013 **Il Sole 24 ORE S.p.a.**

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.

Sede legale e Amministrazione:

Via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano

a cura della Redazione

Edilizia e PA de **Il Sole 24 ORE**

Tel. 06 3022.6353

e-mail: redazione.ediliziaeambiente@ilsole24ore.com

Sommario

	pag.
NEWS	
Lavoro, previdenza e professione – Ambiente, suolo e territorio – Energia – Impiantistica – Rifiuti e bonifiche – Appalti – Economia, fisco, agevolazioni e incentivi – Pubblica Amministrazione – Edilizia e urbanistica – Condominio	5
RASSEGNA NORMATIVA	
Lavoro, previdenza e professione – Appalti – Edilizia e urbanistica – Energia – Ambiente, suolo e territorio – Economia, fisco, agevolazioni e incentivi – Chimica e alimentare – Rifiuti e bonifiche – Pubblica Amministrazione – Antincendio e prevenzione incendi	22
RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA	
Energia – Ambiente, suolo e territorio – Appalti – Edilizia e urbanistica – Sicurezza ed igiene del lavoro – Rifiuti e bonifiche	31
APPROFONDIMENTI	
Lavoro, previdenza e professione	
PENSIONI 2013 CON SISTEMA MISTO: CASI PRATICI DI CALCOLO	
Pietro Gremigni, <i>Il Sole 24 ORE</i> - Guida alle Pensioni, aprile 2013, n. 4 <i>Proponiamo alcuni esempi di calcolo della pensione con decorrenza 2013 dopo che l'Inps ha rivalutato sia i coefficienti delle retribuzioni pensionabili che il tasso di capitalizzazione, parametri necessari per aggiornare il calcolo della quota retributiva e contributiva della pensione.</i>	51
Appalti	
AVCPASS, CIG «SPARTIACQUE»	
Paola Conio, <i>Il Sole 24 ORE</i> – Edilizia e Territorio (Tabloid), 22.04.2013, n. 16 <i>Sono cominciate le prime sperimentazioni operative del sistema Avcpass di verifica on line dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici.</i>	56
Appalti	
IL «DURC» SLEGATO DALL'APPALTO	
Luigi Caiazza, <i>Il Sole 24 ORE</i> – Norme e Tributi, 28.04.2013 <i>Il nostro ordinamento non stabilisce che il documento unico di regolarità contributiva (Durc) per la partecipazione a una gara di appalto deve riferirsi specificamente ad essa. Il principio è stato pronunciato nell'ordinanza 1465 della III sezione del Consiglio di Stato, datata 23 aprile scorso, nell'ambito della richiesta di riforma di un'ordinanza cautelare del Tar del Lazio.</i>	58

Appalti**DISPONIBILITÀ BATTE LEASING, OPERE FUORI DAL PATTO**

Alessandro Arona, Il Sole 24 ORE – Edilizia e Territorio (Tabloid), 29.04.2013, n. 17

Investimento esentato dai vincoli degli enti locali – Comuni attratti anche dalla possibilità di trattare con il solo costruttore, senza banche.

60

Energia**VENDITA DI APPARTAMENTO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA**

Giuseppe Bordolli, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, 30.04.2013 - n. 928

La normativa europea è da tempo orientata a ridurre in misura significativa il consumo energetico degli edifici, contribuendo alla lotta contro il riscaldamento climatico e a rafforzare la sicurezza energetica dell'UE. Quanto sopra trova conferma nel recente provvedimento che introduce nuove misure obbligatorie per il risparmio energetico negli edifici (si tratta della nuova dir. n. 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre in materia di efficienza energetica che è entrata in vigore lo scorso 4 dicembre). Per conseguire importanti risparmi di energia è però fondamentale che gli Stati membri applichino integralmente le normative.

62

Impiantistica**GLI AGGIORNAMENTI NORMATIVI SUI QUADRI BT A GARANZIA DELLA SICUREZZA ELETTRICA**

Cristina Timò, Silvia Berri, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 30.04.2013, n. 81

E' stato compiuto un altro passo nell'ampio periodo di transizione tra la "vecchia" edizione delle norme quadri di bassa tensione CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2 e le nuove edizioni, pubblicate nel 2012. Anche il corpo normativo di riferimento per i quadri di media tensione ha visto numerosi aggiornamenti negli ultimi anni. Le novità introdotte non sono state poche ed è importante sfruttare, per tutti gli operatori coinvolti nel settore, questo periodo per completare l'adeguamento dei propri prodotti (costruttori) piuttosto che delle proprie specifiche (progettisti di impianti). Il comitato tecnico CEI che ha il compito di preparare le norme riguardanti la grossa apparecchiatura come gli interruttori, gli interruttori di manovra, i contattori, gli avviatori, i sezionatori, le sbarre e ogni apparecchiatura assiemata di manovra, a eccezione di quelle per uso domestico e similare è il CT 17. La necessità di continui aggiornamenti normativi è rimasta legata, in gran parte, alle esigenze di armonizzazione del mercato europeo. Alla pubblicazione di una norma EN, infatti, devono essere ritirate tutte le norme nazionali in contrasto, cosa che non avviene al livello precedente dei documenti di armonizzazione.

66

Edilizia e urbanistica**SOLUZIONI E TECNICHE PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO**

Alfredo Pesce, Ivan Meo, Angelo Pesce, Marta Jerovante, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare (Quaderno), 30.04.2013, n. 1

Nei confronti della rumorosità all'interno degli organismi edilizi, la progettazione deve prospettare le soluzioni tecnologiche e architettoniche capaci di realizzare le condizioni per il benessere acustico degli occupanti.

In virtù di questo, i professionisti della progettazione, le imprese e la produzione edilizia, hanno approfondito la ricerca nel campo dei materiali e della tecnica per la protezione acustica degli edifici.

71

Economia, fisco, agevolazioni e incentivi**IMMOBILI NON LOCATI FUORI DALL'IRPEF**

Paolo Duranti, Clementina Cazzaniga, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, 30.04.2013, n. 928

Partendo dal principio secondo il quale l'IMU sostituisce sia l'ICI sia, per la componente immobiliare, l'IRPEF e le relative addizionali regionali e comunali dovute in relazione ai redditi fondiari concernenti beni immobili non locati, con la circ. n. 5/E dell'11 marzo 2013 l'Agenzia delle entrate affronta più in generale il tema dei rapporti tra il tributo comunale e le imposte sui redditi.

91

Rifiuti e bonifiche**RIFIUTI, TORNA IL SISTRI: «TEGOLA»**

Tratto da articolo di Giuseppe Latour, Il Sole 24 ORE - Edilizia e Territorio (Tabloid), 29.04.2013, n. 17

Impatto maggiore sui piccoli cantieri dimenticati anche dalla semplificazione del Dm 161: più costi e adempimenti, necessità di formazione.

95

Sicurezza ed igiene del lavoro**PER ATTREZZATURE E ABILITAZIONE I CHIARIMENTI SUL NUOVO REGIME**

Mario Gallo, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 30.04.2013, n. 8

Dal 12 marzo 2013 è entrato in vigore l'accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 che ha regolamentato il regime speciale delle attrezzature di lavoro qualificate a "maggior rischio" per la salute e la sicurezza e per le quali è richiesta una specifica "abilitazione" degli operatori. Sia pure con un notevole ritardo, su questo importante provvedimento è intervenuto il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che, con la circolare 11 marzo 2013, n. 12, ha fornito alcuni chiarimenti. Infatti, a seguito dei numerosi quesiti pervenuti, il Ministero ha fornito alcune indicazioni applicative su tre specifici profili, la documentazione della formazione pregressa dei lavoratori del settore agricolo, l'obbligatorietà dell'abilitazione nelle ipotesi di utilizzo saltuario od occasionale e l'aggiornamento periodico degli operatori. In effetti, l'accordo 22 febbraio 2012 ha presentato, però, ulteriori criticità e, quindi, sembra opportuno richiamare, sia pure brevemente, anche i profili fondamentali di questo nuovo regime e valutare quali potrebbero essere le ulteriori difficoltà che potrebbero emergere durante questa fase di prima applicazione che certamente non sarà facile sia per le imprese che per gli stessi soggetti formatori.

98

L'ESPERTO RISPONDE

Impiantistica - Appalti - Edilizia e urbanistica - Catasto - Antincendio e prevenzione incendi - Lavoro, previdenza e professione - Rifiuti e bonifiche

105

News

Lavoro, previdenza e professione

■ Pec dal 30 giugno per le ditte individuali

LE CONSEGUENZE - Le aziende dovranno dedicare molta attenzione alle procedure interne e alla gestione delle caselle e-mail dei dipendenti

L'adozione delle regole di gestione ed accesso all'Indice nazionale degli indirizzi di Pec è un passaggio obbligato verso la completa digitalizzazione degli scambi di dati e informazioni tra professionisti, imprese e pubbliche amministrazioni. Il decreto del ministero dello Sviluppo economico del 19 marzo 2013 pubblicato lo scorso 9 aprile è infatti uno snodo fondamentale verso l'uso massivo della Pec quale strumento principe per le comunicazioni e le notifiche di atti e documenti informatici. Il prossimo passaggio è quello del 30 giugno, quando – come stabilito dall'articolo 5 del DL 179/12– anche le imprese individuali dovranno dotarsi di una casella di Pec obbligatoria pena l'irrogazione di sanzioni pecuniarie. Saranno dunque allineate a professionisti e società.

Per le imprese individuali alla prima iscrizione, la mancata indicazione dell'indirizzo di Pec determina la sospensione della domanda di iscrizione sino alla sua integrazione decorsi 45 giorni dalla presentazione della richiesta, questa si considera come non presentata.

Inoltre, dal 1° luglio prossimo l'articolo 5-bis, comma 1, del Cad (Codice dell'amministrazione digitale) impone la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra imprese e pubbliche amministrazioni esclusivamente tramite Pec in tutti i casi in cui non è già prevista una diversa modalità di comunicazione telematica.

L'obbligo generalizzato di dotarsi di una casella di posta certificata impone e richiede, come logica e inevitabile conseguenza, una nuova e più accurata modalità di gestione ed utilizzo delle e-mail aziendali. Si dovrà infatti porre una particolare attenzione nelle diverse fasi di monitoraggio, catalogazione e conservazione in modalità sistematica ed organizzata dei messaggi aziendali sia in entrata sia in uscita. Un messaggio di posta elettronica certificata ha infatti un valore legale pari a quello di una raccomandata con ricevuta di ritorno, garantendo così la non ripudiabilità del messaggio trasmesso e consegnato.

Lo stesso contenuto documentale può essere certificato e firmato elettronicamente assicurando così autenticità dell'origine ed integrità dei dati. In fase di ricezione o di trasmissione di un messaggio di Pec si attiva infatti una serie di conseguenze a valore legale che richiedono un'attenzione superiore a quella attualmente dedicata in ambito aziendale allo strumento telematico.

Ad oggi, la posta elettronica non trova invece una regolamentazione vera e propria in ambito aziendale: mentre ogni singolo utente gestisce autonomamente i messaggi ricevuti o trasmessi, l'azienda si limita il più delle volte a predisporre adeguati sistemi di backup da cui andare a recuperare i messaggi. Nessuna selezione e catalogazione della posta elettronica viene effettuata a monte, tanto che nel processo di gestione sono ricompresi anche messaggi a carattere esclusivamente privato e non aziendale oppure promozioni pubblicitarie piuttosto che newsletters.

Analogamente, non sono di solito previste politiche interne di gestione dei documenti allegati ai messaggi email. Non esiste infatti alcun sistema di tracciamento o protocollazione delle comunicazioni sia in entrata che in uscita tanto che, ad esempio, non risultano tracciabili le varie versioni di uno stesso allegato.

Occorre quindi introdurre una policy aziendale di gestione e successiva conservazione delle e-mail soprattutto quando i messaggi provengono da caselle di posta elettronica certificata che certificano anche il momento di accettazione e consegna del documento. La necessità di una gestione più rigorosa della posta elettronica è confermata anche dal valore probatorio che la giurisprudenza di merito ha riconosciuto ai messaggi e-mail, ritenuti documenti idonei a fondare il rilascio di decreti ingiuntivi da parte dell'Autorità giudiziaria. Di questo si tratterà in dettaglio domani in uno dei laboratori di «Omat Milano 2013: la rivoluzione digitale si fa strada».

Il quadro

01 | L'INDICE

L'indice nazionale degli indirizzi Pec di imprese e professionisti (Ini-Pec) è un elenco pubblico contenente gli indirizzi di posta elettronica certificata di interesse al fine di presentare istanze, dichiarazioni e dati nonché per lo scambio di informazioni e documenti

02 | IL DECRETO

Le modalità di realizzazione, gestione operativa e accesso all'Ini-Pec sono contenute nel decreto del ministero dello Sviluppo economico del 19 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 aprile

03 | LE SEZIONI

L'Ini-Pec è realizzato e gestito in modalità informatica dal ministero ed è strutturato in due parti: Sezione imprese e Sezione professionisti.

04 | LA TEMPISTICA

Il trasferimento telematico delle informazioni (provincia, codice fiscale, Ordine o Collegio professionale, nome, ragione sociale o denominazione, indirizzo di Pec) avviene entro il 9 giugno (cioè entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto). L'aggiornamento sarà mensile e, dal 9 ottobre, giornaliero

05 | ACCESSO E DATI

L'accesso all'Ini-Pec è consentito a pubbliche amministrazioni, professionisti, imprese, gestori o esercenti di pubblici servizi e cittadini per conoscere, tramite sito web (portale telematico) consultabile senza autenticazione. I dati con cui è realizzato l'Ini-Pec sono in formato aperto secondo l'articolo 68, comma 3, lettere a) e b) del Cad: è quindi un formato di dati reso pubblico. I dati di tipo aperto sono disponibili per l'uso di chiunque, accessibili con le tecnologie d'informazione e della comunicazione e resi disponibili gratis

(Benedetto Santacroce, Alessandro Mastromatteo, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 16.04.2013)

■ **Albi speciali da costituire per le nuove società**

LE ISTRUZIONI - I Consigli provinciali devono stabilire la quota annuale e hanno 60 giorni per accettare le iscrizioni

Le società tra professionisti sono diventate operative: da ieri è infatti possibile costituirne una, seguendo le regole dettate dal decreto ministeriale n. 34 dell'8 febbraio. In questa prima fase gli Ordini professionali sono chiamati ad adeguarsi: i primi a farlo sono stati, ieri, i consulenti del lavoro. Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti ha emanato la circolare n. 1092 con cui si forniscono le istruzioni per la costituzione delle StP.

La circolare riporta le istruzioni già previste dal decreto ministeriale: si sottolinea, infatti, che le società multidisciplinari dovranno essere iscritte nel registro dell'Ordine relativo all'attività individuata come «prevalente» nello statuto o nell'atto costitutivo. «In assenza di specifica indicazione circa l'attività prevalente – si spiega nella circolare –, andranno iscritte in ogni Ordine o collegio corrispondente alle varie attività professionali esercitate».

Per prima cosa, gli Ordini devono istituire l'Albo speciale delle StP, nel quale dovranno essere registrate tutte le società, con l'indicazione della ragione o denominazione sociale, dell'oggetto professionale unico o prevalente, della sede legale, del nominativo del legale rappresentante, dei nomi dei soci iscritti, e degli eventuali soci iscritti presso albi o elenchi di altre professioni.

L'iscrizione all'Albo speciale avrà un costo stabilito dall'Ordine: per i consulenti i Consigli provinciali, attraverso l'allegato 2 alla circolare di ieri, dovranno fissare la quota annuale di iscrizione all'albo della StP, «che sarà pari alla quota prevista per l'iscrizione individuale delle persone fisiche, anche nella ripartizione fra la parte destinata al Consiglio provinciale e quella destinata al Consiglio nazionale, che attualmente è stabilita in 190 euro».

Una volta costituita la società presso un notaio, i soci devono presentare la richiesta al Consiglio provinciale, che avrà 60 giorni per convalidare l'iscrizione della StP nella sezione dell'Albo speciale. Prima della convalida, però, l'Ordine dovrà verificare il rispetto dei requisiti imposti dal decreto (tra cui, in particolare, il rapporto dei 2/3 tra soci professionisti e soci di capitale). L'elenco completo dei controlli che il Consiglio provinciale dell'Ordine deve effettuare è messo nero su bianco nella check list per la procedura di iscrizione (allegato 4).

Nella circolare il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro specifica anche che «sia il socio professionista, che la StP, sono soggetti alle norme deontologiche e disciplinari dell'ordine al quale risultino iscritti. Per un corretto monitoraggio dell'attività esercitata sotto forma societaria, è fatto obbligo al consulente del lavoro comunicare al proprio ordine di appartenenza eventuali partecipazioni in StP iscritte presso altri Ordini o collegi».

(Francesca Milano, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 23.04.2013)

■ «Pronti al confronto con gli altri tecnici»

Dopo il Congresso di Rimini, il Cng avvia le consultazioni sulle nuove norme per la professione con architetti e ingegneri, ma anche con periti agrari e industriali, dottori agronomi e forestali: l'obiettivo è arrivare a breve a un testo condiviso da proporre al Parlamento dopo l'estate

Geometri pronti ad avviare il confronto con architetti e ingegneri (e non solo) sul nuovo regolamento professionale.

Competenze, caratteristiche e limiti dell'autonomia professionale, collaborazione e sinergia tra professionisti: queste le questioni più importanti sulle quali i geometri vogliono aprire il dialogo, sottoponendo alle altre categorie professionali tecniche (oltre ad architetti e ingegneri anche i periti industriali, i periti agrari, i dottori agronomi e forestali) la bozza del nuovo Regolamento professionale presentato all'ultimo Congresso di categoria che si è chiuso a Rimini lo scorso 13 aprile. Testo che "manderà in pensione" le vecchie norme risalenti al 1929.

«Tutti dovranno capire che nessuno è autonomo e che tutti dobbiamo lavorare insieme – dice il presidente del Cng, il Consiglio nazionale geometri e geometri laureati Fausto Savoldi – perché se è vero che con il nuovo Regolamento l'autonomia dei geometri è limitata, è anche vero che la collaborazione e le occasioni per fare rete risultano ampliate».

Il testo con le nuove regole per la professione, racconta il presidente, è quasi pronto e a metà giugno partiranno gli incontri con gli altri ordini professionali, con l'obiettivo di far approdare la bozza in Parlamento dopo l'estate. Perché i contrasti sulla bozza del testo emersi durante il Congresso, assicura Savoldi, sono stati superati. «Se si escludono le discussioni legate al periodo elettorale (a maggio il Consiglio voterà per rinnovare i suoi vertici, ndr) sui contenuti delle competenze e sull'accesso che promuove l'iscrizione all'albo dei giovani dopo l'istituto tecnico o tecnologico non ci sono state contestazioni – spiega il presidente – e coloro che proponevano l'accesso all'albo ai soli laureati hanno virato su una posizione intermedia, che prevede la laurea su base volontaria. Previsione che, d'altronde – aggiunge – rientra nell'obbligo di formazione continua previsto dal testo».

Uno dei nodi più importanti che la proposta di Regolamento vuole sciogliere è quello che riguarda la definizione di «modeste costruzioni», limite entro il quale i geometri possono operare in autonomia, ma che la legge non ha mai definito. «La bozza stabilisce che tutte le costruzioni non soggette a verifica sismica sono da considerarsi modeste – dice Savoldi – mentre tutte le altre sono oggetto di collaborazione con altre figure professionali tecniche. Una prassi che sul mercato è già una realtà – sottolinea Savoldi – ma che messa nero su bianco contribuisce a mettere fine a una querelle che dura da più di 80 anni». Il nuovo Regolamento punta a traghettare la professione dei

geometri verso un futuro che li vedrà sempre più impegnati sul fronte dell'ambiente, del risparmio energetico, delle energie alternative e del costruire rispettando criteri di bellezza e rispetto delle identità territoriali.

Sono questi, infatti, i principali fronti di attività individuati dall'indagine «Euclide 2020 – I geometri nel futuro» elaborato nel 2011 da Studium3 per conto del Cng e i cui risultati sono stati utilizzati come "base" per la costruzione del nuovo Regolamento. «Abbiamo chiesto a un qualificato team di esperti di tracciare le probabili evoluzioni della professione da qui al 2020 – spiega Savoldi – e, oltre ai temi della tutela ambientale e della sostenibilità, è emersa anche la necessità di integrare la formazione dei geometri con competenze di storia dell'arte per renderli in grado di operare nel rispetto del "bello"».

(Alessia Tripodi, Il Sole 24 ORE – Edilizia e Territorio (Progetti e Concorsi), 28.04.2013)



Ambiente, suolo e territorio

■ L'Autorizzazione unica ambientale porterà la vera semplificazione

Il decreto 35/2012 ha varato l'Aua, l'Autorizzazione unica ambientale, una certificazione unica e agile rilasciata dallo Sportello unico per le attività produttive che, laddove non sia richiesta l'Aia o la Via, va a sostituire da sola ben sei autorizzazioni ambientali (quelle sugli scarichi, sulle acque reflue, sulle emissioni in atmosfera, sui fanghi di depurazioni, sull'impatto acustico, sul recupero dei rifiuti). I risultati che porterà saranno 700 milioni di euro all'anno di risparmi burocratici, procedure elettroniche più snelle e rapide, un unico referente amministrativo con cui relazionarsi. Insomma: la semplificazione amministrativa a favore delle imprese. Il punto, però, è che ora l'Aua dalla carta deve passare alla pratica e per fare questo ci vuole l'impegno concreto di Regioni ed enti locali, che dovranno applicare in tempi rapidi il regolamento e testarne l'efficacia. Sarà quindi indispensabile che si superino i soliti ritardi, le diverse interpretazioni normative, il poco coordinamento tra uffici.

Ma, come detto, i benefici che le imprese potranno avere sono consistenti. Si calcoli che ogni anno esse spendono 3,4 miliardi in oneri burocratici; il poter ottenere una sola autorizzazione invece di sei, rivolgere ad un solo ufficio, accorciare i tempi farà risparmiare loro circa 700 milioni l'anno, che non è certo poco. Ma oltre a questo, tutti gli iter burocratici ne beneficeranno: le valutazioni delle varie amministrazioni saranno facilitate e l'esame dell'impatto ambientale sarà più ponderato. Il tutto con tempi rapidi e certi, visto che le amministrazioni non potranno richiedere alle imprese documenti che già hanno in loro possesso e visto soprattutto che la tempistica sarà monitorata congiuntamente, almeno una volta l'anno, dai ministeri dell'Ambiente, dello Sviluppo Economico e della Pubblica Amministrazione, in accordo con la Conferenza unificata e le associazioni imprenditoriali.

Il tutto, senza dimenticare l'ambiente e la sua salvaguardia: la validità di un'Aua dura sì 15 anni, ma è vero che le imprese sono tenute a comunicare tempestivamente alle amministrazioni ogni variazione degli impianti che abbia una ricaduta sull'ambiente e, in caso di modifiche sostanziali, a presentare una nuova domanda di Autorizzazione.

(Sintesi redazionale, 23.04.2013)

■ Autorizzazione unica prioritaria

Marchesini: «Interesse comune da parte di imprese e pubblica amministrazione»

L'inizio di un processo virtuoso in cui aziende e amministrazioni sono partner che collaborano per risolvere in fretta e con pragmatismo i problemi in nome dello sviluppo economico del Paese e non avversari costretti a convivere su due fronti opposti. È questo l'auspicio di imprenditori e dirigenti pubblici riuniti ieri a Bologna in uno dei primi seminari nazionali sulla nuova Autorizzazione unica ambientale. Un percorso sperimentale di semplificazione amministrativa per le aziende, che con

un'unica domanda telematica e con un unico referente – lo Sportello unico per le attività produttive – sbrigano sette diversi procedimenti in campo ambientale, ottenendo un via libera che vale 15 anni (la terza gamba assieme all'Aia, l'Autorizzazione integrata ambientale e la Via, la Valutazione di impatto ambientale). Ma anche una rivoluzione per la pubblica amministrazione, perché l'unificazione delle procedure impone un'integrazione degli aspetti ambientali da considerare e dunque una loro ponderazione, costringendo le diverse strutture e funzioni pubbliche a dialogare e ad arrivare a una sintesi in tempi rapidi (30 giorni per le verifiche delle domande e 90 per il rilascio dell'Aua che salgono fino a 150 se è convocata la Conferenza di servizi e sono richieste integrazioni documentali).

«Una riforma a costo zero che può rappresentare anche una buona pratica a livello europeo in un ambito, come quello ambientale, in cui da sempre il nostro Paese è impegnato nell'acquisire una credibilità pari a quella degli altri Paesi avanzati», sono le parole con cui il vicepresidente nazionale di Confindustria con delega alla Semplificazione, Gaetano Maccaferri, ha introdotto i lavori a Bologna davanti a una platea gremita di un centinaio tra imprenditori, manager, dirigenti e tecnici di amministrazioni locali emiliano-romagnole. Costo zero, va sottolineato, che ha come contropartita oltre 700 milioni di risparmi per le imprese, in termini di oneri burocratici eliminati grazie all'Aua.

«La grande partecipazione a un convegno tecnico – tira le somme della giornata il presidente di Confindustria Emilia-Romagna, Maurizio Marchesini – è la dimostrazione di quanto sia alto l'interesse delle imprese, e anche della Pa. Non solo per la semplificazione in sé, che riduce realmente il carico burocratico sulle aziende e porta in primo piano uno strumento, il Suap, non sempre rispondente alle nostre aspettative, ma perché apre un tema molto più ampio di atteggiamento tra le due controparti all'insegna della collaborazione. Al di là delle norme più o meno perfettibili a fare la differenza quando si parla di semplificazione è l'approccio friendly della Pa e comportamenti idonei da parte di tutti gli attori. Non è un caso che il confronto sull'Aua abbia luogo proprio qui, in Emilia-Romagna, dove l'impegno della Regione a percorrere la strada della semplificazione c'è ed è forte».

Manca ancora la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del regolamento (un Dpr approvato il 15 febbraio scorso dal Consiglio dei ministri) che attua l'articolo 23 del "Semplifica Italia" (legge 35/2012) relativo all'Aua. Così come mancano, per la piena ed efficace applicazione dell'Aua, un modello unico semplificato per presentare la domanda e la legge regionale che definisca le autorità competenti (Province e/o Comuni). «Faremo presto», ha assicurato la vicepresidente della Regione Simonetta Saliera, intervenendo al seminario, e ha assicurato in tempi rapidi prima un atto di indirizzo e poi il testo di legge, «su cui stiamo già lavorando».

L'attesa tra gli industriali è alta. «L'Aua può rappresentare un cambio di paradigma – conclude Marchesini – e lo si evince anche dal fatto che preveda la possibilità per le Regioni di allargare i confini della procedura unica anche ad altri atti in materia ambientale, aprendo di fatto a un ulteriore miglioramento dell'iter nei territori e negli enti virtuosi. Potrebbe davvero essere l'inizio di una corsa positiva al rialzo in nome della semplificazione».

(Ilaria Vesentini, Il Sole 24 ORE – Impresa e Territori, 24.04.2013)

■ **Niente obbligo ad accantonare risorse per eventuali danni ambientali**

L'eventualità di imporre alle imprese, quotate e non, di accantonare delle risorse da destinare ad eventuale risarcimento di ipotetici danni ambientali non è richiesta dalle regole contabili né lo impone la legge. Su questo punto è intervenuto da ultimo l'ex ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, prima di lasciare la poltrona al nuovo ministro, Andrea Orlando. Per le imprese non quotate dover accantonare in bilancio somme che possono andare dai 600 milioni ai due miliardi non è cosa da poco. E anche le società più grandi e quotate, come le Spa dell'energia o delle grandi infrastrutture, possono avere qualche problema, perché il solo diffondersi della notizia dell'obbligo di accantonamento può avere pesanti ricadute sulle loro quotazioni borsistiche. Per questo il ministro uscente ha proposto al Governo Monti (che ha accettato) una correzione alla normativa sul danno ambientale e ha inviato all'Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) delle indicazioni direttive.

Prima di tutto – scrive il ministro Clini – bisogna prevenire il verificarsi di danni ambientali già in fase di progetto dell'opera da realizzare. In seconda istanza bisogna approntare misure di riparazione dei danni verificatisi e misure per investimenti specifici necessari a ridurre gli effetti dell'opera sull'ambiente. Dopo di ciò si può quantificare quale costo avranno le opere riparatorie. Dal momento, però, che non sempre si può ripristinare i danni (a volte per motivi tecnici) allora, e solo allora, si può mettere in campo la soluzione del "risarcimento equivalente", ossia in denaro, subordinando la determinazione dei costi solo nel caso in cui le misure di prevenzione e ripristino non vengano realizzate. In caso di condanna a risarcire il danno, sarà competenza dell'azienda (e non dell'organo tecnico dello Stato) decidere come procurarsi le risorse finanziarie (accantonamento di una parte degli utili, prestito bancario, emissione di obbligazioni, ecc.). Seguendo l'ordine di queste tre fasi e non obbligando le imprese ad accantonare preventivamente degli utili per eventuali risarcimenti da danno ambientale non si complica la vita delle imprese, non si reca loro nocimento sul mercato azionario e, in caso di assoluzione dalla responsabilità del danno, si evita che queste facciano causa allo Stato per un risarcimento per danni al contrario, ossia citandolo per danni.

(Sintesi redazionale, 30.04.2013)

■ Strasburgo soccorre l'industria

Sui valori correnti degli Ets pesano la recessione economica e il calo della domanda - LE REAZIONI - Beyre (BusinessEurope): ora serve una politica energetica competitiva dal punto di vista dei costi, sicura e favorevole al clima

Il Parlamento europeo ha respinto ieri in seduta plenaria a Strasburgo l'idea di congelare temporaneamente le aste di quote di emissioni di CO₂, così come proposto dalla Commissione nel tentativo di rimettere in carreggiata un mercato caratterizzato, a causa della crisi economica, da prezzi bassissimi. La clamorosa decisione dei deputati - 334 no, 315 sì e 63 astensioni - è stata accolta positivamente dal mondo imprenditoriale, e in particolare da Confindustria.

Il voto parlamentare è giunto dopo un acceso dibattito tra i governi nazionali e nelle istituzioni europee. Il Commissario dell'azione per il clima, Connie Hedegaard, ha deciso di proporre un parziale e temporaneo congelamento delle aste pur di ridurre l'offerta, e spingere al rialzo i prezzi delle quote. Alcuni commissari hanno tentato di contrastare questa scelta, convinti che imporre artificialmente alle imprese prezzi più elevati in piena recessione fosse deleterio per la stessa attività economica.

La decisione del parlamento ha provocato un calo dei titoli sull'Emissions Trading System (Ets), il mercato sul quale le imprese possono scambiarsi permessi di inquinamento. Il prezzo di una tonnellata di CO₂ è sceso ieri a un nuovo minimo di 2,63 euro, prima di risalire leggermente. Pur di ridurre l'offerta e quindi di aumentare i prezzi, la Commissione aveva proposto di congelare temporaneamente 900 milioni di tonnellate di CO₂, sugli 8,5 miliardi che saranno messi in vendita dai governi nel 2013-2020.

Sui valori prevalenti nell'Ets sta pesando in prima battuta la recessione economica e il calo della domanda. Il ragionamento della signora Hedegaard è che prezzi più elevati esortano le imprese a modernizzare le loro linee di produzione in modo da diminuire l'inquinamento. In questo momento, tenuto conto dei valori dei titoli sul mercato, le aziende industriali non avrebbero incentivi a ristrutturarsi. Il prezzo di una tonnellata di CO₂ oscillava nel 2008 intorno ai 30 euro.

Confindustria ha detto di accogliere «positivamente l'esito del voto del Parlamento Europeo». Questa decisione «è quanto le imprese chiedevano a gran voce da tempo. Gli sforzi della Commissione europea devono concentrarsi su proposte costruttive, che consentano di realizzare insieme gli obiettivi ambientali e energetici rilanciando la competitività di tutte le nostre imprese e recuperando lo svantaggio nei confronti dei nostri concorrenti sul mercato globale».

«Il Parlamento ha espresso il suo sostegno a uno strumento di mercato e respinto le interferenze politiche», ha aggiunto Markus Beyre, direttore generale di Business Europe. «È tempo di abbandonare un dibattito inutile e controverso per focalizzarci sulle reali priorità: come assicurare una politica energetica per il 2030 competitiva dal punto di vista dei costi, sicura e favorevole al clima». Per Joris den Blanken, esponente di Greenpeace, la scelta del parlamento è invece «un fallimento storico».

La proposta dell'esecutivo comunitario tornerà ora a livello di commissione parlamentare per un nuovo dibattito. La presidenza irlandese dell'Unione ha assicurato che gli stati membri torneranno a discutere della vicenda per trovare soluzioni alternative. I 27 sono divisi sulla questione, anche se una maggioranza sembra essere d'accordo con la Commissione. La Germania, in piena campagna elettorale, ha preferito non prendere posizione. La Polonia è fortemente contraria.

Le associazioni imprenditoriali sono convinte che da un lato sia meglio lasciare fare al mercato; e dall'altro che aumentare artificialmente il prezzo delle quote significa sobbarcare le aziende di nuovi costi in un contesto economico già difficile. Secondo molti osservatori, il rischio a questo punto è che il mercato di scambio di titoli CO2 venga abbandonato a se stesso. Ieri parlando a una serie di pubblicazioni specialistiche alcuni operatori non escludevano questo destino.

(Beda Romano, Il Sole 24 ORE – Impresa e Territori, 17.04.2013)



Energia

■ Il cantiere non apre senza check up

Nell'analisi sulle dispersioni entrano anche gli interventi da realizzare

Meglio pianificare prima di partire con qualsiasi lavoro. Ogni intervento di risparmio energetico su un immobile dovrebbe essere preceduto da una valutazione tecnica, cioè una diagnosi energetica. Per utilizzare una metafora, si può dire che la diagnosi energetica altro non è che un check-up completo, con tanto di esami clinici approfonditi, corredato dall'indicazione della terapia. Il paziente è l'edificio esistente, la "malattia" è la dispersione di calore.

A spingere per la diagnosi è la stessa norma che recepisce le direttive europee per l'efficienza energetica e introduce, anche in Italia, l'obbligo di dotare di un attestato di certificazione dei consumi (Ace) tutti gli immobili nuovi, soggetti a importanti ristrutturazioni o le unità oggetto di compravendita. L'esame dello "stato di salute", infatti, dovrebbe essere il primo prerequisito per il rilascio dell'attestato, anche se spesso questa condizione non viene rispettata. Del resto, per effettuare un controllo efficace, occorre ricorrere a una termografia, analisi (spesso troppo costosa per chi deve ottenere un Ace) che, grazie agli infrarossi, visualizza il "gradiente termico" (ossia la temperatura) delle facciate degli edifici, evidenziando le dispersioni di calore.

È inoltre necessario ricorrere a una diagnosi energetica anche nelle fasi di partenza di una ristrutturazione di un fabbricato esistente o per il calcolo della componente fissa di spesa nella contabilizzazione del calore per la ripartizione della quota a millesimi.

L'audit energetico può essere effettuato da un professionista iscritto a un albo o collegio e abilitato alla progettazione di edifici e impianti. A differenza del rilascio degli Ace non è richiesta la terzietà, ovvero la non partecipazione alle fasi di progettazione e/o direzione dei lavori dell'immobile. Per quanto riguarda i costi, per la diagnosi di un edificio con una quindicina di alloggi il prezzo medio si aggira intorno ai 4mila euro, ma può variare da 500 fino a 7mila euro in base alle dimensioni dell'immobile e al clima del luogo.

«Una volta individuate le parti malate di un immobile e ipotizzate le possibili cure – spiega però Renato Cremonesi, titolare della Cremonesi Consulenze –, compito del tecnico è anche quello di effettuare simulazioni per valutare a priori il rapporto costo/benefici di ciascun intervento. Spesso, in questa fase, il cliente scopre che l'isolamento di un sottotetto si può ripagare addirittura in una sola stagione di riscaldamento». Cremonesi fa un esempio: «Nel caso di un condominio in centro a Roma, con 106 appartamenti, a fronte di un investimento di 250mila euro per una nuova caldaia a

condensazione, il risparmio in bolletta è di 35.360 euro l'anno e l'investimento si ripaga in sette anni». Più interessante il risultato se sono combinati più interventi. «Prendiamo una villetta di 220 mq – conclude l'esperto – in cui siano eseguiti interventi di coibentazione, installato del fotovoltaico e impiantata una pompa di calore. Il risparmio in bolletta arriva anche al 71%».

Questo è il motivo per cui conviene, nella scelta di un consulente per la diagnosi, affidarsi a una società specializzata o a una Esco. Soprattutto quando il committente non è un privato singolo, ma un intero condominio e sono necessarie competenze approfondite per identificare gli interventi migliori e più remunerativi da affrontare.

(Silvio Rezzonico, Maria Chiara Voci, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi (Focus "Risparmio energetico"), 24.04.2013)

■ La burocrazia frena le rinnovabili

I benefici netti per il Paese nel 2030 potrebbero comunque salire a 50 miliardi

L'energia rinnovabile italiana frena la crescita in patria ma accelera all'estero. E intanto qui da noi prende quota l'eolico, si ridimensiona l'impennata del fotovoltaico e lo scenario delle imprese di consolida a colpi di concentrazioni e acquisizioni, triplicate in cinque anni. Tutto bene? Non proprio. Gli analisti di Althesys ci dicono, nell'ultimo rapporto Irex, che l'Italia sta gestendo la corsa decisamente male. Perché i benefici potenziali per l'intero paese sono rilevanti, con un beneficio complessivo netto che al 2030 potrebbe avvicinarsi ai 50 miliardi di euro.

Ma anche senza troppi sforzi aggiuntivi, mantenendo il regime tendenziale di incentivi (che giustamente si vanno riducendo tenendo conto della crescente efficienza ed economicità delle installazioni) il beneficio complessivo si avvicinerebbe comunque ai 20 miliardi. Ma ecco l'altolà. Siamo i campioni della burocrazia che frena l'attività industriale e ne deprime la redditività. Vero è che tutto il mondo, o meglio tutta Europa, è paese. Succede in Spagna, ma non solo.

È uno spaccato a luci (non poche) e ombre (molte) quello che il rapporto annuale "Irex" presentato a Roma. Centrato su un preciso warning: nonostante il significativo aumento di efficienza regalato al settore dal progresso tecnologico e dalle economie di scala, la redditività complessiva degli investimenti sulle energie rinnovabili mostra, appunto, segnali di flessione. Colpa del ridimensionamento degli incentivi: più che lecito e opportuno (visto che i sussidi pesano sulle bollette), ma con proporzioni che evidentemente pagano qualche errore di valutazione. Anche perché ad assumere un peso crescente sono appunto i costi burocratici. Che «non calano», come sottolineano gli analisti di Althesys. E così «il quadro si presenta negativo» anche e soprattutto per il settore nevralgico del fotovoltaico «per il quale, a fronte di una discesa media dei costi del 35%, i ricavi sono quasi dimezzati (-46%)» stima il rapporto.

Certo, lo scenario rimane caratterizzato da una attività industriale robusta. Nell'ultimo anno sono state censite 217 operazioni di taglia industriale per 10,1 miliardi di euro di investimenti, con installazioni per 7.729 MW di potenza, con una marcata crescita delle imprese italiane (+ 30%) sostenuta «da due fattori molto diversi»: l'accelerazione dell'eolico che ha affrettato gli investimenti prima dell'entrata in vigore del nuovo sistema di remunerazione basato sulle aste. Ma forte, nel frattempo, è stata anche la crescita delle nostre imprese all'estero, salita del 55% rispetto al 2011, con una spinta vivace al di fuori dei confini europei.

L'attenzione rimane concentrata, naturalmente, sullo scenario nazionale. Partendo dalla domanda chiave che si ripropone: all'Italia conviene continuare ad investire sulle rinnovabili? Conviene comunque, perché l'analisi aggiornata sui costi-benefici tra il 2008 e il 2030, «mostra un saldo positivo compreso tra 18,7 e 49,2 miliardi di euro». Tutto ciò scontando «il minor valore che il mercato attribuisce al fattore ambientale». Gli analisti di Althesys si riferiscono al crollo di prezzo dei certificati Ets oggetto di un vivace dibattito sulle decisioni della Commissione Ue sugli eventuali sostegni alle quotazioni (si veda Il Sole 24 Ore del 17 aprile), ma anche i «tangibili benefici» di segno inverso «dovuti alla riduzione dei prezzi sui mercati elettrici attribuibili al fotovoltaico, passati dai 400 milioni di euro del 2011 a oltre 1,4 miliardi». Riduzione dei prezzi significativa durante il giorno, a richiesta sostenuta, mitigata solo in parte da una tensione "compensativa" dei prezzi nelle ore notturne.

In ogni caso «nel medio periodo – rimarca Alessandro Marangoni, Ceo di Althesys – le rinnovabili saranno sempre più competitive e una componente essenziale del mercato».
(Federico Rendina, Il Sole 24 ORE – Impresa e Territori, 19.04.2013)

■ **Il conto termico diviene operativo**

Il conto termico (ossia gli incentivi per migliorare l'efficienza energetica degli edifici e/o per produrre energia rinnovabile) entra nel vivo. All'inizio di aprile, infatti, il Gestore servizi energetici (Gse) ha pubblicato le regole applicative. In attesa che l'iter sia completato e che siano disponibili i moduli per fare la domanda per i contributi, è stato chiarito che possono accedere anche i lavori completati tra il 3 gennaio e l'attivazione del "Portaltermico", che appunto rende disponibili i moduli per le domande). Il conto termico prevede dei contributi per azioni volte a migliorare l'efficienza energetica di edifici già esistenti (per esempio: sostituzione di infissi, isolamento delle pareti, ecc.). Questi contributi sono a disposizione delle sole amministrazioni pubbliche. Disponibili anche per i privati sono, invece, i contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili o da sistemi di alta efficienza.

Per accedere al conto termico si deve presentare domanda secondo tre modalità. La prima è l'accesso diretto al contributo ed è possibile quando il soggetto richiedente ha già concluso i lavori. In questo caso deve presentare la scheda domanda entro 60 giorni dalla data in cui sono stati effettuati o conclusi i lavori. Nel caso di lavori eseguiti prima nel varo del Portaltermico, i 60 giorni si contano dalla disponibilità on line dei moduli di domanda. La seconda modalità consiste nella prenotazione degli incentivi, che richiede la compilazione della scheda della domanda a preventivo. A questa domanda va allegata copia del contratto di rendimento energetico sottoscritto con la Esco (*Energy service company*); inoltre, va allegata anche il documento di impegno ad eseguire i lavori entro i termini fissati nel contratto. Il Gse, infatti, erogherà i fondi solo a fine lavori (anche se è tenuto a impegnare da subito le somme, non appena riceve la domanda e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà). La terza modalità è l'iscrizione ai Registri. Questa via è obbligatoria, per i soggetti pubblici e privati, qualora vogliano installare impianti di potenza compresa tra i 500 e i 1000 kW.

Devono corredare le domande: la certificazione e la diagnosi energetiche; la scheda tecnica degli impianti che certifichi l'osservanza dei requisiti di efficienza energetica, le fatture e i relativi bonifici per le spese sostenute; l'eventuale documento di permesso (se necessario) e, se il responsabile dei lavori è una Esaco, copia del contratto che provi l'avvenuto finanziamento da parte di terzi oppure copia del contratto di rendimento energetico da cui ricavare le spese sostenute.

A disposizione ci sono 900 milioni, di cui 700 destinati ai privati e i restanti 200 alle amministrazioni pubbliche. Per questi è disponibile anche un contingente annuo massimo di cento milioni per la prenotazione degli incentivi e di sette milioni per l'iscrizione ai Registri. Secondo il Gse l'incentivo dovrebbe ammontare mediamente attorno al 40% delle spese sostenute. I tempi di erogazione vanno dai due ai cinque anni, a seconda se si tratti di installazione di impianti o di lavori sulla struttura di un immobile.

(Sintesi redazionale, 22.04.2013)

■ **L'incentivo cresce con la zona climatica**

Il rimborso. L'importo dipende dalla tipologia di impianto e dall'area di ubicazione

Rispetto alle alternative per chi sceglie la strada degli interventi green, come per esempio le detrazioni fiscali al 50 o 55%, il conto termico cerca di alzare più in alto l'asticella, orientando il mercato dei consumatori a investire laddove serve di più.

Come già il conto energia, che è limitato al fotovoltaico, lo strumento cerca infatti di premiare (sebbene il meccanismo sia migliorabile) le soluzioni realmente produttive ed efficaci, modulando il sostegno economico a seconda della tipologia dell'intervento prescelto, della maggiore o minore efficienza in relazione alla zona climatica in cui ci si trova e persino, in certi casi, delle maggiori o minori emissioni di polveri in atmosfera.

Gli immobili della Pa

Ma come funziona? Partiamo dalla categoria 1 (quella diretta agli interventi d'incremento dell'efficienza di edifici esistenti, limitata però alla sola Pa). L'incentivo, in questo caso, è calcolato in funzione della spesa sostenuta dal soggetto responsabile dell'intervento fino a un massimo del 40% dei costi ammissibili e dipende, in seconda battuta, dalla zona climatica in cui è inserito l'immobile.

Per capire meglio, traduciamo in un esempio. Il caso è la sostituzione delle «chiusure trasparenti», compresi gli infissi, su una superficie di circa 100 mq in un fabbricato pubblico, a Torino, in zona climatica E (dove il massimo del contributo erogabile ammonta a 450 euro al mq). A fronte di una spesa ipotetica di 40mila euro (cioè circa 400 euro al metro quadrato), l'incentivo erogato sarà di 16mila euro, in 5 rate annuali da 3.200. Ma se l'investimento dovesse salire a 70mila euro (700 euro al mq), il contributo (considerato il tetto dei 450 euro al mq imposto dalla zona climatica) non salirà in proporzione. Ma si fermerà comunque a 5 rate da 3.600 euro cadauna.

Interventi anche dei privati

Passiamo ora alla categoria 2, dedicata alle rinnovabili termiche e fruibile anche dai privati. In questo caso, le variabili di cui tener conto per definire il contributo sono molte di più. Si va dalla tipologia di tecnologia impiegata. Entrano in gioco i coefficienti di valorizzazione dell'energia prodotta (indicati nelle tabelle del decreto) e la producibilità presunta di energia termica del sistema installato, in funzione della taglia e della zona climatica. Infine, ma solo per i generatori di calore alimentati a biomassa, è necessario anche tenere conto dei coefficienti di sostenibilità ambientale (emissioni di polveri).

Di conseguenza, nel caso di sostituzione di una stufa a legna con un sistema a pellet, con potenza nominale di 10 kW e un livello di emissioni in atmosfera a norma di legge, ma non tale da garantire un premio aggiuntivo, la quota effettiva di rimborso da conto termico sarà pari a due rate annuali da 524 euro nel caso di un'abitazione a Torino, in zona climatica E; di 431 euro a Roma, in zona D; di 339 euro a Bari, in zona C. Un contributo maggiore, in pratica, laddove le condizioni ambientali diminuiscono il ritorno in efficienza.

(Maria Chiara Voci, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 22.04.2013)

■ **Lo shale gas come fonte di energia pulita del futuro**

La soluzione migliore all'ambiente, all'economia europea e a quella italiana in particolare sarebbe quella di realizzare una vasta rete di gasdotti che collegasse il nostro Paese all'Algeria, al Mar Caspio, ai giacimenti del Mediterraneo orientale, e costruire dei rigassificatori per accogliere il gas liquefatto trasportato via mare. Una soluzione difficile da realizzare, in realtà. Eppure, se anche uno solo dei progetti in campo si realizzasse, se l'Italia realizzasse una politica di allineamento dei prezzi al resto d'Europa e una liberalizzazione del mercato, il nostro Paese potrebbe divenire in sei-otto anni un hub commerciale del gas per il mercato europeo. Inoltre, riuscirebbe anche a diversificare il proprio approvvigionamento di gas, che ora per il 65% viene dalla Russia e dall'Algeria, sganciandosi così dalla dipendenza di quei Paesi.

D'altronde, in questi anni il metano sta diventando sempre più la fonte di energia a cui tutti guardano con crescente interesse, data la sua abbondanza, il basso prezzo, e la "pulizia". In questa fase di crisi e di contrazione dei consumi, in realtà, l'attuale approvvigionamento in Italia è sufficiente, ma alla ripresa dell'economia di sicuro la richiesta di metano aumenterà (la Snam stima una crescita del 2,6% nel periodo 2011-2014). Dato anche il suo basso grado di inquinamento, il gas metano soppianderà quanto prima il consumo di carbone, ora molto elevato, ma pesantissimo per l'ambiente. Ed è per questo che in Europa sta crescendo l'attenzione sullo shale gas, ossia il gas estratto con tecniche non convenzionali (quali la fratturazione idraulica delle rocce che lo racchiudono nel proprio interno), anche se lo shale gas rimane ancora un traguardo lontano da venire. Al momento, infatti, ci si concentra di più sul Corridoio Sud, ossia il grande progetto per trasportare il gas naturale dal giacimento azero di Shah Deniz II ai mercati europei, aggirando il territorio russo e riducendo così la dipendenza europea dalla fornitura di gas da quella nazione.

(Sintesi redazionale, 30.04.2013)

 **Impiantistica****■ A Trieste bloccati i due rigassificatori**

Dopo lo stop al rigassificatore su terraferma di Zaule, a Trieste, ora il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, ha bloccato anche la realizzazione del rigassificatore nel golfo sempre di Trieste, in mare aperto a 19 km dalla costa. D'altronde, contro i due rigassificatori si sono mossi sia le istituzioni che gli ambientalisti. Riguardo l'impianto di Zaule si era mosso il governo sloveno che aveva minacciato di ricorrere alla Corte di giustizia europea, e così il ministro Clini ha bloccato il rilascio della Via. Per l'impianto in mare aperto, invece, il no del ministro è dovuto al fatto che il quadro informativo sull'impianto è carente: mancano le autorizzazioni del Viminale (non concesse in base a potenziali pericolosità dell'impianto) e l'ordinanza del ministero dei Trasporti relativa alla sicurezza della navigazione; va poi definita una *safety zone* contro il rischio di incidenti all'interno della struttura ma tali da avere ripercussioni anche all'esterno.

E ancora, l'impianto è tale che, date le dimensioni del golfo di Trieste, il suo canale di traffico restringerebbe la via di tutte le navi in uscita dal golfo; inoltre, la sua *safety zone* potrebbe andare a sconfinare nelle acque territoriali slovene e croate. Per tutti questi motivi, il decreto del ministro Clini ha affermato che "allo stato degli atti non è rilasciabile la Valutazione di impatto ambientale in quanto non sono disponibili i dati relativi all'estensione della zona di sicurezza attorno al rigassificatore, come le cosiddette *safety zone*, *separation zone* e il corridoio di sicurezza, anche in relazione con le direttive della Imo, l'*International maritime organization*". Direttive che se applicate con rigore al caso del rigassificatore nel golfo triestino porterebbero quest'ultimo ad avere impatti significativi sul traffico portuale di Trieste e sulle acque territoriali dei Paesi vicini.

(Sintesi redazionale, 26.04.2013)

 **Rifiuti e bonifiche****■ Le risorse da non buttare in discarica**

L'Italia è il paese in Europa con il più debole sistema energetico, il più dipendente da importazioni dall'estero e quello con i prezzi più alti. Qualche riflessione in proposito è utile, proprio nel giorno in cui il Parlamento europeo ha rifiutato la proposta di ritiro di permessi di emissione di CO₂, decisione che ne ha fatto scendere i prezzi e che potrebbe contribuire a contenere anche quelli dell'energia in Italia. Fra i vari paradossi del nostro sistema energetico c'è quello di buttare in discarica enormi quantità di energia. Il termine "rifiuto" non è adatto ad un'economia intelligente, in quanto nessun bene che cessa di essere usato per lo scopo iniziale deve essere buttata in discarica. Da anni il ministro dell'Ambiente italiano cerca di far sì che, come accade in altri paesi, in particolare in Germania, a valle del riciclaggio vi sia anche il recupero energetico. L'esperienza dei paesi del Nord Europa, e il semplice buonsenso, suggeriscono che un livello di differenziata oltre il 70% è impossibile. Riciclare all'infinito la carta o alcuni imballaggi non è fisicamente possibile ed è pure dannoso per l'ambiente.

La soluzione più semplice è impiegare ciò che non è più adatto al riciclaggio per risparmiare altre risorse, peraltro molto costose e ambientalmente dannose quando consumate. Con circa due chili di ciò che rimane a valle del riciclaggio è possibile ottenere circa 1 chilo di combustibili solidi secondari, CSS. La riduzione a metà del peso è dovuto al fatto che viene tolta la parte umida e soprattutto vengono estratti ancora carta, metalli e plastiche che poi vengono destinati al riciclaggio. Quello che rimane è un prodotto ancora pieno di energia, circa 4.500 chilocalorie per chilo, contro le 7.000 circa di un chilo di carbone o le 10.000 di un chilo di petrolio. I cementifici sono gli impianti più adatti per usare il CSS in quanto la produzione del cemento, uno dei prodotti più importanti nelle economie moderne, si fa scaldando la materia prima oltre i 1.500 gradi. Al posto del carbone si può usare il CSS, risparmiando sulle importazioni ed evitando emissioni di CO₂. La Germania da tempo ha scelto questa strada che le ha consentito di chiudere tutte le discariche.

I 17 milioni di tonnellate di cosiddetti rifiuti che in Italia finiscono in discarica ogni anno, sono uno spreco di proporzioni immani non riscontrabile in nessun altro settore. È un volume di materia che potrebbe dare energia per un valore di circa 4 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio. Siccome i prezzi del petrolio sono di circa 600 euro/tonnellata, lo spreco è dell'ordine dei 2,4 miliardi di euro all'anno. Tenendo conto che il costo in discarica dei rifiuti può essere stimato in 100 euro per tonnellata, si avrebbe anche un risparmio di altri 1,7 miliardi di euro. E ciò senza tenere conto di tutte le altre esternalità negative legate alla gestione, o non gestione, alla chiusura, alla bonifica delle discariche.

Si tratta di cifre che obbligano a riflettere sulle responsabilità di chi, in nome di una supposta difesa dell'ambiente, è complice, se non responsabile, di tale enorme danno economico e ambientale al paese.

(Davide Tabarelli, Il Sole 24 ORE – Impresa e Territori, 17.04.2013)

Appalti

■ **Solidarietà: la certificazione sostitutiva va semplificata**

Per assurdo, spesso gli adempimenti richiesti alle imprese in nome della semplificazione amministrativa tutto sono tranne che semplici e rapidi. Ne sono un esempio le procedure richieste riguardo al responsabilità solidale tra committente e appaltatore e tra questi e il subappaltatore. Il primo deve richiedere al secondo, prima di effettuare i pagamenti, una dichiarazione che attesti la regolarità dei versamenti già scaduti riguardanti l'Iva e le ritenute di lavoro dipendente relativi al contratto in essere. Essendo, però, questa procedura lunga e costosa, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare 40/E/2012, ha affermato di ritenere valide anche forme di autocertificazione con cui l'appaltatore/subappaltatore attesti l'avvenuto adempimento degli obblighi richiesti. Ma in questa autocertificazione vanno riportate varie indicazioni (date, periodi, modelli di versamenti) che in pratica rendono l'autocertificazione un atto altrettanto complesso della dichiarazione perché, tra l'altro, differente di volta in volta in base alle differenti situazioni di ogni appalto/subappalto e allo stato in cui si trova il contratto. In questo modo, si capisce, viene vanificato l'obiettivo di semplificazione ricercato con la circolare delle Entrate.

La soluzione ideale, allora, potrebbe essere quella di adottare un modello di certificazione più snello, in cui non fosse obbligatorio riportare distintamente tutte le date dei vari modelli di versamento e dettagliare di volta in volta la regolarità con i versamenti. Un modello di certificazione di tal fatta renderebbe veramente semplice la vita alle imprese e, inoltre, avrebbe anche il pregio di costituire un atto unico di garanzia sui versamenti relativi al contratto in corso e a tutti i contratti stipulati tra le medesime parti (così come consentito anche dalla circolare delle Entrate n. 2/E del 1° marzo 2013). Una dichiarazione unica e *light*, insomma, anche da presentare con cadenza periodica, se si vuole, ma in modo rapido e appunto semplice.

(Sintesi redazionale, 26.04.2013)

■ **L'Anche critica l'iscrizione volontaria alle white list**

È in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il provvedimento che vara definitivamente le white list, ossia l'albo delle imprese scevre da ogni possibile infiltrazione mafiosa. Un provvedimento utilissimo, ma che forse sarà un buco nell'acqua. Infatti, l'iscrizione a tale albo è lasciata alla volontà delle singole imprese, non c'è alcun obbligo. Questo – dichiara l'Ance, l'Associazione dei costruttori edili – renderà del tutto inutili le white list, perché l'iscrizione su base volontaria ha già mostrato di non funzionare (cantieri dell'Aquila, Expo di Milano).

La normativa sulle white list non riguarda tutte le attività dei cantieri, ma solo quelle di alcuni settori considerati più a rischio (quelli del ciclo del cemento, dei noleggi, della filiera degli inerti, della fornitura di ferro, del trasporto dei materiali in discarica, ecc.). Si tratta, in genere, di settori legati più ai servizi e alle forniture che all'esecuzione dei lavori e, quindi, generalmente dati in

subappalto. L'iscrizione alla white list dura un anno e l'iscrizione farà sì che le pubbliche amministrazioni committenti non debbano effettuare verifiche ulteriori sulla "onestà" delle imprese, basterà verificare la loro iscrizione nella lista presso i siti istituzionali delle prefetture competenti. Ma, come detto, l'Ance è fortemente critica sulla volontarietà di iscrizione alla lista. Già gli albi sperimentati all'Aquila per le ricostruzioni del dopo terremoto hanno dimostrato che per rendere veramente efficaci gli elenchi serve l'obbligo di iscrizione. Altro punto debole, secondo l'Ance, è anche il livello di giudizio da parte delle varie prefetture sul territorio. Un giudizio che è una garanzia di salute antimafia per le imprese, ma che non è però omogeneo su tutto il territorio nazionale. Ci vorrebbe un criterio valutativo omogeneo, che sia lo stesso al Nord come al Sud. L'Ance ha già dichiarato che tornerà a chiedere l'obbligatorietà di iscrizione alle white list non appena in Parlamento si saranno insediate le nuove Commissioni.

Economia, fisco, agevolazioni e incentivi

■ **Il decreto ingiuntivo contro la Pa è ancora valido**

Con il Dl 35/2013 si sbloccano i pagamenti dei debiti della Pa, ma ciò non risolve la questione dei contenziosi già attivati. Infatti, se il credito vantato è certo, liquido ed esigibile, rimane percorribile la via del decreto ingiuntivo avverso la Pa per poter recuperare quanto di diritto. E se il decreto ingiuntivo è esecutivo diviene titolo per l'esecuzione, ossia per riscuotere le somme richieste presso le tesorerie, tramite l'ufficiale giudiziario o un commissario *ad acta*. Il Dl 35, infatti, non blocca l'efficacia dei contenziosi giunti alla fase esecutiva. L'esistenza di un contenzioso, infatti, non impedisce l'attivazione della procedura di registrazione e successiva richiesta dell'amministrazione al ministero di poter derogare al Patto di stabilità e avere degli anticipi finanziari. Tra l'altro, il Dl 35 dà il diritto a riscuotere il proprio credito, ma non anche gli interessi e le spese legali, come invece fa il decreto ingiuntivo.

L'articolo 6 del Dl 35, in realtà, limita i rischi di pignoramento e di sequestro delle liquidità delle Pa, ma solo in relazione ai sequestri volti ad ottenere somme dovute dallo Stato come risarcimento per l'eccessiva durata dei processi e per coprire le spese di prefetture e uffici giudiziari. Tutte le altre somme sono lasciate all'aggressione degli altri creditori, che quindi possono continuare ad agire contro la Pa morosa con azioni esecutive in modo parallelo al canale interno di accredito di somme. Quindi si può prevedere che i contenziosi verso la Pa non diminuiranno, anche perché saranno la via per poter ottenere, oltre al credito, anche il risarcimento degli interessi e delle rivalutazioni.

(Sintesi redazionale, 30.04.2013)

■ **Imu maggiorata per i fabbricati che non risultano locati**

Un cittadino ha chiesto se sia legittimo che il suo Comune applichi un'aliquota Imu maggiorata sugli immobili tenuti a disposizione e che consideri tali anche gli immobili per i quali non ci sia un contratto di locazione registrato o un comodato scritto. Considera infatti che ci sia una discriminazione ingiustificata sul trattamento riconosciuto agli immobili a disposizione rispetto a quelli per i quali l'uso da parte dei parenti risulti comprovato solo dalle risultanze anagrafiche. L'aliquota maggiorata sugli immobili a disposizione è legittima in quanto assorbe in sé anche l'Irpef (che invece si continua a versare per gli immobili d'impresa e quelli locati). Va quindi più che altro analizzata la delibera di quel Comune che individua gli immobili da considerare "a disposizione".

Per evitare l'aliquota maggiorata, i proprietari dell'immobile dovrebbero produrre il contratto di locazione registrato oppure il contratto in forma scritta di comodato a favore di parenti diretti fino al secondo grado. La delibera del Comune infatti richiede tali contratti, tra l'altro entro 90 giorni dalla sottoscrizione. Il punto è che la delibera comunale non considera che i contratti di comodato possono essere anche solo verbali. A tal riguardo, le risultanze anagrafiche dei legami di parentela

possono sopperire al contratto scritto. Quindi se ad abitare nell'immobile è un parente, si dà per presupposta la sussistenza del comodato, anche in mancanza del contratto scritto e, da qui, l'Imu senza maggiorazioni.

(Sintesi redazionale, 16.04.2013)

■ **La cessione di cubatura fa venir meno la soggezione all'Imu**

Un terreno è considerato edificabile, e quindi soggetto all'Imu, quando rientra nel piano urbanistico generale del Comune nel cui territorio insiste, e questo a prescindere dalla reale possibilità di costruirvi sopra qualcosa. Ma se si cede la cubatura di tale terreno, ossia tutti i suoi diritti edificatori, non è più possibile considerarlo come area fabbricabile e, di conseguenza, decade l'obbligo al versamento dell'Imposta municipale. Ai fini del gettito Imu, la vicenda non creerebbe problemi se, contemporaneamente alla cessione, gli stessi diritti edificatori ceduti venissero assegnati ad altro terreno.

Ma il problema sorge qualora i diritti edificatori, dopo ceduti, non vengano assegnati ad altro terreno e rimangano in una sorta di interregno sospeso. Infatti, l'Imu è un'imposta reale e si può applicare solo sui beni che vi sono soggetti e non sui diritti a sé stanti, svincolati da un bene immobile. Per poter quindi assoggettare all'Imu i diritti edificatori ceduti è necessario che questi vengano applicati ad altro terreno, altrimenti, l'Imu non può essere pretesa e, quindi, riscossa. Di ciò si deve tenere conto al momento di prendere delle decisioni di programmazione urbanistica, perché permettere che dei diritti edificatori rimangano per un periodo indefinito esenti da imposizione ha senz'altro delle ricadute sull'entità del gettito Imu del Comune.

(Sintesi redazionale, 30.04.2013)



Pubblica Amministrazione

■ **La digitalizzazione della Pa bloccata dalla mancanza delle regole attuative**

Per la digitalizzazione della pubblica amministrazione italiana mancano ancora le regole attuative del Codice dell'amministrazione digitale (Cad) riguardo: firme elettroniche, documento informatico, conservazione sostitutiva e protocollo informatico. Manca ancora anche il secondo decreto attuativo della fattura elettronica obbligatoria. Queste mancanze, però, comportano come conseguenza lo stallo di molte altre realizzazioni tecniche che agevolerebbero e semplificherebbero le pratiche e le procedure burocratiche per imprese e cittadini. Il DL 179/2012 per esempio, ha come obiettivo quello di estendere il ricorso alla firma digitale o a quella elettronica avanzata nella redazione di qualsiasi tipo di documento. Per questo il decreto vuole incrementare le tipologie di firma elettronica utilizzabili, così da equiparare sempre più il documento digitale a quello cartaceo. Ma l'adozione delle disposizioni del decreto 179 è appunto bloccata dalla mancata emanazione delle regole tecniche attuative del Cad. Ne deriva un documento per le imprese, ma anche per i cittadini, visto che il decreto 179 ha inserito nel Cad l'articolo 3-bis che dà ad ogni cittadino la possibilità di comunicare alle amministrazioni pubbliche il proprio indirizzo Pec quale proprio domicilio digitale presso cui ricevere tutte le comunicazioni e le documentazioni inviategli dalle amministrazioni pubbliche. In mancanza della Pec, le amministrazioni potrebbero comunque predisporre le medesime comunicazioni come documenti informatici sottoscrivendoli con firma digitale o elettronica avanzata ma, anche in questo caso, tale possibilità è preclusa fino al momento che non vengano emanate le indicazioni tecniche sull'applicazione delle firme elettroniche.

La mancanza di queste regole tecniche, inoltre, rende ancora non compiutamente attuabile la previsione dell'articolo 6, sempre del DL 179/2012, per cui dal 1° gennaio 2013 possono essere sottoscritti con firma digitale o elettronica avanzata (o con altra tipologia di firma elettronica) gli accordi organizzativi conclusi tra amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

(Sintesi redazionale, 23.04.2013)



Edilizia e urbanistica

■ Foggia, una rete di città per il rilancio dell'edilizia

Un territorio che offre molte opportunità ma che oggi è sul piano inclinato di un inarrestabile declino.

La "Capitanata", cioè l'intero territorio della provincia di Foggia, è pesantemente colpita dalla crisi, come emerge dallo studio del Cresme commissionato dall'Ance Foggia. Lo studio contiene però anche il progetto di riscatto: una sorta di piano città d'Area vasta in grado di intercettare la prossima tornata di fondi strutturali europei 2014-2020.

La fotografia

L'arretramento dal 2007 a oggi di tutti i principali indicatori economici di interesse dell'edilizia – appalti pubblici, domanda abitativa, erogazione mutui, produzione edilizia, compravendite – è da allarme rosso.

La crisi economica, per di più, trainata dal declino dell'industria e delle costruzioni, si innesta su un trend di calo della popolazione residente, a causa di chi emigra cercando lavoro fuori dalla provincia. Nella Capitanata, infatti, nel 2012, il tasso di disoccupazione medio complessivo è stato del 18%, ma la disoccupazione giovanile ha segnato il 44 per cento.

Uno dei numeri in prospettiva più allarmanti per le imprese edili è lo scenario dell'evoluzione dei residenti alla fine del decennio 2011-2021, in cui nella provincia si passerà dalle 11.690 famiglie/alloggio in più della fase 2001-2011, alle 6.536 del decennio successivo, pari cioè a un incremento dello stock delle famiglie residenti da 5,3% a 2,8 per cento.

Il che si traduce in una revisione delle prospettive di sviluppo dell'edilizia e dell'immobiliare.

Il documento del Cresme però non si ferma alla diagnosi, ma individua alcune direttrici di sviluppo che poggiano su alcuni punti di forza.

Gli elementi di forza

Un primo punto di forza è la potenzialità turistica concentrata in particolare nell'area garganica e su San Giovanni Rotondo per la componente di turismo religioso.

Un secondo elemento è la localizzazione dell'area, in grado di sfruttare le potenzialità offerte dall'essere una "porta" per l'accesso ai corridoi tirrenico e balcanico.

C'è poi una peculiarità del territorio che potrebbe essere adeguatamente valorizzato: il protagonismo delle città intorno al capoluogo, che configurano di fatto una pentapoli costituita da Cerignola, Lucera, Manfredonia, San Severo e S. Giovanni Rotondo che circonda Foggia.

Il piano città «vasto»

Da queste premesse nasce il progetto «Smart EXApoli», che l'Ance Foggia ha lanciato e si avvia ora a promuovere. Un progetto che intende cavalcare il driver della riqualificazione urbana innovativa ma che ingloba anche gli elementi infrastrutturali di valenza turistica e logistica (considerando, in prospettiva, la futura realizzazione della linea ad alta velocità Napoli-Foggia-Bari).

Sappiamo anche che gli indirizzi della nuova programmazione dei fondi strutturali europei 2014-2020 punta sui temi della sostenibilità, dell'economia verde, delle «smart cities».

L'idea è quella di portare a sistema le iniziative esistenti di riqualificazione, sia private che pubbliche, abbinarle a nuovi interventi e dare forma a un unico super-progetto integrato e coerente, che si candida a intercettare i fondi strutturali europei 2014-2020 che dovrebbero alimentare anche le prossime tappe del Piano città. La prossima tappa è individuare per ognuna delle sei città un progetto simbolo a livello locale. La sfida è stata lanciata.

(Massimo Frontera, Il Sole 24 ORE – Edilizia e Territorio (Tabloid), 22.04.2013, n. 16)

 **Condominio****■ Il suolo comune non presume edifici «condivisi»**

L'edificio costruito sulla proprietà comune condominiale non fa sempre automaticamente parte del condominio. Così la Corte di cassazione (sentenza 9105/2013, depositata ieri) ha risolto il caso di un condominio che pretendeva da un condomino le spese relative a due altre unità immobiliari (due appartamenti e due box), sorte sul suolo comune al condominio ma di proprietà esclusiva del condomino, che li aveva edificati per conto suo.

Il condominio sosteneva che i due edifici, all'epoca della redazione del regolamento condominiale e dell'atto di divisione della precedente unica proprietà, erano un unico locale e che solo dopo erano stati trasformati in abitazione e collegati a fognature condominiali e condutture di acqua ed energia elettrica e alla Tv centralizzata, con passaggio attraverso l'androne comune, entrando così a far parte di fatto del condominio. Il proprietario si opponeva alla pretese del condominio, che voleva attribuirgli le spese condominiali. La Cassazione ha dato ragione al proprietario dei due edifici: anzitutto citando una sentenza (la 8012/2012) della stessa Corte, che in sostanza affermava che in base all'articolo 1117 del Codice civile l'estensione della proprietà condominiale a edifici separati e autonomi rispetto a quello in cui ha sede il condominio può essere giustificata solo in ragione di un titolo idoneo. Ma sull'aspetto più controverso, cioè che lo stabile privato sorgesse sullo stesso suolo su cui è stato eretto lo stabile condominiale, la Cassazione, sulla scorta della sentenza 2864/83, ha osservato che «l'estensione della comunione al suolo, come dispone l'articolo 1117 del Codice civile, postula che su uno stesso terreno insistano diversi piani o porzioni di piani costituenti un unico edificio, sicché le costruzioni tra loro separate, ancorché erette su suolo originariamente del medesimo proprietario, non soggiacciono alla presunzione di comunanza poste dalla norma». La presunzione dell'articolo 1117 del Codice civile di «comunanza del suolo» non opera quindi in direzione inversa, nel senso che non si può presumere che ogni edificio separato e autonomo, anche se sorto sullo stesso suolo, sia da considerarsi comune. Il fatto, come nella fattispecie, che il terreno appartenesse in origine a un unico proprietario, non fa sì che il secondo fabbricato (quello del proprietario privato) faccia parte del condominio.

(Saverio Fossati, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 16.04.2013)

■ Un giudizio discrezionale sulla salvaguardia del “decoro architettonico”

Appellandosi alla salvaguardia del “decoro architettonico” del palazzo condominiale si può bloccare l'intervento scriteriato di un condomino che comprometta la facciata del palazzo, ma anche qualsiasi opera migliorativa del singolo appartamento (dalle fioriere alle tende da sole, dalle persiane al parapetto del terrazzo). Il punto è che bisogna distinguere la salvaguardia dell'aspetto architettonico da quella del decoro architettonico. Del primo tratta l'articolo 1127 del Codice Civile (non toccato dalla Riforma del condominio) e riguarda le sopraelevazioni, le quali appunto non devono pregiudicare l'aspetto architettonico dell'edificio, ossia non devono tradire lo stile e l'estetica del palazzo. Se l'aspetto non viene tradito allora la sopraelevazione può essere possibile. Riguardo il decoro architettonico le cose sono più complicate. Del decoro tratta l'articolo 1120 (anch'esso inalterato dalla Riforma) che vieta le innovazioni che minano la stabilità del palazzo o che alterano il suo decoro architettonico. Il problema che la definizione di innovazione (ciò che migliora o rende più comodo l'uso delle cose comuni) è talmente vaga che può comprendere qualsiasi intervento e, di conseguenza, qualsiasi intervento può essere tacciato di rovinare il decoro architettonico del palazzo condominiale. A tal riguardo non viene certo in aiuto la Cassazione che nella sentenza 10350/2011 ha affermato che la questione di cosa sia o non sia il decoro architettonico si risolve in un apprezzamento discrezionale, istituzionalmente demandato al giudice di merito. Niente di più labile, quindi. La sola via allora, per avviare un intervento senza tema di essere bloccati, al momento è quella di avere un'apposita delibera condominiale approvata all'unanimità. Oppure, poter dimostrare che siano passati almeno venti anni dalla realizzazione dell'intervento.

(Sintesi redazionale, 26.04.2013)

■ **Le entrate e le uscite condominiali passano per il conto corrente**

La Riforma del Condominio, innovando l'articolo 1129 del Codice Civile, ha reso obbligatorio per l'amministratore di condominio far transitare tutte le somme condominiali in entrata e uscita in uno conto corrente dedicato. Il tutto è stato stabilito in nome della più alta trasparenza della gestione, così come, anche in assenza di specifiche norme, già si era improntato l'orientamento giurisprudenziale. Il conto corrente dovrà essere intestato al condominio e ogni singolo condomino potrà averne facile consultazione e, a sue spese, potrà richiedere copia della rendicontazione contabile. La firma e la gestione del conto, però, rimangono comunque competenza dell'amministratore.

Quest'obbligo di un conto dedicato crea, però, delle preoccupazioni negli amministratori, perché il dover far transitare ogni più piccola entrata o uscita nel conto e dover motivare e registrare ogni più piccolo movimento bancario, se sostiene la più completa trasparenza, rischia però di appesantire o addirittura bloccare la gestione condominiale. L'amministratore, infatti, potrebbe predisporre un piccolo fondo cassa, magari da affidare a un condomino, per le spese spicciole (quelle della lampadina dell'androne da cambiare, dei detersivi per la pulizia delle scale, ecc.), ma il dover motivare dettagliatamente l'uscita di ogni più piccola somma dal conto rischia di diventare pedante. Allora si può stabilire che il prelievo di una piccola somma possa avere un'indicazione generica quale appunto la "costituzione di un fondo cassa", rimanendo poi il compito per l'amministratore di dettagliare nel resoconto della sua gestione contabile interna quanto è entrato e uscito dal piccolo fondo cassa e perché. Anche per il versamento nel conto di quote condominiali pagate in contanti da alcuni condomini i problemi non dovrebbero sussistere, dal momento che l'amministratore può benissimo versare nel conto le quote ricevute specificando la loro natura e provenienza. In questo modo si può rispettare il dettato dell'articolo 1129 c.c. senza costringere i condomini ad usare per forza il proprio conto per effettuare i pagamenti e senza, al contempo, paralizzare la gestione amministrativa.

(Sintesi redazionale, 30.04.2013)

■ **E' l'impresa che paga eventuali danni al condominio**

Un condomino che faccia dei lavori nel proprio appartamento deve preventivamente avvertire il condominio, specie se i lavori interessano in qualche modo anche le parti comuni del condominio stesso. Il condomino committente deve vigilare, inoltre, che l'impresa incaricata dei lavori li esegua con perizia e competenza; l'impresa dal canto suo si impegna a rispettare il progetto e a segnalare eventuali errori o carenze di quest'ultimo. A parte questo, l'impresa opera in piena autonomia, con propria organizzazione e utilizzo di mezzi propri. Di conseguenza, è l'impresa che è responsabile di eventuali danni arrecati ad altri condomini o a parti comuni del condominio. Infatti, per la cattiva esecuzione dei lavori nell'appartamento, l'impresa ne risponde al condomino committente, ma se arreca danni al condominio deve rispondere di fronte ad esso, magari anche avvalendosi di un'assicurazione.

Questo non esime il condomino committente dalle proprie responsabilità, specie se risulta che abbia affidato i lavori ad una ditta chiaramente inidonea all'incarico commissionatogli. Insomma, il danneggiato si rivolge in prima istanza al condomino committente, il quale si rivolge all'impresa per chiedere il ripristino del danno ed eventualmente anche il risarcimento. Questo non comporta, però, che il condomino committente debba anticipare al danneggiato il risarcimento del danno in attesa che ottemperi a ciò l'impresa o la sua assicurazione. Specialmente se l'impresa si dimostra da subito disposta a rimediare (ripristinando il danno e chiamando la propria assicurazione al risarcimento), il condomino committente è esonerato da ogni altro contributo. E nemmeno può accadere che l'impresa danneggiante, disposta a rimediare, possa pretendere che il condomino committente anticipi i risarcimenti, durante i tempi (se ragionevoli) imposti dalla compagnia assicurativa dell'impresa per il pagamento.

(Sintesi redazionale, 19.04.2013)

Rassegna normativa

(G.U. 30 aprile 2013, n. 100)



Lavoro, previdenza e professione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI COMUNICATO

Approvazione della delibera n. 1/2013 adottata dal comitato amministratore dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura - gestione separata periti agrari - in data 20 febbraio 2013. (13A03438)

(GU n. 94 del 22-4-2013)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI COMUNICATO

Approvazione delle delibere n. 499/2013 e n. 500/2013 adottate dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati in data 13 febbraio 2013. (13A03439)

(GU n. 94 del 22-4-2013)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI COMUNICATO

Approvazione delle delibere n. 1/2013, n. 2/2013 e n. 24/2012 adottate dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati rispettivamente in data 30 ottobre 2012 e 27 febbraio 2013. (13A03442)

(GU n. 95 del 23-4-2013)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI COMUNICATO

Approvazione della delibera n. 461/2012 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati in data 14 dicembre 2012. (13A03443)

(GU n. 95 del 23-4-2013)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE COMUNICATO

Comunicazione d'istruzione integrativa alle modalita' di presentazione delle domande di ammissione come descritte alla parte seconda, capitolo I, paragrafo 1 della Circolare del 18 gennaio 2013, n. 5505 attuativa dell'articolo 57 del decreto- legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012. (13A03804)

(GU n. 100 del 30-4-2013)



Il termine di presentazione delle istanze ai sensi della Parte seconda, capitolo I, paragrafo 1 della circolare del 18 gennaio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 21 del 25 gennaio 2013, e' prorogato alle ore 23:59:59 del 15 maggio 2013.

Il testo integrale della presente comunicazione e' reperibile sul sito www.minambiente.it

 **Appalti****MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
COMUNICATO**

Individuazione di criteri per l'affidamento dei servizi di distribuzione carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio delle reti autostradali. (13A03399)
(GU n. 91 del 18-4-2013)



Sul sito Internet del Ministero dello sviluppo economico, consultabile all'indirizzo www.mise.gov.it, e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, consultabile all'indirizzo www.mit.gov.it, e' stato pubblicato l'atto di indirizzo del 29 marzo 2013, a firma del Ministro dello sviluppo economico e della infrastrutture e dei trasporti, concernente l'individuazione di criteri per l'affidamento dei servizi di distribuzione carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio delle reti autostradali.

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMITATO DI COORDINAMENTO PER L'ALTA
SORVEGLIANZA DELLE GRANDI OPERE
COMUNICATO**

Terza Edizione delle Linee Guida antimafia di cui all'articolo 5-bis, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.». Deliberazione dell'11 marzo 2013. (13A03781)
(GU n. 99 del 29-4-2013)

**Edilizia e urbanistica****COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 26 ottobre 2012**

Riprogrammazione del fondo infrastrutture stradali e ferroviarie e di interesse strategico di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011 e assegnazione risorse all'auditorium di Firenze. (Delibera n. 97/2012). (13A03297)
(GU n. 89 del 16-4-2013)

**COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 11 dicembre 2012**

Riprogrammazione del fondo infrastrutture stradali e ferroviarie e di interesse strategico di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011 - imputazione riduzione di spesa. (Delibera n. 126/2012). (13A03298)
(GU n. 89 del 16-4-2013)

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 13 marzo 2013, n. 42**

Regolamento recante le modalità di redazione dell'elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute, di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. (13G00083) Pag. 1
(GU n. 96 del 24-4-2013)

**Art. 2 Pubblicazione dell'elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute**

1. L'elenco anagrafe delle opere incompiute, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti ai sensi dell'articolo 44-bis, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha la finalità di coordinare, a livello informativo e statistico, i dati sulle opere pubbliche incompiute in possesso delle amministrazioni statali, regionali o locali. L'elenco è ripartito in due sezioni, relative, rispettivamente, alle opere di interesse nazionale e alle opere di interesse regionale e degli enti locali. L'ambito dell'interesse è individuato rispetto all'appartenenza all'ambito nazionale ovvero regionale o locale della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163; per i predetti soggetti che sono amministrazioni pubbliche l'appartenenza all'ambito nazionale ovvero regionale o locale è individuata in base alla classificazione ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli altri soggetti l'appartenenza all'ambito nazionale ovvero regionale o locale è individuata in base all'ambito territoriale cui è riferibile l'opera. La sezione dell'elenco relativa alle opere incompiute di interesse nazionale è pubblicata sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La sezione dell'elenco relativa alle opere incompiute di interesse regionale e degli enti locali è pubblicata dalle Regioni e dalle Province autonome sui siti predisposti ed attivati dalle Regioni e dalle Province autonome medesime ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2001, n. 100. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attiva appositi collegamenti informatici con i siti di cui al precedente periodo in modo da consentire l'accesso dal sito istituzionale del Ministero alla sezione dell'elenco relativa alle opere di interesse regionale e degli enti locali. Le relative attività di monitoraggio, raccolta, redazione, coordinamento e aggiornamento dei dati sono curate, per le opere d'interesse nazionale, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale, e, per quelle di interesse regionale e degli enti locali, dagli Osservatori regionali dei contratti pubblici territorialmente competenti ovvero da altri uffici regionali allo specifico scopo preposti, e sono realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

2. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le Regioni e le Province autonome pubblicano, secondo le modalità previste al comma 1, le sezioni di rispettiva competenza dell'elenco anagrafe delle opere pubbliche incompiute. Le opere sono inserite nella corrispondente sezione dell'elenco nell'ordine di graduatoria di cui all'articolo 4.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 11 dicembre 2012

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001) - Metropolitana leggera automatica Metrobus di Brescia 1° lotto funzionale prealpino - S. Eufemia (CUP H11E03000110006). Modifica soggetto aggiudicatore. (Delibera n. 130/2012). (13A03633) (GU n. 98 del 27-4-2013)



Energia

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 aprile 2013

Definizione delle imprese a forte consumo di energia. (13A03398) (GU n. 91 del 18-4-2013)



Art. 2 Imprese a forte consumo di energia

1. Sono imprese a forte consumo di energia le imprese per le quali, nell'annualità di riferimento, si sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

a) abbiano utilizzato, per lo svolgimento della propria attività, almeno 2,4 gigawattora di energia elettrica oppure almeno 2,4 gigawattora di energia diversa dall'elettrica;

b) il rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell'energia utilizzata per lo svolgimento della propria attività, determinato ai sensi dell'art. 4, e il valore del fatturato, determinato ai sensi dell'art. 5, non sia risultato inferiore al 3 per cento.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 aprile 2013

Accettazione dell'aggiornamento annuale del piano di sviluppo di nuova capacità di stoccaggio, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 130/10. (13A03580)
(GU n. 94 del 22-4-2013)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 febbraio 2013

Integrazione della dotazione finanziaria destinata all'attuazione degli interventi del Bando Biomasse, di cui al decreto 13 dicembre 2011. (13A03640)
(GU n. 95 del 23-4-2013)



Art. 1

1. Alla concessione delle agevolazioni in favore dei programmi di investimento presentati in esito al Bando Biomasse di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 dicembre 2011 è destinato l'importo aggiuntivo di euro 15.000.000,00 a valere sulla dotazione finanziaria assegnata alla linea di attività 1.1 «Interventi di attivazione di filiere produttive che integrino obiettivi energetici ed obiettivi di salvaguardia dell'ambiente e dello sviluppo del territorio» del POI Energie.



Ambiente, suolo e territorio

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 11 aprile 2013

Ordinanza di protezione civile per favorire il regolare subentro delle amministrazioni ordinariamente competenti nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità conseguente ai gravissimi dissesti idrogeologici con connessi diffusi movimenti franosi verificatisi nel territorio del comune di Cerzeto. (Ordinanza n. 77). (13A03414)
(GU n. 90 del 17-4-2013)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 11 aprile 2013

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto nel territorio dei comuni a sud di Roma serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio. (Ordinanza n. 78). (13A03415)
(GU n. 90 del 17-4-2013)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 aprile 2013

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Taranto. (13A03389)
(GU n. 91 del 18-4-2013)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 aprile 2013

Modifica del decreto 25 gennaio 2013 e contestuale dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province Salerno, Avellino e Caserta. (13A03390)
(GU n. 91 del 18-4-2013)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**DECRETO 8 aprile 2013**

Estensione della dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Crotone. (13A03391)

(GU n. 91 del 18-4-2013)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**DELIBERA 21 dicembre 2012**

Programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione - intervento concernente la "derivazione dal fiume Belice dx e affluenti nel serbatoio Garcia - I lotto" Modifica del soggetto attuatore e copertura finanziaria. (Delibera n. 154/2012). (13A03281)

(GU n. 91 del 18-4-2013)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**DELIBERA 21 dicembre 2012**

Fondo per lo sviluppo e la coesione. Regione Campania - Programmazione delle residue risorse 2007-2013. (Delibera n. 156/2012). (13A03387)

(GU n. 91 del 18-4-2013)

DECRETO-LEGGE 26 aprile 2013, n. 43

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. (13G00086)

(GU n. 97 del 26-4-2013)

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 febbraio 2013

Indirizzi operativi per l'istituzione dell'Unità di Comando e Controllo del bacino del fiume Po ai fini del governo delle piene, nonché modifiche ed integrazioni alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 e successive modificazioni. (13A03744)

(GU n. 97 del 26-4-2013)

**Economia, fisco, agevolazioni e incentivi****MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO****DECRETO 21 febbraio 2013**

Requisiti incubatori di start-up innovative. (13A03407)

(GU n. 91 del 18-4-2013)

AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA**COMUNICATO**

Esaurimento delle risorse finanziarie disponibili concernenti le misure agevolative previste dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185. (13A03623)

(GU n. 96 del 24-4-2013)



Si comunica, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del d.lgs. n. 123/1998, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili concernenti gli incentivi in materia di autoimprenditorialità ed autoimpiego previste rispettivamente dal titolo I e II del d.lgs. n. 185/2000.

Si precisa inoltre che, sempre in base a quanto previsto dall'art. 2, comma 3 del d.lgs. n. 123/1998, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (INVITALIA) - in qualità di soggetto gestore delle misure agevolative previste dal d.lgs. n. 185/2000 - restituirà, a spese degli istanti, la documentazione e le relative domande di agevolazione che non saranno soddisfatte.

Ove si renderanno disponibili ulteriori risorse finanziarie, si provvederà tempestivamente a comunicare la data dalla quale sarà possibile presentare nuovamente le domande, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale almeno sessanta giorni prima del termine iniziale.

Per ulteriori informazioni: www.invitalia.it
e-mail info@invitalia.it

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 18 aprile 2013

Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2013. (13A03655)
(GU n. 97 del 26-4-2013)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2013

Differimento per l'anno 2013, del termine per la presentazione delle dichiarazioni modello 730/2013 ai sostituti d'imposta. (13A03885)
(GU n. 99 del 29-4-2013)



Art. 1 Presentazione ai sostituti d'imposta delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2013

1. I possessori dei redditi indicati all'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono presentare l'apposita dichiarazione semplificata e le schede ai fini della destinazione del 5 e dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, entro il 16 maggio 2013, al proprio sostituto d'imposta che intende prestare assistenza fiscale.

2. I sostituti d'imposta che prestano l'assistenza fiscale provvedono a consegnare al sostituito, entro il 14 giugno 2013, copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione.



Chimica e alimentare

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 4 febbraio 2013

Condizioni e modalità di abbattimento di cui al Piano nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis, Typhimurium, Hadar, Virchow e Infantis nei riproduttori della specie Gallus gallus, in attuazione dell'articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218. (13A03150)
(GU n. 89 del 16-4-2013)



Art. 1 Campo di applicazione

1. In applicazione dell'articolo 2, comma 3 della legge 2 giugno 1988, n. 218, sono individuate le condizioni e le modalità di abbattimento dei gruppi di animali risultati positivi a Salmonella Enteritidis e Typhimurium, nonché della distruzione delle uova da cova provenienti da tali gruppi, di cui al "Piano nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis Typhimurium, Hadar, Virchow e Infantis nei riproduttori della specie Gallus gallus", di seguito denominato "Piano", approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea 2012/761/UE del 30 novembre 2012.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle rispettive attività di programmazione e di coordinamento, predispongono gli indirizzi per disciplinare l'attuazione degli interventi previsti nell'allegato I, verificandone altresì l'applicazione.

3. I laboratori pubblici e privati comunicano tempestivamente ai soggetti interessati gli esiti analitici degli esami effettuati in applicazione del citato "Piano".

4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, o gli enti dalle stesse delegati, registrano i dati relativi all'attuazione del Piano nell'apposito sistema informativo del Ministero della salute, con le tempistiche e modalità previste, completandone l'inserimento e provvedendo alla loro validazione alla scadenza annuale stabilita dallo stesso Ministero con nota del Direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari.

5. Il responsabile di ciascun allevamento sottoposto al "Piano" registra nell'apposito sistema informativo del Ministero della salute i dati relativi all'attuazione del Piano di autocontrollo aziendale approvato dall'Autorità Competente, con le tempistiche e modalità previste.

6. A partire dall'anno 2014 le procedure operative d'intervento nell'ambito del "Piano", nonché i flussi informativi, con la relativa documentazione, riguardanti il medesimo, sono stabiliti con decreto del Direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute, pubblicato sul portale Internet del Ministero della salute (www.salute.gov.it)

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 febbraio 2013

Condizioni e modalità di abbattimento di cui al Piano nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis e Typhimurium nei tacchini da riproduzione e da ingrasso, in attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 2 giugno 1988, n. 218. (13A03243)

(GU n. 89 del 16-4-2013)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 gennaio 2013

Integrazione e modifica al decreto 22 dicembre 2010, concernente la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi, concernenti la valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti nn. 509/06, 510/06, 1234/2007, 607/2009 e da riconoscimento nazionale, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61. (13A03427) (GU n.91 del 18-4-2013)

(GU n. 91 del 18-4-2013)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO

Comunicato relativo al decreto 25 gennaio 2013 di integrazione e modifica al decreto n. 20609 del 22 dicembre 2010. (13A03428)

(GU n. 91 del 18-4-2013)



Con decreto 5507 del 29 marzo 2013, registrato alla Corte dei Conti l'8 aprile 2013, Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 3, foglio n. 283, e' stata disposta la modifica dell'art. 3 del decreto 1213 del 25 gennaio 2013 concernente l'integrazione e la modifica al decreto 20609 del 22 dicembre 2010 di determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi, concernenti la valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti nn. 509/06, 510/06, 1234/2007, 607/2009 e da riconoscimento nazionale, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale, con l'aggiunta dei commi 2 e 3 al citato articolo 3.

Il testo integrale del decreto e' consultabile sul sito internet del MIPAF www.politicheagricole.it

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 31 gennaio 2013**

Approvazione del Piano Assicurativo Agricolo per l'anno 2013. (13A03469)
(GU n. 93 del 20-4-2013)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 2013, n. 41

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, concernente la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari. (13G00082)
(GU n. 95 del 23-4-2013)

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 15 aprile 2013**

Modifica al decreto 14 gennaio 2013 recante le disposizioni per la rilevazione della produzione di latte di bufala in attuazione dell'articolo 7 della legge 3 febbraio 2011, n. 4. (13A03783)
(GU n. 99 del 29-4-2013)

**Rifiuti e bonifiche****MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 20 marzo 2013**

Termini di riavvio progressivo del SISTRI. (13A03300)
(GU n. 92 del 19-4-2013)

**Art. 1 Operativita' del SISTRI**

1. Per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con piu' di dieci dipendenti e per gli enti e le imprese che gestiscono rifiuti speciali pericolosi, individuati all'art. 3 comma 1, lettere c), d), e), f) g), h), del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52, e successive modifiche ed integrazioni, il termine iniziale di operativita' del SISTRI e' fissato al 1 ottobre 2013.

2. Per gli altri enti o imprese obbligati all'iscrizione al SISTRI il termine iniziale di operativita' e' fissato al 3 marzo 2014.

3. Gli enti e le imprese di cui al comma 2 possono comunque utilizzare il SISTRI su base volontaria dal termine di operativita' di cui al comma 1.

**Pubblica Amministrazione****DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 gennaio 2013**

Criteri per l'effettuazione della stima dei costi amministrativi di cui al comma 5-bis dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, ai sensi del comma 3, dell'articolo 6 della legge 11 novembre 2011, n. 180. (13A03240)
(GU n. 89 del 16-4-2013)

**Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 6, comma 3, della legge 11 novembre 2011, n. 180, disciplina i criteri per l'effettuazione della stima dei costi amministrativi derivanti da oneri informativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese, di cui occorre dare conto, in una sezione specifica, nell'ambito della relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) di cui al comma 5, lettera a) dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

2. Il presente decreto si applica a tutti gli schemi di atti normativi del Governo per i quali e' prevista l'effettuazione dell'AIR ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170, nonche' agli atti normativi non sottoposti ad AIR, per i quali le Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della legge 11 novembre 2011, n. 180, utilizzano i criteri di cui al presente decreto per la stima e la quantificazione degli oneri amministrativi introdotti o eliminati.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 25 gennaio 2013, n. 1

Legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione. (13A03757)

(GU n. 97 del 26-4-2013)



Antincendio e prevenzione incendi

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 2013, n. 40

Regolamento recante disciplina del trasferimento della flotta aerea antincendio della protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, a norma dell'articolo 7, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000, n. 353. (13G00084)

(GU n. 94 del 22-4-2013)



Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce i tempi e le modalita' di attuazione del trasferimento della flotta aerea antincendio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, di seguito denominato: «Dipartimento della protezione civile», al Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato: «Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile», ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000, n. 353, e individua le risorse finanziarie, strumentali e umane allo scopo finalizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 aprile 2013

Ripartizione delle risorse da assegnare per l'anno 2012 per le finalita' di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353, per lo svolgimento da parte delle Regioni e delle provincie Autonome di Trento e Bolzano delle funzioni conferite ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale. (13A03755)

(GU n. 99 del 29-4-2013)

Rassegna di giurisprudenza

 Energia

■ TAR LAZIO, Roma, Sez. 2[^] quater – 29 aprile 2013, n. 4275

DIRITTO DELL'ENERGIA – Autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Misure di compensazione a favore di regioni e province – Divieto – Nozione di misure di compensazione – Art. 1, c. 4, lett. f) L. n. 239/2004 – Previsione di misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale – Natura eventuale – Presupposto.

L'art.12 c.6 del d.lgs n.387 del 2003 fissa il principio fondamentale che l'autorizzazione unica di cui ai commi 3 e 4 dello stesso articolo "non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province". Per misure di compensazione s'intende, in genere, una monetizzazione degli effetti deteriori che l'impatto ambientale determina, per cui chi propone l'installazione di un determinato impianto s'impegna ad assicurare all'ente locale cui compete l'autorizzazione una prestazione in denaro ovvero determinati servizi o prestazioni privi di alcuna diretta connessione con l'impianto da autorizzare. Tale divieto non è invulnerabile perché l'art.1 c. 4, lett. f), l. n. 239/2004 prevede la possibilità che possano essere determinate dallo Stato o dalle Regioni «misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale» (nдр: le specificazioni "ambientale e territoriale" vanno collegate sia alle misure di compensazione che a quelle di riequilibrio) in riferimento a «concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale», anche relativamente ad impianti alimentati da fonti rinnovabili (cfr. sent. Corte Cost. n.383 del 2005). Tali misure sono solo "eventuali" in quanto correlate alla circostanza, già sopra evidenziata, che esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale. A tal fine l'art.1 c.5 della legge n.239 del 2004 citato afferma il diritto di Regioni ed enti locali di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'art.12 citato, il quale vieta che l'autorizzazione possa prevedere (o essere subordinata a) compensazioni (della natura patrimoniale sopra ricordata) a favore della Regione o della Provincia delegata. Dunque la legittima applicazione di una misura di compensazione ambientale e territoriale non può prescindere dall'esistenza di concentrazioni di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale, al che accede che non dà luogo a misura compensativa, in modo automatico, la semplice circostanza che venga realizzato un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, a prescindere da ogni considerazione sulle sue caratteristiche e dimensioni e dal suo impatto sull'ambiente (Cons. St., III[^], parere n.2849 del 14.10.2008). Tutti detti postulati trovano riscontro nel d.m. 10.9.2010 (ved. Corte Cost. nn. 275 e 308 del 2011) che, nel dettare le "linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", elenca, nell'Allegato 2, criteri per l'eventuale fissazione di misure compensative (ved. lettere da "a" ad "h") perfettamente coincidenti con quelli sopra descritti.

DIRITTO DELL'ENERGIA – Art. 12, c. 6 d.lgs. n. 387/2003 – Misure di compensazione consistenti nella realizzazione di servizi e attività spettanti al competente ente locale – Fattispecie.

Ai sensi dell'art. 12, c. 6 del d.lgs. n. 387/2003, sono vietate non solo le misure compensative aventi ad oggetto denaro ma anche quelle (non finalizzate ad assicurare la sostenibilità ambientale e territoriale dell'attuazione del progetto e) aventi ad oggetto servizi ed attività che il proponente si impegna, sostenendone in proprio tutti gli oneri economici, a fare in luogo del competente ente locale ovvero della competente regione (nella specie, le misure compensative imposte al proponente, si risolvevano in interventi atti a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, riservati dall'art. 14 del Codice della Strada all'ente proprietario della strada: manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze, controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze, apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta, nonché, in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, realizzazione di percorsi ciclabili adiacenti, verifiche acustiche sui tratti di viabilità interessati e adozione, ove ritenuti necessari, dei sistemi di mitigazione)

DIRITTO DELL'ENERGIA – Impianti fotovoltaici – Condizioni per l'accesso agli incentivi – Normativa nazionale di riferimento – Disposizioni regionali e determinazioni assunte dall'amministrazione comunale – Rilevanza – Esclusione.

Le condizioni per potere accedere agli incentivi previsti in materia di impianti fotovoltaici sono solo quelle previste dalla normativa nazionale di riferimento (nella specie, tenendo conto della collocazione temporale della fattispecie oggetto di causa, dal d. lgs. n. 387/2003 e dal d. m. del 19/02/07). Pertanto, non possono rilevare a tal fine, le disposizioni di legge regionali (nella specie, l.r. Lazio n. 34/96, relativa alla disciplina urbanistica per la costruzione di serre) e le determinazioni assunte dall'amministrazione comunale e dalla commissione edilizia nell'ambito del procedimento finalizzato al rilascio del permesso di costruire, trattandosi di norme ed atti concernenti il profilo edilizio ed urbanistico della fattispecie ma non automaticamente applicabili al settore degli incentivi per la realizzazione di impianti fotovoltaici.

DIRITTO DELL'ENERGIA – Impianti fotovoltaici – Incentivi – Impianti fotovoltaici con integrazione architettonica – Serre – Definizione ex d.m. 06/08/10 – Impianto privo di tamponature laterali – Qualifica di serra – Esclusione.

Gli artt. 4 e 6 del d. m. del 19/02/07, prevedono che agli impianti fotovoltaici venga riconosciuta una tariffa incentivante diversa a seconda della tipologia degli stessi. In particolare, al fine di favorire un minore consumo di territorio ed una maggiore integrazione degli impianti rispetto al contesto architettonico ed urbanistico preesistente, è stabilita un'incentivazione maggiore per quei manufatti che, secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 1° lettera b3) del d. m. del 19/02/07, rientrano nella tipologia di "impianto fotovoltaico con integrazione architettonica" tale intendendosi "l'impianto fotovoltaico i cui moduli sono integrati, secondo le tipologie elencate in allegato 3, in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione". Con riferimento alle serre, la Guida operativa del G.S.E. e l'articolo 20 del decreto ministeriale del 06/08/10, recante disposizioni integrative e modificative del decreto ministeriale del 19/02/07, prevedono che "rientrano nelle tipologie di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 le serre fotovoltaiche nelle quali i moduli fotovoltaici costituiscono gli elementi costruttivi della copertura o delle pareti di manufatti adibiti, per tutta la durata dell'erogazione della tariffa incentivante, a serre dedicate alle coltivazioni agricole o alla floricoltura. La struttura della serra, in metallo, legno o muratura, deve essere fissa, ancorata al terreno e con chiusura eventualmente stagionalmente rimovibile". Non può pertanto essere qualificato come serra, ai fini del riconoscimento del descritto regime incentivante, un impianto privo di idonee tamponature laterali (nella specie, nella relazione tecnica era indicato che "i quattro lati verranno stagionalmente chiusi con telo in PVC oppure policarbonato alveolare") (Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR LAZIO, Roma, Sez. 3[^] ter – 29 aprile 2013, n. 4243**

DIRITTO DELL'ENERGIA - Artt. 4 e 6 d.m. 19/02/2007 – Secondo conto energia - Impianto fotovoltaico con integrazione architettonica – Nozione – Tipologie ammissibili - Tassatività delle ipotesi richiamate all'art. 2, c. 1, lett. B3).

Secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 6 del d. m. del 19/02/07, agli impianti fotovoltaici viene riconosciuta una tariffa incentivante diversa a seconda della tipologia degli stessi. In particolare, al fine di favorire un minore consumo di territorio ed una maggiore integrazione degli impianti nel contesto architettonico ed urbanistico preesistente, è stabilita un'incentivazione maggiore ai manufatti che, secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 1° lettera b3) del d. m. del 19/02/07, rientrano nella tipologia di "impianto fotovoltaico con integrazione architettonica", tale intendendosi "l'impianto fotovoltaico i cui moduli sono integrati, secondo le tipologie elencate in allegato 3, in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione". Proprio la disposizione da ultimo richiamata depone per la tassatività delle ipotesi previste dall'allegato 3, in quanto lo stesso è ivi richiamato allo scopo di delimitare le tipologie ammissibili ai fini della qualificazione della categoria laddove l'inciso "di qualsiasi funzione e destinazione", invocato a fondamento della censura, non si riferisce all'impianto fotovoltaico ma agli "edifici, fabbricati, strutture edilizie" cui accedono gli impianti fotovoltaici allo scopo di significare che, ai fini dell'individuazione della categoria, è irrilevante la funzione e destinazione di tali edifici e fabbricati purchè ricorra il carattere d'integrazione architettonica dell'impianto stesso.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 2[^] - 23 aprile 2013, n. 930**

DIRITTO DELL'ENERGIA – Impianti fotovoltaici – Elettrodotti interrati – Regime agevolativo forfetario ex art. 63, c. 2, lett. f) d.lgs. n. 446/1997 – Applicabilità.

Anche le aziende che realizzano impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica devono essere ammesse a fruire, con riguardo agli elettrodotti interrati nelle strade comunali o provinciali, del regime agevolativo forfetario di cui all'art. 63, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 446/1997 e s.m.i., dovendo dette aziende essere assimilate a quelle svolgenti un'attività strumentale ad un pubblico servizio.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR MARCHE, Sez. 1[^] - 18 aprile 2013, n. 301**

DIRITTO DELL'ENERGIA – Impianti di produzione di energia da FER – Disponibilità dell'area – Punto 13.1, lett. c) delle linee guida approvate con D.M. 10/9/2010 – Dimostrazione della disponibilità dell'area al momento della presentazione dell'istanza – Conflitto con la norma, di rango superiore, di cui all'art. 12, c. 4-bis del d.lgs. n. 387/2003.

La disposizione di cui al punto 13.1, lett. c), delle Linee guida statali approvate con D.M. 10/9/2010, nella parte in cui richiede la dimostrazione della disponibilità dell'area già al momento della presentazione dell'istanza, è confliggente con il disposto dell'art. 12, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 387/2003 (che prevede che "Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto"). Nel conflitto fra norme di rango diverso, prevale la norma di rango legislativo.

DIRITTO DELL'ENERGIA – INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Impianti a biogas da biomasse – Emissioni scarsamente rilevanti – Art. 272 d.lgs. n. 152/2006.

L'art. 272 del D.Lgs. n. 152/2006 qualifica le emissioni in atmosfera prodotte dagli impianti a biogas da biomasse di potenza termica inferiore a 3 MW come scarsamente rilevanti.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

**Ambiente, suolo e territorio****■ TAR UMBRIA, Sez. 1[^] – 10 aprile 2013, n.222****INQUINAMENTO ACUSTICO – Ordinanza ex art. 9 L. n. 447/1995 – Natura del potere esercitato – Rimedio ordinario in tema di inquinamento acustico.**

L'art. 9 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, non è riconducibile al generale potere di ordinanza in materia di sanità ed igiene pubblica, dovendo piuttosto il potere in essa descritto essere qualificato alla stregua di rimedio ordinario in tema di inquinamento acustico, in assenza di altri strumenti a disposizione delle Amministrazioni comunali. In particolare, l'utilizzo del potere in questione deve ritenersi consentito allorchè gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie regionali di protezione ambientale rilevino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest'ultimo ontologicamente rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la legge quadro sull'inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo ordinario che consenta di ottenere il risultato dell'immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti (in termini, tra la tante, T.A.R. Piemonte, Sez. I, 21 dicembre 2012, n. 1382; T.A.R. Lombardia, Brescia, 15 novembre 2012, n. 1792; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 29 settembre 2011, n. 1663; T.A.R. Umbria, 26 agosto 2011, n. 271).

INQUINAMENTO ACUSTICO – Ordinanza ex art. 9 L. n. 447/1995 – Pericolo per la salute umana – Coinvolgimento della salute dell'intera collettività – Necessità – Esclusione.

L'art. 9 della legge n. 447 del 1995 impone un'interpretazione a compasso allargato, e non strettamente letterale, poiché il concetto di inquinamento acustico, costituente un pericolo per la salute umana (art. 2), è tale anche se non coinvolge direttamente la salute dell'intera collettività, ma di un numero limitato di cittadini, ed, al limite, di una sola persona (ancora T.A.R. Umbria, 26 agosto 2011, n. 271); del resto, diversamente opinando, la norma costituirebbe una pleonastica riproduzione, nell'ambito della normativa di settore, del generale potere di ordinanza contingibile ed urgente riconosciuto al Sindaco quale ufficiale di governo.

INQUINAMENTO ACUSTICO – Immobile abusivo – Abitabilità e agibilità - Mancata adozione degli interventi finalizzati alla protezione acustica – Traslazione integrale degli oneri per la riduzione del rumore all'attività fonte delle emissioni – Illegittimità.

Non appare legittimo traslare integralmente su un'attività produttiva che impiega sorgenti sonore le misure necessarie alla riduzione del rumore, a fronte della richiesta di un soggetto versante in una situazione di illegittimità (nella specie, il soggetto passivo delle immissioni aveva acquistato una porzione di edificio già destinata a mulino, e l'aveva trasformata abusivamente in abitazione, per poi chiedere la sanatoria. Sennonchè la concessione in sanatoria, per il cambio di destinazione d'uso, prevedeva che i lavori dovessero rendere la costruzione abitabile ed agibile. Tali lavori, che, per norma, includono anche interventi finalizzati alla protezione acustica dell'ambiente, non erano stati effettuati).

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR MARCHE, Sez. 1[^] - 18 aprile 2013, n. 302**

VIA, VAS E AIA – Progetti da sottoporre a VIA – Direttiva 92/2011/CE – Informazione del pubblico – Mancata indicazione di specifiche modalità.

La direttiva 92/2011/CE stabilisce solo che i progetti da sottoporre a VIA (e quindi essa non si applica al procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003) debbono essere pubblicizzati, ma non stabilisce specifiche modalità attraverso cui la pubblicità va garantita: in effetti, l'art. 6, par. 2, stabilisce che "Il pubblico è informato, attraverso pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata come i mezzi di comunicazione elettronici, se disponibili, in una fase precoce delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e, al più tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni...".

VIA, VAS E AIA – DIRITTO DELL'ENERGIA – Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Principio di unicità del procedimento – Norma a favore del soggetto proponente.

L'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 contempla espressamente l'ipotesi in cui, nell'ambito del procedimento autorizzativo, sia necessaria la VIA e, a tal riguardo, prescrive che il termine perentorio di 90 giorni per il rilascio dell'autorizzazione sia computato al netto del termine per la conclusione della procedura di VIA. Il principio di unicità del procedimento è posto a favore del soggetto proponente: non può pertanto invocarsi il ritardo della P.A. , ove la richiesta di differimento sia stata avanzata dal proponente stesso.

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR LAZIO, Roma, Sez. 2[^] bis – 16 aprile 2013, n. 3827**

INQUINAMENTO DEL SUOLO – Bonifica – Piano di caratterizzazione - MTBE – Natura.

Il MTBE (metil tert-butiletere) non è un idrocarburo inquinante, ma un additivo per idrocarburi impiegato per la produzione di benzina verde. La normativa antinquinamento non lo include tra le sostanze inquinanti nocive (non è considerato tra le sostanze per le quali il D.M. n. 471/1999 indica limiti massimi di tollerabilità). Il valore limite per il MTBE di 20-40 µg/l è stato adottato nel 2006 dall'ente federale di protezione ambientale americano - United States Environmental Protection Agency, USEPA - e, successivamente, dall'ISS in Italia; il superamento di detta concentrazione non incide sulla salute dei consumatori, ma solo sui caratteri organolettici - odore e sapore - dell'acqua. La concentrazione di MTBE nelle falde acquifere tende inoltre a degradare in un periodo non lungo

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR BASILICATA, sez. 1[^] - 11 aprile 2013, n. 160**

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Impianti di telefonia mobile – Disciplina speciale di cui al Codice delle comunicazioni – Prevalenza rispetto alle previsioni di cui al d.P.R. n. 380/2001 – Titolo abilitativo.

La speciale disciplina di cui all'art. 87 del Codice delle Comunicazioni, prevalente su quella generale di cui al d.P.R. n. 380/2001, per la realizzazione di opere quali la implementazione di sistemi di trasmissione su impianti di telefonia mobile, non richiede affatto il permesso di costruire ma titoli abilitativi diversi (DIA o autorizzazione, a seconda delle caratteristiche tecniche dell'impianto). La d.i.a. e le autorizzazioni previste per la realizzazione degli impianti di telefonia mobile costituiscono quindi titoli edilizi a tutti gli effetti, atteso che il legislatore ha inteso far confluire nel relativo procedimento anche valutazioni di carattere urbanistico ed edilizio, con la conseguenza che detti titoli abilitativi hanno portata assorbente rispetto al permesso di costruire previsto dal DPR n. 380/01 e risultano, di per sé sufficienti a consentire l'istallazione degli impianti.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

 **Appalti**■ **TAR LAZIO, Roma, Sez. 1[^] ter – 24 aprile 2013, n. 4130****APPALTI – Certificazione di qualità – Avvalimento – Art. 49 d.lgs. n. 163/2006 – Non è consentito.**

L'art. 49 del codice dei contratti pubblici va interpretato nel senso che l'avvalimento della certificazione di qualità non sia consentito ad eccezione delle ipotesi in cui la stessa sia compresa nell'attestazione SOA (cfr. det. AVCP n. 2 dell'1.8.2012)

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5[^] – 24 aprile 2013, n. 2282****APPALTI – Procedure ristrette – Esame delle richieste delle ditte di essere invitate alla gara – Uffici e funzionari dell'amministrazione appaltante.**

Legittimamente, nelle procedure ristrette, l'esame delle richieste delle ditte di essere invitate alla gara è operata non dalla commissione giudicatrice, ma dagli uffici (e dai funzionari) dell'amministrazione appaltante. È stato evidenziato (sia pur con specifico riguardo alla licitazione privata, ma il principio è applicabile anche al caso di specie) che "...la prequalificazione ha natura di autonoma fase sub procedimentale funzionalmente diretta ad una prima selezione dei soggetti da invitare, con la conseguenza che l'individuazione in capo alle imprese partecipanti dei requisiti sostanziali richiesti dalla lettera di invito non può essere anticipata alla preliminare fase della preselezione, ma deve essere riferita al momento della vera e propria individuazione del contraente, ossia al momento dell'aggiudicazione dell'appalto" (C.d.S., sez. V, 23 gennaio 2012, n. 266). L'esame delle richieste delle ditte di essere invitate alla gara non deve perciò essere effettuata dalla commissione di gara, sia perché non vi è da compiere alcuna attività di valutazione delle offerte, sia perché, in virtù delle inequivocabili disposizioni contenute nel comma 10, dell'articolo 84, del citato Codice dei contratti pubblici, la nomina e la costituzione della commissione per la valutazione delle offerte devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte: anche tale regola costituisce attuazione del principio di trasparenza ed imparzialità della procedura selettiva (C.d.S., sez. V, 10 settembre 2012, n. 4769).

APPALTI – Obbligo di custodia dei documenti di gara – Adozione delle ordinarie garanzie di conservazione degli atti amministrativi – Presunzione.

In presenza del generale obbligo di custodia dei documenti di una gara pubblica da parte della stazione appaltante è da presumere che lo stesso sia stato assolto con l'adozione delle ordinarie garanzie di conservazione degli atti amministrativi, tali da assicurare la genuinità ed integrità dei relativi plichi, così che la generica doglianza, secondo cui le buste contenenti le offerte non sarebbero state adeguatamente custodite, è irrilevante allorché non sia stato addotto alcun elemento concreto, quali anomalie nell'andamento della gara ovvero specifiche circostanze atte a far ritenere che si possa esser verificata la sottrazione o la sostituzione dei medesimi plichi, la manomissione delle offerte o un altro fatto rilevante al fine della regolarità della procedura.

APPALTI – Commissione giudicatrice – Principio di immodificabilità – Assolutezza – Esclusione – Obiettiva situazione di indisponibilità di un componente.

Non sussiste un principio assoluto di unicità ed immodificabilità delle commissioni giudicatrici, dovendo detto principio recedere ogni qualvolta si verifichi un'obiettiva situazione di indisponibilità di uno dei componenti della commissione (C.d.S., sez. V, 3 dicembre 2010, n. 8400; 5 novembre 2009, n. 6872).

APPALTI – Sedute della commissione di gara – Principio di concentrazione e continuità – Deroga – Condizioni.

Le garanzie di imparzialità, pubblicità, trasparenza e speditezza dell'azione amministrativa, postulano che le sedute di una commissione di gara debbano ispirarsi al principio di concentrazione e continuità e che, conseguentemente, la valutazione delle offerte tecniche ed economiche deve avvenire in una sola seduta, senza soluzione di continuità, al fine di scongiurare possibili influenze esterne ed assicurare l'assoluta indipendenza di giudizio dell'organo incaricato della valutazione stessa; tale principio è tuttavia soltanto tendenziale (C.d.S., sez. V, 25 luglio 2006, n. 4657; sez. IV, 5 ottobre 2005, n. 5360) ed è suscettibile di deroga, potendo verificarsi situazioni particolari che obiettivamente impediscono l'espletamento di tutte le operazioni in una sola seduta (C.d.S., sez. V, 23 novembre 2010, n. 8155; 3 gennaio 2002, n. 5; 16 novembre 2000, n. 6388), dovendo in questo caso essere minimo l'intervallo tra una seduta e predisporre adeguate garanzie di conservazione dei plichi (C.d.S., sez. III, 31 dicembre 2012, n. 6714).

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ TAR SICILIA, Catania, Sez. 1[^] - 24 aprile 2013, n. 1172**APPALTI – Requisito della regolarità contributiva – Possesso alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte – Regolarizzazione postuma – Rilevanza nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice – Esclusione.**

Il requisito della regolarità contributiva, se non posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non può che comportare l'esclusione del concorrente non adempiente, non potendo valere la regolarizzazione postuma, essendo del tutto irrilevante una regolarizzazione tardiva. (Cfr. Cons. St., ad. plen., 4 maggio 2012 n. 8; T.A.R. Puglia sez. I. Bari, 6 dicembre 2012 n. 2066). La ragione per la quale la mancanza del requisito della regolarità contributiva alla data di scadenza del termine previsto dal bando per la presentazione delle offerte non è sanato dall'eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva, è che tale tardivo adempimento può rilevare nelle reciproche relazioni di credito e di debito fra i soggetti del rapporto obbligatorio e non anche nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice che debba accertare la sussistenza del requisito della regolarità contributiva ai fini dell'ammissione alla gara (Consiglio di Stato sez. VI 12 gennaio 2011 n. 104).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ TAR SICILIA, Catania, Sez. 1[^] - 12 aprile 2013, n. 1048**APPALTI – Affidamento di lavori – Varianti migliorative – Nozione – Ammissibilità.**

In tema di gara per l'affidamento di lavori, sono ammissibili le varianti migliorative riguardanti le modalità esecutive dell'opera (o del servizio), purché non si traducano in una diversa ideazione dell'oggetto del contratto che si ponga come del tutto alternativo rispetto a quello voluto dall'amministrazione appaltante (cfr. *Cons. Stato, sez. V, 19 febbraio 2003, n. 923 e 9 febbraio 2001, n. 578*); le proposte migliorative si identificano con tutte quelle precisazioni, integrazioni e migliorie che sono finalizzate a rendere il progetto prescelto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste e senza incidere sulla par condicio (*Cons. Stato, sez. V, 16 giugno 2010, n. 3806; sez. V, 11 luglio 2008, n. 3481*).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 1[^] - 22 aprile 2013, n. 2123**

APPALTI – RIFIUTI – Criteri di valutazione – Margine di discrezionalità della P.A. – Affidamento del servizio di conferimento dei rifiuti (frazione multi materiale leggera) – Esigenza di ridurre la movimentazione dei rifiuti – Prescrizioni del bando – Conferimento in un impianto ubicato entro 30 km – Legittimità – Fondamento.

In tema di affidamento del servizio di conferimento di rifiuti (nella specie, frazione multi materiale leggera proveniente dalla raccolta differenziata), l'esigenza di ridurre la movimentazione dei rifiuti, (attraverso, nella specie, la prescrizione contenuta nel bando di conferirli in un impianto ubicato a distanza non maggiore di 30 km) è coerente con quanto prevede l'art.182 del D. Lgs. n.152 del 2006 in ordine ai criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, atteso che, come condivisibilmente chiarito dall'Avcp (parere n.53 del 4.4.2012) in altra fattispecie, "Le regole contenute nel c.d. testo unico ambientale in tema di gestione dei rifiuti costituiscono regole precettive, oltre che principi generali della materia, e tra esse certamente sono rinvenibili le richiamate seguenti regole: 1) la autosufficienza dei territori; 2) il principio della minimizzazione della movimentazione dei rifiuti (esplicita nel divieto, se non in via eccezionale, di smaltirli in regioni diverse da quelle di produzione); 3) il principio dello smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi." In ogni caso, sia pure nel rispetto dei principi della massima partecipazione, concorrenza e trasparenza, la stazione appaltante, nel fissare i criteri di valutazione e la ponderazione relativa a ciascuno di essi, vanta un margine apprezzabile di discrezionalità, sempre che ciò avvenga con il rispetto della proporzionalità e ragionevolezza e nel limite della continenza e non estraneità rispetto all'oggetto della gara (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, Sezione V, 8 settembre 2008, n.3083; Sezione VI, 23 luglio 2008, n.3655).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR UMBRIA, Sez. 1[^]– 11 aprile 2013, n.230**

APPALTI – Criterio del prezzo più basso – Gare di importo inferiore o pari a un milione di euro – Offerte ammesse superiore a dieci - Calcolo della soglia di anomalia - Offerte aventi un uguale valore di ribasso – Metodo del blocco unitario – Art. 86, c. 1 d.lgs. n. 163/2006.

In tema di calcolo della soglia di anomalia nelle gare d'importo inferiore o pari a un milione di euro, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, con offerte ammesse superiore a dieci, l'art. 121 d.P.R. n. 270/2010, affermando che le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese distintamente nei loro singoli valori in considerazione sia per il calcolo della media aritmetica, sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico, conferma la possibilità di accantonare in un unico blocco le offerte identiche a cavallo delle ali da tagliare ossia quelle marginali rispetto alle offerte a maggior ribasso e a minor ribasso nella misura del dieci per cento. Affermare nel secondo periodo che le offerte identiche a quelle da accantonare (senza distinzione tra ribassi a cavallo o all'interno delle ali) devono essere parimenti accantonate, equivale a dire che le offerte identiche devono essere considerate, in questa fase, come un'offerta unica. È perciò di condividere quanto affermato dalla giurisprudenza sull'applicazione del metodo del "blocco unitario" alle offerte che rimangono interne alle ali, una volta ammesso che il tenore letterale dall'art. 86 comma 1 del D.lgs. 163/2006 può essere superato in via interpretativa per le offerte a cavallo delle ali, al fine di evitare che i ribassi identici (a cavallo o all'interno delle ali) limitino l'utilità dell'accantonamento e ampliano eccessivamente la base di calcolo della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico, rendendo inaffidabili i risultati.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR TOSCANA, Sez. 1[^] - 19 aprile 2013, n. 644**

APPALTI – Incompatibilità tra funzioni di di componente della commissione e assunzione di incarichi relativi al contratto oggetto di aggiudicazione – Art. 84 d.lgs. n. 163/2006 – Responsabile unico del procedimento – Diversità di ruolo – Estensione delle cause di incompatibilità – Inconfigurabilità.

tra L'art. 84 del d.lgs. n. 163/2006 esclude che gli affidatari di incarichi relativi al contratto della cui aggiudicazione si tratta possano svolgere le funzioni di componente della commissione di gara. Tale norma introduce una specifica causa di incompatibilità tra l'assunzione dei predetti incarichi e la nomina a membro della commissione chiamata a individuare la migliore offerta, ma nulla dispone riguardo al responsabile unico del procedimento, la cui attività è distinta da quella dei commissari di gara. La diversità di ruolo tra responsabile del procedimento e commissario di gara emerge in via generale dagli artt. 10 e 84 del d.lgs. n. 163/2006, i quali delineano i diversi compiti dei due soggetti, nonché, in particolare, dall'art. 121 del d.p.r. n. 207/2010, cui fa rinvio, quanto agli appalti di forniture, l'art. 284 del d.p.r. medesimo; la suddetta disposizione del regolamento attuativo riserva solo al responsabile del procedimento la verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti in sede di procedimento di valutazione di congruità dell'offerta. Pertanto, nessuna causa di incompatibilità valevole per i membri della commissione di gara può essere estesa al responsabile del procedimento.

APPALTI – Congruietà dei prezzi – Verifica collegiale – Non è richiesta – Ragioni.

Nessuna disposizione del codice dei contratti pubblici e del relativo regolamento impone la verifica collegiale di congruità dei prezzi; l'ordinamento contempla invece, in capo al responsabile del procedimento, la mera facoltà di farsi affiancare, in alternativa agli uffici della stazione appaltante, dalla commissione di gara (TAR Lombardia, Milano, III, 28.12.2012, n. 3238). L'art. 121 del d.p.r. n. 207/2010 prevede, infatti, qualora siano ravvisati elementi sintomatici di anomalia dell'offerta, che sia chiusa la seduta pubblica della commissione di gara e che il responsabile del procedimento sia chiamato a verificare le giustificazioni presentate dai concorrenti interessati avvalendosi degli uffici, di appositi organismi tecnici della stazione appaltante oppure della commissione di gara. Del resto, allorquando si apre la fase di verifica delle offerte anormalmente basse, la commissione ha esaurito il proprio compito, avendo già proceduto alla valutazione delle offerte, cosicché è del tutto fisiologico che il responsabile unico del procedimento sia titolare della potestà di accertamento e giudizio in ordine alle offerte sospette di anomalia, in una fase procedimentale distinta e separata rispetto da quella comparativa svoltasi innanzi alla commissione; ne discende che la necessità di riconvocazione della stessa sarebbe ipotizzabile nella sola ipotesi in cui in sede di controllo sulle attività compiute emergano errori o lacune tali da imporre il rinnovo delle valutazioni (Cons. Stato, A.P., 29.11.2012, n. 36).

APPALTI – Verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione e incombenze relative al merito delle offerte – Affidamento ad organo diverso dalla commissione di gara – Possibilità.

La verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione e le incombenze non riferite al merito delle offerte possono essere affidate ad un organo diverso dalla commissione di gara, costituito da una commissione amministrativa, ovvero dal cosiddetto seggio di gara o dal presidente della gara, chiamato ad espletare compiti privi di discrezionalità, in quanto nessuna norma impone che l'apertura delle buste, il recepimento del giudizio di anomalia e la declaratoria di aggiudicazione provvisoria siano riservati alla commissione di gara (TAR Lombardia, Brescia, II, 10.2.2011, n. 244; idem, 11.4.2012, n. 625; TAR Piemonte, I, 30.6.2011, n. 711).

(Massime a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. 1[^] - 5 aprile 2013, n. 201**

APPALTI – Oneri per la sicurezza – Artt. 86 e 87 d.lgs. n. 163/2006 – Carattere etero integrativo del bando – Inosservanza della prescrizione – Sanzione dell'esclusione.

Le disposizioni di cui all'articolo 86 comma 3 bis e 87 comma 4 del d.lgs. n.163 del 2006, laddove impongono la specifica indicazione nell'offerta degli oneri della sicurezza, hanno carattere eterointegrativo delle disposizioni del bando di gara, anche in difetto di espressa previsione, e pertanto la mancata previsione da parte del bando non costituisce esimente per i concorrenti che tali oneri non hanno indicato (cfr. Tar Lazio, Roma, sentenza n. 66 del 2013). L'inosservanza della prescrizione primaria che impone l'indicazione preventiva dei costi di sicurezza implica la sanzione dell'esclusione in quanto rende l'offerta incompleta sotto un profilo particolarmente rilevante alla luce della natura costituzionalmente sensibile degli interessi protetti ed impedisce alla stazione appaltante un adeguato controllo sull'affidabilità dell'offerta stessa; una diversa opzione interpretativa, che consentisse l'integrazione del dato mancante nell'ambito della procedura in contraddittorio relativa al controllo sulle offerte anomale di cui all'art. 88 del codice dei contratti pubblici, si risolverebbe, d'altronde, in un' interpretatio abrogans della disciplina normativa che dedica una specifica attenzione ai costi di sicurezza imponendo l'indicazione in sede di offerta in ragione della particolare delicatezza dei valori in giuoco" (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 4849 del 2010).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR BASILICATA, sez. 1[^] - 17 aprile 2013, n. 186**

APPALTI – Verifica dell'integrità dei plichi e disamina del loro contenuto – Seduta pubblica – Principio inderogabile – Applicabilità anche alle procedure negoziate senza previo bando e alle buste contenenti l'offerta tecnica.

In ogni tipo di gara, ivi comprese anche le procedure negoziate, è principio inderogabile quello della pubblicità delle sedute nelle quali si proceda alla verifica dell'integrità dei plichi e alla disamina del loro contenuto (documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica). Lo stesso principio è stato inequivocabilmente esteso dalla più recente giurisprudenza anche alle procedure negoziate senza previo bando, ed ha trovato, da ultimo, il definitivo suggello dell'Adunanza Plenaria di questo Consiglio n. 31 del 31 luglio 2012 proprio nel segno, appunto, della massima latitudine applicativa del canone di pubblicità delle operazioni di gara, quale corollario del più generale principio di trasparenza (Cons. Stato Sez. V, 07-01-2013, n. 8). Il principio della pubblicità delle operazioni da svolgere in seduta pubblica, trova applicazione anche all'apertura della busta contenente l'offerta tecnica. Infatti, la pubblicità delle sedute di gara risponde all'esigenza di tutela non solo della parità di trattamento dei concorrenti, cui deve essere consentito di effettuare gli opportuni riscontri sulla regolarità formale degli atti prodotti e di avere, in tal modo, la garanzia che non siano successivamente intervenute indebite alterazioni, ma anche dell'interesse pubblico alla trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa, le cui conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili ex post, una volta rotti i sigilli ed aperti i plichi, in mancanza di un riscontro immediato (Cons. Stato Sez. III, 4-11-2011, n. 5866).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR PUGLIA, Bari, Sez.1[^] – 9 aprile 2013, n. 508**

APPALTI – DURC - Attestazione di irregolarità – Impugnazione (ex art. 13 bis, c. 5 d.l. n. 52/2012) – Giurisdizione – Individuazione.

Nelle controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture da parte di soggetti tenuti al rispetto delle regole di evidenza pubblica, poiché la produzione della certificazione (nella specie proveniente dalla Cassa edile) che attesta la regolarità contributiva dell'impresa partecipante alla gara di appalto (c.d. durc) costituisce uno dei requisiti posti dalla normativa di settore ai fini dell'ammissione alla gara, appartiene alla cognizione del giudice amministrativo verificare la regolarità di tale certificazione (Cass. civ., Sez. Un., 9 febbraio 2011, n. 3169); pertanto, il sindacato del giudice amministrativo in ordine al DURC è limitato alla verifica della regolarità di tale certificazione quale requisito posto dalla normativa di settore ai fini dell'ammissione alla gara pubblica. Viceversa, appartengono alla cognizione del giudice ordinario le contestazioni dei DURC, trattandosi di atti di mera certificazione (nella specie, il ricorrente contestava le attestazioni di irregolarità del DURC, invocando l'immediata operatività della previsione normativa di cui all'art. 13 bis, comma 5 decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 2012, n. 94, essendo in possesso di certificazione di propri crediti nei confronti di Amministrazioni di importo superiore rispetto ai debiti di cui ai suddetti DURC)

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)



Edilizia e urbanistica

■ **CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5[^] –24 aprile 2013, n. 2265**

DIRITTO URBANISTICO – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Piano regolatore generale – Art. 1 L. n. 1187/1968 – Indicazione di vincoli a carattere storico, ambientale e paesistico – Distinzione tra forme di tutela previste dalla legislazione di settore e le scelte pianificatorie – Previsioni vincolistiche incidenti su singoli edifici.

L'art. 1 l. 19 novembre 1968 n. 1187, che ha esteso il contenuto del piano regolatore generale anche all'indicazione dei "vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale e paesistico", legittima l'autorità titolare del potere di pianificazione urbanistica a valutare autonomamente tali interessi e, nel rispetto dei vincoli già esistenti posti dalle amministrazioni competenti, ad imporre nuove e ulteriori limitazioni. Ne consegue che la sussistenza di competenze statali e regionali in materia di bellezze naturali non esclude che la tutela di questi stessi beni sia perseguita in sede di adozione e approvazione di un piano regolatore generale. (Cons. Stato, sez. IV, 5 ottobre 1995, n. 781; Cons. Stato, sez. IV, 14 febbraio 1990, n. 78). La distinzione tra le forme di tutela previste dalla legislazione di settore e le scelte pianificatorie volte alla valorizzazione di complessi edilizi di interesse culturale, storico ed ambientale non risiede nel dato quantitativo relativo all'ambito, puntuale o meno, degli oggetti interessati dalle determinazioni limitative, quanto nel dato teleologico relativo alla diversa finalità che permea le rispettive statuizioni amministrative. Alla luce del tenore del dato positivo e della ratio che lo informa, il piano regolatore generale può recare previsioni vincolistiche incidenti anche su singoli edifici, configurati in sé quali "zone", quante volte la scelta, pur se puntuale sotto il profilo della portata, sia rivolta non alla tutela autonoma dell'immobile ex se considerato ma al soddisfacimento di esigenze urbanistiche evidenziate dal carattere qualificante che il singolo immobile assume nel contesto dell'assetto territoriale. In tale caso, infatti, non si realizza alcuna duplicazione rispetto alla sfera di azione della legislazione statale di settore in quanto il pregio del bene, pur se non sufficiente al fine di giustificare l'adozione di un provvedimento impositivo di vincolo culturale o paesaggistico in base

alla considerazione atomistica delle caratteristiche del bene, viene valutato come elemento particolare valore urbanistico e può quindi, costituire oggetto di salvaguardia in sede di scelta pianificatoria. E tanto in coerenza con una nozione ampia della materia urbanistica, che valorizza la funzione di governo del territorio attraverso la disciplina, nella loro globalità, di tutti i possibili insediamenti e delle altre utilizzazioni del territorio.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5[^] - 19 aprile 2013, n. 2220**

DIRITTO URBANISTICO – Asservimento della volumetria da un lotto a favore di un altro – Presupposto – Aree aventi la medesima destinazione urbanistica – Diverse sottozone – Elusione dei limiti posti dallo strumento urbanistico.

L'asservimento della volumetria da un lotto a favore di un altro, onde realizzare una maggiore edificabilità, è consentita solo con riferimento ad aree aventi una medesima destinazione urbanistica, posto che diversamente si verificherebbe un'evidente alterazione delle caratteristiche tipologiche della zona tutelate dalle norme urbanistiche (Consiglio Stato sez. V, 11 aprile 1991, n. 530; sez. IV, 4 maggio 1979, n. 302; sez. V, 3 marzo 2003, n. 1172; 10 giugno 2005, n. 3052; 22 ottobre 2007, n. 5496; sez. IV, 30 settembre 2008, n. 4708). Anche ove le aree tra le quali andrebbe operata la cessione di cubatura appartengano ad una stessa zona ai sensi del D.M. n. 1444 del 1968, la loro riconducibilità a sottozone diverse, contrassegnate da una diversità di regolamentazione, osta ad una valutazione di omogeneità, quante volte le diversità di disciplina riscontrabili tra le sottozone in giuoco abbiano un'apprezzabile incidenza sostanziale sulla destinazione di indirizzo dei rispettivi fondi, e possa dunque profilarsi quale effetto dell'asservimento un'elusione dei limiti posti dallo strumento urbanistico, con un'alterazione delle caratteristiche tipologiche da questo tutelate.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 5[^] - 19 aprile 2013, n. 2105**

INQUINAMENTO ATMOSFERICO – DIRITTO URBANISTICO – Attività di tritovagliatura – Compatibilità con la destinazione a zona agricola – Esclusione – Ragioni.

Non può fondatamente sostenersi che la destinazione a zona agricola sia compatibile con l'attività di tritovagliatura (vedasi T.A.R. Napoli Campania sez. VIII, 13 dicembre 2011 n. 5796: "L'impianto di frantumazione inerti in zona agricola non è compatibile con la destinazione agricola dell'area trattandosi di un'opera che, in ragione dell'uso cui è destinata, è del tutto inconciliabile con la destinazione agricola del suolo configurandosi per lo più quale opificio produttivo da localizzarsi in altre aree a ciò dedicate aventi destinazione industriale e/o produttiva. Ciò in quanto la salvaguardia della destinazione agricola dei suoli e la conservazione della relativa vocazione naturalistica impone che non possano essere assentite in area agricola opere che non presentino un minimo margine di contiguità o affinità con la vocazione del suolo, onde evitare di snaturarne e stravolgerne del tutto le connotazioni preservate attraverso la strumentazione urbanistica.")

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 7[^] - 18 aprile 2013, n. 2080**

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Mera presentazione dell'istanza di sanatoria – Prosecuzione dei lavori abusivi – Ripetizione delle caratteristiche di abusività dell'opera principale – Ordine di demolizione.

La mera presentazione dell'istanza di condono non autorizza la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento delle opere oggetto della richiesta di sanatoria, le quali, fino al momento

dell'eventuale accoglimento della domanda di condono, devono ritenersi comunque abusive (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, VII, 8.4.2011, n. 1999; T.A.R. Campania Salerno, II, 1.3.2011, n. 379; T.A.R. Campania Napoli, VII, 3.11.2010, n. 22302); pertanto, in presenza di manufatti abusivi non condonati né sanati, gli interventi ulteriori ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale, alla quale ineriscono strutturalmente, con conseguente obbligo del Comune di ordinarne la demolizione (cfr. T.A.R. Campania Napoli, VI, 3.12. 2010, n. 26788).
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 7[^] - 18 aprile 2013, n. 2075**

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Pergolato – Nozione – DIA – Opera costituita da pilastri in legno di importanti dimensioni, ancorati al suolo da una base cementizia – Intervento di nuova costruzione.

Un "pergolato" è definibile come manufatto realizzato in struttura leggera di legno che funge da sostegno per piante rampicanti o per teli, il quale realizza in tal modo una ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni durante la bella stagione, destinato ad un uso del tutto provvisorio e costituente altresì un elemento ornamentale, e perciò assentibile con d.i.a. (cfr. Consiglio Stato, IV, 29.9.2011, n. 5409; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, 19.1.2011, n. 36; T.A.R. Puglia, Bari, 6.2.2009, n. 222). Al contrario, deve essere qualificato intervento di nuova costruzione, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, la realizzazione di un'opera costituita da pilastri in legno di importanti dimensioni e ancorata al suolo da una base cementizia, tale da renderla una struttura solida e robusta e a far desumere una sua permanenza prolungata nel tempo (cfr. Consiglio Stato, IV, 2.10.2008, n. 4793; T.A.R. Campania, Napoli, 12.3.2010, n. 1438).
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 6[^] - 18 aprile 2013, n. 2074**

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Opere relative alla diversa distribuzione interna – Modifica della facciata – Differente regime autorizzatorio – Trattamento sanzionatorio – Art. 22, cc. 1 e 3 d.P.R. n. 380/2001 – Artt. 37, c. 1, 27 e 31 T.U. edilizia.

Mentre le opere relative alla diversa distribuzione interna sono riconducibili all'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 22 del d.P.R. 380/2001, le attività edilizie che comportino una modifica della facciata, rientrano in quelle disciplinate dal terzo comma del medesimo articolo (denuncia di inizio attività in luogo del permesso di costruire), con la conseguenza che mentre per le prime si applica il regime sanzionatorio previsto dall'art. 37, comma 1 del T.U. sull'edilizia 1 (e secondo cui " ... la realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla denuncia di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro"), alle seconde, non contemplate da tale disposizione, si applica il regime sanzionatorio previsto dagli articoli 27 o 31 del medesimo testo normativo (sulla equiparazione, ai fini del trattamento sanzionatorio, delle opere realizzate in assenza di permesso di costruire a quelle realizzate in assenza di d.i.a. ex art. 22, comma 3, d.P.R. 380/2001, cfr., ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 25 febbraio 2011, n. 1228).
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR LAZIO, Roma, Sez. 2[^] bis – 15 aprile 2013, n. 3800**

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Tende ancorate alle pareti perimetrali di un edificio – Natura- Elementi di arredo e valorizzazione delle pertinenze – Art. 6, c. 2, lett. e) d.P.R. n. 380/2001 - Titolo abilitativo - Mera comunicazione.

Le tende ancorate alle pareti perimetrali di un edificio (nella specie, bar) devono essere ricondotte, alla stregua del vigente ordinamento, agli altri elementi di arredo e valorizzazione delle pertinenze dell'edificio, qualificati come di edilizia libera e quindi sottoposti a mera comunicazione (art. 6, comma 2, lettera e) DPR n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni), mutuando la propria natura temporanea non dalla maggiore o minore facilità di smontaggio, né dalla provvisorietà o stagionalità della propria presenza, né dalla funzionalità o meno a soddisfare esigenze permanenti, bensì dalla propria idoneità a consentire solo un proprio utilizzo temporaneo, pur protratto nel tempo e reiterato, o anche quotidiano, ovvero sia a rendere più utile e confortevole l'originario uso temporaneo dell'area esterna pertinenziale, rendendo possibile il medesimo utilizzo ipotizzato per l'esterno (in questo caso, le consumazioni al tavolo dei clienti del bar) anche in presenza di condizioni metereologiche ed ambientali variabili e non favorevoli (precipitazioni, insolazione, vento, sbalzi di temperatura, inquinamento e rumore da traffico...).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)



Sicurezza ed igiene del lavoro

■ **CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15 gennaio 2013, n. 1856, Pres. Mannino, Rel. Ramacci**

VALUTAZIONE DEL RISCHIO - Medico competente - Obbligo di collaborazione - Programmazione sorveglianza sanitaria - Attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori - Valutazione ai fini della responsabilità penale - Obbligo - Sussiste - Responsabilità - E' tale

Al medico competente non è affatto richiesto l'adempimento di un obbligo altrui quanto, piuttosto, lo svolgimento del proprio obbligo di collaborazione, espletabile anche mediante l'esauriente sottoposizione al datore di lavoro dei rilievi e delle proposte in materia di valutazione dei rischi che coinvolgono le sue competenze professionali in materia sanitaria. Viene così delimitato l'ambito degli obblighi imposti dalla norma al "medico competente", adempiuti i quali, l'eventuale ulteriore inerzia del datore di lavoro resterebbe imputata a sua esclusiva responsabilità penale a mente del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 55, comma 1, lett. A.



NOTA

E' interessante la sentenza della Suprema Corte di Cassazione in quanto ha compiuto un'attenta e condivisibile analisi del ruolo del medico competente, figura che con il D.Lgs. n. 81/2008 e, ancor di più, con le modifiche del D.Lgs. n. 106/2009 ha assunto un ruolo centrale nell'ambito della valutazione dei rischi.

Nel caso di specie il Tribunale aveva condannato un medico competente alla pena dell'ammenda, riconoscendolo responsabile della contravvenzione di cui all'art. 25, comma 1, lettera a), art. 58, comma 1, lettera e), come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009, art. 41, perché, in qualità di "medico competente" presso l'azienda, "non collaborava con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori per la parte di competenza e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro".

L'interessato era ricorso per cassazione, deducendo la violazione del D.Lgs. n. 81/2008, art. 25, lettera a), osservando che il generico riferimento del dato normativo al dovere di collaborazione del "medico competente" con il datore di lavoro deve presupporre un compito ausiliario e accessorio, poiché il medico è privo di poteri coercitivi sull'obbligato principale (datore di lavoro o responsabile della sicurezza), cosicché l'ambito di imputazione di responsabilità deve essere delimitato tenendo conto di questa particolare posizione che ha impedito allo stesso di sostituirsi all'obbligato principale e non ha previsto alcun obbligo di denuncia o di segnalazione alle autorità preposte.

Da questo conseguirebbe "la necessità di valutare la responsabilità del "medico competente" in relazione al contegno di volta in volta tenuto dall'obbligato principale, che è il soggetto cui spetta richiederne la collaborazione, quando effettivamente egli l'abbia resa possibile".

Se così non fosse, la collaborazione del "medico competente" implicherebbe anche un'attività di tipo propositivo, comportante la sottoposizione al datore di lavoro dei rilievi e delle proposte concernenti la valutazione dei rischi che coinvolgono le proprie specifiche competenze in campo sanitario.

A questo proposito ha sottolineato che questa "interpretazione amplierebbe oltremodo il significato del termine "collaborazione" utilizzato dal legislatore, mentre rimarrebbero comunque sottratte dall'ambito di operatività della disposizione tutte le ipotesi di collaborazione inadeguata, incompleta o erronea. Un ulteriore limite per il "medico competente" sarebbe inoltre rappresentato dalla impossibilità di ottenere informazioni diverse da quelle che è possibile ottenere dal datore di lavoro o dall'espletamento della propria attività, mentre serie difficoltà si presenterebbero nel dimostrare l'eventuale omissione, in mancanza di indicazioni specifiche sulla forma delle eventuali segnalazioni effettuate dal medico nello svolgimento della funzione propositiva così attribuitagli".

La Corte ha rigettato il ricorso con ampia motivazione, osservando in sostanza che "al medico competente non è affatto richiesto l'adempimento di un obbligo altrui", quindi, del datore di lavoro, "quanto, piuttosto, lo svolgimento del proprio obbligo di collaborazione, espletabile anche mediante l'esauriente sottoposizione al datore di lavoro dei rilievi e delle proposte in materia di valutazione dei rischi che coinvolgono le sue competenze professionali in materia sanitaria".

In questo modo è stato delimitato l'ambito degli obblighi imposti dalla norma al "medico competente", adempiuti i quali l'eventuale ulteriore inerzia del datore di lavoro resterebbe imputata a propria esclusiva responsabilità penale ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, art. 55, comma 1, lettera a). Infatti, è evidente che, "avuto riguardo all'oggetto della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve essere necessariamente coadiuvato da soggetti quali, appunto, il "medico competente", portatori di specifiche conoscenze professionali tali da consentire un corretto espletamento dell'obbligo mediante l'apporto di qualificate cognizioni tecniche.

L'espletamento di tali compiti da parte del "medico competente" comporta una effettiva integrazione nel contesto aziendale e non può essere limitato, ad avviso del Collegio, a un ruolo meramente passivo in assenza di opportuna sollecitazione da parte del datore di lavoro, anche se il contributo propulsivo richiesto resta limitato alla specifica qualificazione professionale".

La sentenza è sostanzialmente condivisibile, il ruolo del medico competente ha assunto, nel corso dell'evoluzione normativa, una posizione sempre più centrale nella prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

E' opportuno evidenziare che la figura del medico competente era stata introdotta con compiti ben più limitati dal D.P.R. n. 303/1956 il quale, all'art. 33, aveva attribuito a questo soggetto la competenza in tema di valutazione delle condizioni di salute, avuto riguardo alle sostanze alle quali il lavoratore era esposto, sia la coadiuvazione del datore di lavoro e dirigente (tenendo conto dell'esito delle visite effettuate), nell'individuazione dei rimedi, da adottare contro le sostanze tossiche o infettanti o comunque nocive, escludendo, quindi, una posizione meramente esecutiva e attribuendo al "medico competente" un ruolo propulsivo che determinava, quale conseguenza, l'assunzione di una autonoma posizione di garanzia in materia sanitaria (si veda Cassazione penale, sez. IV, 6 febbraio 2001, n. 5037).

Infine, con il D.Lgs. n. 81/2008, si è giunti ad attribuire compiti ben più rilevanti al medico competente, come definiti dall'art. 25, lettera a), compiti tanto importanti da essere assistiti da sanzione penale di natura contravvenzionale introdotti con il D.Lgs. n. 106/2009, e questo perché la valutazione dei rischi è attribuita, dall'art. 29, al datore di lavoro il quale, non potendo delegare questo incumbente, deve essere necessariamente coadiuvato da soggetti quali, appunto, il "medico competente", portatori di specifiche conoscenze professionali tali da consentire un corretto espletamento dell'obbligo mediante l'apporto di qualificate cognizioni tecniche.

Secondo il parere della S.C. "L'espletamento di tali compiti da parte del "medico competente" comporta una effettiva integrazione nel contesto aziendale e non può essere limitato, a un ruolo meramente passivo in assenza di opportuna sollecitazione da parte del datore di lavoro, anche se il contributo propulsivo richiesto resta limitato alla specifica qualificazione professionale".

Del resto, l'importanza del ruolo sembra essere stata riconosciuta dallo stesso legislatore il quale, nel modificare l'originario contenuto dell'art. 58, ha introdotto la sanzione penale solo con riferimento alla valutazione dei rischi.

Pertanto, la sentenza è condivisibile e apprezzabile per le argomentazioni svolte.

(Gabriele Taddia, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 30.04.2013, n. 8)

■ CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 18 dicembre 2012, n. 6363, Pres. Marzano, Rel. D'Isa

PREVENZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - Via di circolazione - Necessità che siano sgombrare - Obbligo di prevedere la delimitazione delle vie di circolazione - Valutazione - Mancato adempimento - Infortunio causato da investimento - responsabilità datore di lavoro - Sussiste

La norma prescrive che i posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all'aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante le loro attività devono essere concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli può avvenire in modo sicuro, ed è pertanto del tutto ovvio che per garantire tale sicurezza è necessario predisporre adeguate misure tra cui, necessariamente, la segnalazione, con cartelli o altri avvertimenti, delle vie di circolazione degli automezzi con l'individuazione del relativo tracciato in modo da far comprendere ai lavoratori-pedoni quale è il percorso che debbono seguire per evitarli e, a loro volta, seguire quello a essi destinato.

NOTA

La Cassazione è intervenuta con alcune precisazioni in merito alla necessità che le vie di circolazione sui posti di lavoro e nelle relative pertinenze siano tracciate, segnalate e mantenute sgombrare e che, pertanto, la violazione di questa previsione può portare alla contestazione del reato di lesioni o di omicidio colposo nel caso in cui, per effetto della non corretta tenuta delle vie di circolazione, possa verificarsi un infortunio.

In fatto è accaduto che la Corte d'Appello ha confermato la condanna subita in primo grado dall'amministratore di una società "per avere, in qualità di datore di lavoro, omesso di dotare [in violazione dell'art. 11 comma 3 D.P.R. n. 547/1955 oggetto dell'imputazione di cui al capo A) dichiarata estinta per oblazione] il deposito di materiali edili e di macchinari di passaggi e di vie di circolazione sufficientemente libere da ingombri e ostacoli sì da garantire che i movimenti dei pedoni e dei dipendenti e le manovre dei veicoli potessero avvenire in modo agevole e sicuro, in cooperazione con S.A., guidatore all'interno del deposito, citato, dell'autocarro, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, cagionato lesioni personali gravi al lavoratore L.D., che veniva investito e urtato dal predetto autocarro, in fase di manovra in retromarcia".

L'imputato ha presentato ricorso per Cassazione lamentando che, in sostanza, non "esiste norma alcuna che preveda obblighi di cui alla contestazione. L'art. 11 del richiamato D.P.R. n. 547/1955 prevede solo ed esclusivamente, per quanto in questa sede interessa, che le aree esterne occupate dai lavoratori debbano essere concepite in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli possa avvenire in modo sicuro".

La Cassazione ha rigettato il ricorso, osservando che, "laddove la norma prescrive che i posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all'aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante le loro attività devono essere concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli può avvenire in modo sicuro, è del tutto ovvio che per garantire tale sicurezza è necessario predisporre adeguate misure tra cui, necessariamente, la segnalazione, con cartelli o altri avvertimenti, delle vie di circolazione degli automezzi con l'individuazione del relativo tracciato in modo da far comprendere ai lavoratori- pedoni quale è il percorso che debbono seguire per evitarli e, a loro volta, seguire quello a essi destinato".

La sentenza è condivisibile, l'obbligo di mantenere segnalate e sgombre le vie di circolazione è stato ribadito anche dal D.Lgs. n. 81/2008 (si veda anche l'Allegato IV). Inoltre, occorre ricordare che per "luogo di lavoro" deve essere inteso, non solo il cantiere, ma anche ogni luogo necessario in cui i lavoratori siano costretti a recarsi per incombenze varie inerenti all'attività svolta nel cantiere (si veda, a questo proposito, la sentenza di Cassazione penale, sez. IV, 21 dicembre 2010). Inoltre, anche a prescindere da specifiche indicazioni normative di dettaglio a norma dell'art. 2087, cod. civ., spetta al titolare della posizione di garanzia di adottare, nell'esercizio dell'impresa, tutte le misure che, in relazione all'attività prestata, si rendano necessarie a tutela dell'integrità fisica del lavoratore (si veda Cassazione, sez. IV, 27 febbraio 2007). E' opportuno anche ricordare che, in tema di reati colposi derivanti da infortunio sul lavoro, per la configurabilità dell'aggravante speciale della violazione delle norme antinfortunistiche (rilevante per la procedibilità di ufficio in caso di lesioni gravi e gravissime) non occorre che sia integrata la violazione di norme specifiche dettate per prevenire infortuni sul lavoro, giacché per l'addebito di colpa specifica, è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa della violazione dell'art. 2087, cod. civ., che ha fatto carico all'imprenditore di adottare nell'esercizio dell'impresa tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori (Cassazione, sez. IV, 4 luglio 2006).

Pertanto, il datore di lavoro deve garantire con ogni mezzo e opportunità la sicurezza dei lavoratori e, nel caso di specie, è assolutamente d'obbligo che dove si verifica il transito di mezzi e/o di persone le vie di circolazione siano idonee a ridurre al minimo il rischio di investimento o di incidenti fra mezzi.

(Gabriele Taddia, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 30.04.2013, n. 8)



Rifiuti e bonifiche

■ TAR TOSCANA, Sez. 2[^] - 22 aprile 2013, n. 667

INQUINAMENTO DEL SUOLO – Bonifica – Conferimento di ramo d'azienda - Art. 2558 c.c. - Subentro della cessionaria negli obblighi di bonifica.

Il conferimento di ramo d'azienda riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 2558 c.c., fa subentrare la cessionaria negli obblighi di bonifica e nei conseguenziali procedimenti amministrativi instaurati dalla società cedente.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ CASSAZIONE CIVILE, Sezione II, 12 febbraio 2013, n. 3454, Pres. Bucciante

RIFIUTO - Definizione ex art. 6 del D.Lgs. n. 22 del 1997 - Sanzioni amministrative - Violazioni in materia di rifiuti - Catalizzatori destinati a rigenerazione - Inclusione - Fondamento

In tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. n. 22/1997, come autenticamente interpretato dall'art. 14, D.L. n. 138/2002, convertito in legge n. 178/2002 (disciplina applicabile *ratione temporis*), costituisce rifiuto il materiale residuo dalla (o impiegato nella) raffinazione di

idrocarburi, allorché (per essere riutilizzato) debba essere assoggettato al trattamento di recupero di cui all'Allegato C, D.Lgs. n. 22/1997, come i catalizzatori esausti destinati a rigenerazione. Irrilevante è, inoltre, la circostanza che il produttore dei catalizzatori abbia l'intenzione di riutilizzarli (e non quella di disfarsene, né l'obbligo di farlo), giacché la necessità del loro recupero attraverso rigenerazione (operazione in mancanza della quale tale materiale permane inutilizzabile) comporta che essi debbono essere considerati rifiuti a tutti gli effetti.

NOTA

La vicenda in esame ha preso il via da un accertamento ispettivo operato dall'autorità provinciale presso lo stabilimento di una società impegnata nella trasformazione di prodotti petroliferi.

Dai rilevamenti era risultato che i catalizzatori scaricati dagli impianti da avviare a rigenerazione non venivano sottoposti al rispetto della normativa in materia di rifiuti, con violazione dell' art. 11, comma 3 e artt. 12 e 15, D.Lgs. n. 22/1997.

Di conseguenza, con un'ordinanza-ingiunzione, la Provincia aveva irrogato una sanzione pecuniaria e contro l'ordinanza citata e la società aveva proposto opposizione sostenendo che i catalizzatori non potevano essere qualificati come rifiuti dal momento che essa non intendeva disfarsene ma sottoporli a rigenerazione e utilizzarli nuovamente nel processo produttivo.

Tra l'altro, detti catalizzatori non potevano essere considerati inclusi tra le sostanze indicate nell'Allegato A, D.Lgs. n. 22/1997, in quanto non potevano essere qualificati come esausti o esauriti perché, a seguito del processo di rigenerazione, sarebbero stati atti a riacquistare in pieno la loro funzionalità.

L'opposizione proposta dalla società è stata rigettata dal Tribunale che, sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio, aveva ritenuto ci fosse corrispondenza tra la nozione di catalizzatore esausto e quella di catalizzatore esaurito, a prescindere dalla possibilità di ripristinare l'attività catalitica mediante rigenerazione.

Per la cassazione di questa sentenza la società ha proposto ricorso in cassazione.

La Suprema Corte ha preso in esame la questione ricostruendo, innanzitutto, un quadro normativo di riferimento ai sensi dell'art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 22/1997, "si intende per:

a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;... h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C".

Le categorie di rifiuti, ai sensi dell'Allegato A del provvedimento citato, sono costituite, tra l'altro, da "Elementi inutilizzabili" (per esempio batterie fuori uso, catalizzatori esausti ecc.), mentre, ai sensi dell'Allegato C, cui fa riferimento la lettera h), art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 22/1997, destinato a elencare le operazioni di recupero come avvengono nella pratica, "i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente".

Inoltre, ai sensi dell'art. 14, comma 1, D.L. n. 138/2002, convertito con modificazioni, nella legge n. 178/2002, recante interpretazione autentica dell'art. 6, D.Lgs. n. 22/1997, "le parole: si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 6, comma 1, lett. a), e successive modificazioni, si interpretano come segue: a) si disfi: qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero, secondo gli Allegati B e C del decreto legislativo n. 22; b) abbia deciso: la volontà di destinare a operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli Allegati B e C del decreto legislativo n. 22, sostanze, materiali o beni; c) abbia l'obbligo di disfarsi: l'obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene a operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'Allegato D del D.Lgs. n. 22".

Il comma 2, art. 14, provvedimento citato afferma che "Non ricorrono le fattispecie di cui alle lettere b) e c) del comma 1, per beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni: a) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente; b) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'Allegato C del D.Lgs. n. 22".

Alla luce di quanto esposto, il Collegio ha ritenuto di dover condividere la decisione del Tribunale e il percorso normativo svolto nella sentenza impugnata per cui è stato determinante il risultato della consulenza tecnica d'ufficio secondo cui, la dizione catalizzatore esausto corrisponde nella letteratura scientifica a quella di catalizzatore esaurito, riferendosi entrambe le espressioni a catalizzatori che non possiedono più la funzionalità loro propria, a prescindere dal fatto che si possa o no ripristinare la loro attività catalitica mediante un qualsivoglia trattamento, e cioè a prescindere dalla rigenerabilità del catalizzatore; trattamento, comunque, identico a quello di rigenerazione dei carboni attivi esausti, espressamente qualificata dal D.M. 12 giugno 2002, n. 161, come attività di recupero.

Ove si accerti che il materiale residuo dalla produzione di idrocarburi, come nel caso in questione, per essere riutilizzato debba essere assoggettato a un trattamento di recupero di cui all'Allegato C, D.Lgs. n. 22/1997, si è in presenza di un materiale qualificabile come rifiuto.

Ciò che assume rilievo ai fini della qualificazione di un materiale come rifiuto o no è la circostanza che sia o non sia necessario un trattamento di recupero.

Ove un simile trattamento sia necessario, il materiale costituisce un rifiuto, con conseguente applicazione della normativa relativa anche ai fini del trasferimento del materiale stesso nel luogo ove avverrà il trattamento di recupero, idoneo a rendere il materiale riutilizzabile.

Anche nel caso in cui il produttore del materiale abbia l'intenzione di riutilizzarlo e quindi certamente non abbia l'intenzione né l'obbligo di disfarsene, ciò non di meno, se la riutilizzazione postula un trattamento di recupero, e segnatamente un trattamento rientrante nelle operazioni di cui all'allegato C, si è in presenza di un rifiuto, con tutte le conseguenze in tema di norme applicabili.

(Maria Melizzi, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 30.04.2013, n. 8)

■ CASSAZIONE PENALE, Sezione III, 6 febbraio 2013, n. 10565, Pres. Lombardi

TRASPORTO ABUSIVO DI RIFIUTI - Reato - Autorizzazione - Obbligo - Violazione - Sanzione

Tutte le fasi di gestione dei rifiuti, per essere legittime, devono essere precedute da autorizzazione, iscrizione o comunicazione. La violazione di questo precetto è sanzionata penalmente dall'art. 256, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006.

NOTA

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall'imputato che, in qualità di assessore all'igiene urbana del Comune, era stato riconosciuto, dal Tribunale, colpevole di concorso nel reato di trasporto abusivo di rifiuti.

L'imputato, secondo quanto affermato dal giudice di merito, aveva agevolato la condotta illegittima dell'altro imputato nell'esecuzione di trasporti di rifiuti ingombranti in assenza di autorizzazione. Egli aveva personalmente sottoscritto una dichiarazione di referenza proveniente dagli organi comunali e aveva dato istruzioni alle impiegate del Comune di fornire il nominativo dell'altro imputato ai cittadini che chiedevano informazioni sulle modalità di trasporto di rifiuti ingombranti fino all'Ecocentro (mancando un apposito servizio pubblico).

La Suprema Corte a cui l'imputato, assessore all'igiene urbana, ha fatto ricorso per la cassazione della sentenza impugnata, ha considerato prive di rilievo le considerazioni svolte nel ricorso in ordine alla regolamentazione degli Ecocentri, al trasporto dei rifiuti verso detti siti, al concetto di trasporto soggetto ad autorizzazione (inteso dal ricorrente come attività connessa o preceduta da raccolta) e alla inesistenza dell'elemento soggettivo del reato anche sotto il profilo della buona fede.

Tutto quanto è stato accertato nella sentenza impugnata è risultato logicamente motivato e privo di incongruenze. Il ricorrente era assessore all'igiene urbana, mentre l'altro imputato esercitava attività di recupero e rivendita di materiali ferrosi con un motocarro di sua proprietà, aveva effettuato numerosi trasporti di rifiuti ingombranti dalle abitazioni dei privati fino all'Ecocentro, era privo dell'autorizzazione necessaria per l'attività di trasporto di rifiuti prodotti da terzi e non aveva espletato le procedure di iscrizione o comunicazione previste dall'art. 208 e seguenti, D.Lgs. n. 152/2006.

Il ricorrente, quale assessore del Comune con specifica delega all'Igiene aveva il dovere di controllare che la raccolta dei rifiuti per conto del Comune avvenisse nel rispetto della vigente normativa e, quindi, attraverso soggetti debitamente autorizzati. L'omesso controllo da una parte e addirittura la segnalazione ai cittadini di un trasportatore non autorizzato integra attività di agevolazione nella commissione del reato.

(Maria Melizzi, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 30.04.2013, n. 8)

Approfondimenti



Pensioni 2013 con sistema misto: casi pratici di calcolo

Proponiamo alcuni esempi di calcolo della pensione con decorrenza 2013 dopo che l'Inps ha rivalutato sia i coefficienti delle retribuzioni pensionabili che il tasso di capitalizzazione, parametri necessari per aggiornare il calcolo della quota retributiva e contributiva della pensione

Pietro Gremigni, Il Sole 24 ORE - Guida alle Pensioni, aprile 2013, n. 4

Con l'emanazione del messaggio n. 3936 del 5 marzo 2013 l'Inps ha rivalutato i predetti valori e conseguentemente offriamo di seguito alcuni esempi di calcolo alla luce del predetto aggiornamento.

Si tratta di casi che comportano l'erogazione della pensione con decorrenza 2013 rispetto ai quali si applicheranno le nuove regole di calcolo del sistema misto (o pro quota contributivo) previsto dalla legge n. 214/2011, esteso agli assicurati che hanno maturato al 31 dicembre 1995 almeno 18 anni di anzianità contributiva e che avranno:

- 1) per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 2011 la pensione calcolata col sistema retributivo;
- 2) per le anzianità maturate dal 2012 la pensione contributiva. In quest'ultimo caso l'anzianità sarà rappresentata dai periodi di lavoro del 2012 e da alcuni mesi del 2013, periodi che comportano l'accredito di un montante contributivo che non sarà oggetto di rivalutazione col tasso di capitalizzazione dato che quest'ultimo non si applica mai all'anno in corso e a quello precedente.

1° caso

Lavoratrice dipendente che va in **pensione di vecchiaia** con i seguenti requisiti:

- 1) inizio lavoro aprile 1976 per un totale di 36 anni di anzianità contributiva;
- 2) età 62 anni e 3 mesi al 30 giugno 2013;
- 3) cessazione rapporto: 30 giugno 2013;
- 4) maturazione: 30 giugno 2013;
- 5) decorrenza: luglio 2013.

Contributi accreditati fino al 31.12.1992 (quota A): 806.

Contributi accreditati dall'1.1.1993 al 31.12.2011 (quota B): 988.

La retribuzione non è soggetta a rivalutazione per l'anno di maturazione della pensione e per quello precedente.

QUOTA A: RETRIBUZIONE MEDIA SETTIMANALE DEGLI ULTIMI 5 ANNI (260 SETTIMANE)				
		Retribuzione pensionabile annua	Coefficiente riv. retr.	Retribuzione annua retr.
2013	26 sett.	19.500	1	19.500,00
2012	52 sett.	36.900	1	36.900,00
2011	52 sett.	34.000	1,0300	35.020,00
2010	52 sett.	31.200	1,0580	33.009,60
2009	52 sett.	29.800	1,0740	32.005,20
2008	26 sett.	14.000	1,0820	15.148,00
	260			171.582,80 : 260 = 659,94 (retr. media settimanale)

L'importo si colloca nella prima fascia di retribuzione pensionabile:

659,94 x 806 (anzianità contributiva) x 0,00153846 (aliquota rendimento) = 818,29 (Quota A)

La retribuzione non è soggetta a rivalutazione per l'anno di maturazione della pensione e per quello precedente.

QUOTA B: RETRIBUZIONE MEDIA SETTIMANALE DEGLI ULTIMI 10 ANNI (520 SETTIMANE)				
		Retribuzione pensionabile annua	Coefficiente riv. retr.	Retribuzione annua
2013	26 sett.	19.500	1	19.500,00
2012	52 sett.	36.900	1	36.900,00
2011	52 sett.	34.000	1,0403	35.370,20
2010	52 sett.	31.200	1,0792	33.671,04

2009	52 sett.	29.800	1,1062	32.964,76
2008	52 sett.	28.000	1,1253	31.508,40
2007	52 sett.	26.500	1,1729	31.081,85
2006	52 sett.	26.000	1,2052	31.335,20
2005	52 sett.	25.400	1,2401	31.498,54
2004	52 sett.	23.000	1,2733	29.285,90
2003	26 sett.	11.250	1,3113	14.752,12
	520			327.868,01 : 520 = 630,52 (retribuzione media settimanale pensionabile)

L'importo si colloca nella prima fascia di retribuzione pensionabile:

630,52 x 988 (anzianità contr.) x 0,00153846 (aliquota rendimento) = 958,35 (Quota B)

Quota retributiva	Quota A	818,29	
	Quota B	958,35	
	Totale		1.776,64
Quota contributiva (*)	Montante contributivo = Retribuzione imponibile al 33% = 56.400 x 33% = 18.612 Montante totale 18.612 x 4,940% (coeff. trasf.) = 919,43 : 13 = 70,73		70,73
Totale pensione mensile lorda			1.847,37

(*) La quota contributiva (Quota D) riguarda i periodi dal 1° gennaio 2012 e quindi le retribuzioni accreditate da gennaio 2012 al I 30 giugno 2013. Non si applicherà il tasso di capitalizzazione del montante contributivo in quanto non applicabile all'anno di decorrenza della pensione e all'anno precedente.

2° caso

Lavoratore con almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 che matura la pensione di vecchiaia il 30 giugno 2013, avendo almeno 20 anni di contributi e 66 anni e 3 mesi di età.

Ha iniziato a versare i contributi al Fpld dal 1° gennaio 1978 fino a tutto il 1998.

Ha ripreso nel 2002 sempre come lavoratore dipendente iscritto all'Ago Inps.

Ha maturato il minimo di anzianità contributiva prevista.

La pensione decorre da luglio 2013.

La pensione sarà calcolata con:

Quota A: per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1992 (quota retributiva) - 780 settimane;

Quota B: per le anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 1993 fino al 31 dicembre 1998 e poi dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2011 (quota retributiva) = 832;

Quota D: per le anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 (quota contributiva).

QUOTA A: RETRIBUZIONE MEDIA SETTIMANALE DEGLI ULTIMI 5 ANNI (260 SETTIMANE)				
		Retribuzione pensionabile annua	Coefficiente riv. retr.	Retribuzione annua retr.
2013	26 sett.	22.500	1	22.500,00
2012	52 sett.	41.900	1	41.900,00
2011	52 sett.	40.850	1,0300	42.075,50
2010	52 sett.	39.750	1,0580	42.055,50
2009	52 sett.	38.230	1,0740	41.059,02
2008	26 sett.	17.500	1,0820	18.935,00
	260			208.525,02 : 260 = Retribuzione media settimanale = 802,02 (Quota A)

L'importo si colloca nella prima fascia di retribuzione pensionabile:

802,02 x 780 (anzianità contributiva) x 0,00153846 (aliquota rendimento) = 962,39 (Quota A pensione mensile)

**QUOTA B: RETRIBUZIONE MEDIA SETTIMANALE DEGLI ULTIMI 10 ANNI
(520 SETTIMANE)**

		Retribuzione pensionabile annua	Coefficiente riv. retr.	Retribuzione annua
2013	26 sett.	22.500	1	22.500,00
2012	52 sett.	41.900	1	41.900,00
2011	52 sett.	40.850	1,0403	42.496,25
2010	52 sett.	39.750	1,0792	42.898,20
2009	52 sett.	38.230	1,1062	42.290,02
2008	26 sett.	35.000	1,1253	39.385,50
2007	52 sett.	34.500	1,1729	40.465,05
2006	52 sett.	33.950	1,2052	40.916,54
2005	52 sett.	32.890	1,2401	40.786,89
2004	52 sett.	32.000	1,2733	40.745,60
2003	26 sett.	15.250	1,3113	19.997,32
	520			414.381,37 : 520 = retribuzione media settimanale = 1 796,89 (Quota B)

796,89 x 832 (anzianità contr.) x 0,00153846 (aliquota rendimento) = 1.019,98 (Quota B pensione mensile)

Quota D = 21.252 (montante relativo al 2012 e 2013 senza rivalutazione) x 5,624% (coeff. trasf.)
= 1.195,21 : 13 = 91,94

Quota A = 962,39

Quota B = 1.019,98

Quota C = 91,94

Totale = 2.074,31 - Pensione mensile lorda

Appalti



Avcpass, Cig «spartiacque»

Sono cominciate le prime sperimentazioni operative del sistema Avcpass di verifica on line dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici.

Paola Conio, Il Sole 24 ORE – Edilizia e Territorio (Tabloid), 22.04.2013, n. 16

Il sistema è stato istituito in attuazione del decreto «semplifica Italia» (DI 5/2012, convertito dalla legge 35/2012), che ha previsto l'obbligatorietà, a partire dal 1° gennaio 2013, per le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori, di verificare il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario esclusivamente tramite la banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Con la determinazione n. 111 del 20 dicembre 2012 l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (Avcp) ha dato attuazione alla norma in questione, prevedendo l'avvio – graduale – del nuovo sistema denominato, appunto, Avcpass («Authority virtual company passport») che, a regime, dovrebbe garantire la semplificazione e lo snellimento del processo di verifica dei requisiti di partecipazione alle gare d'appalto.

GLI ENTI (E I DOCUMENTI) CHE FARANNO CAPO ALLA BANCA DATI

- **INFOCAMERE**
Certificato camerale e bilanci di società di capitali
- **INPS**
Disponibilità dei dati relativi alla consistenza ed al costo del personale dipendente
- **MINISTERO DELL'INTERNO**
Certificazione antimafia
- **INARCASSA**
Certificati di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi associati
- **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**
Certificato del casellario giudiziale

- **ACCREDIA**
Certificazioni di qualità Iso (settore EA 37)
- **AGENZIA DELLE ENTRATE**
Dichiarazioni dei redditi degli operatori in forma diversa da società di capitali (modelli 740, 750 o Modello Unico, modelli riepilogativi annuali 770, certificato di regolarità fiscale)
- **INAIL**
Documento unico di regolarità contributiva (Durc) e dei dati relativi a infortuni sul lavoro, georeferenziazione dei cantieri, ecc.

1° LUGLIO 2013

Diventa obbligatorio verificare il possesso dei requisiti dei concorrenti alle gare per appalti pubblici di importo superiore a 40mila euro. Restano esclusi gli appalti relativi ai settori speciali e quelli svolti attraverso sistemi telematici o con il ricorso al mercato elettronico

1° GENNAIO 2014

La verifica dei requisiti di partecipazione dei concorrenti tramite il sistema Avcpass gestito dall'Autorità entra a regime anche nei settori speciali e nelle gare gestite con procedure telematiche di importo superiore a 40mila euro

Secondo il sistema delineato dall'Autorità, i passaggi essenziali della nuova procedura di verifica sarebbero i seguenti:

- acquisito il codice identificativo della gara (Cig), la stazione appaltante specifica in Avcpass i requisiti speciali di partecipazione alla procedura e i relativi documenti di comprova, indicando contestualmente i soggetti – appartenenti alla medesima stazione appaltante – abilitati a compiere le verifiche;

- la stazione Appaltante, attraverso il soggetto abilitato, trasmette tramite Avcpass, ai fini delle verifiche, la richiesta dei documenti a comprova dei requisiti per gli operatori economici selezionati;

- l'operatore economico, una volta che abbia effettuato la registrazione al servizio Avcpass e individuato la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un codice (detto «Passoe») che provvederà a inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa per la partecipazione alla gara in questione.

Inoltre, gli operatori economici hanno a disposizione un'area dedicata nella quale inserire all'interno del sistema Avcpass i documenti che non possono essere richiesti agli enti certificatori, in quanto nella disponibilità esclusiva degli stessi operatori economici, necessari per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

- l'Autorità inoltra agli enti certificatori le richieste dei documenti a comprova dei requisiti generali che, una volta ottenuti, verranno inseriti dall'Autorità stessa nel sistema;

- il responsabile del Procedimento dovrà poi acquisire dal sistema entro 60 gg dalla data dell'aggiudicazione definitiva di ciascuna procedura di affidamento i fascicoli di gara e i documenti in esso contenuti. Ove ciò non avvenga l'Autorità, trascorsi 4 giorni dal termine suddetto invierà la documentazione via Posta elettronica certificata (Pec) alla stazione appaltante.

Il sistema, che sulla carta appare relativamente semplice, è in realtà estremamente complesso da realizzare, sia per l'enorme varietà di possibili situazioni che si potrebbero presentare nei casi concreti (ivi incluse, ad esempio le numerosissime diverse ipotesi di partecipazione plurisoggettiva ammissibili nel nostro ordinamento), sia per l'intreccio delle problematiche amministrative legate alla gestione delle gare pubbliche con le questioni inerenti la protezione dei dati personali e la sicurezza dei relativi trattamenti che un sistema di questo tipo necessariamente implica.

Le prime esperienze pratiche stanno segnalando la necessità di messe a punto che dovranno farsi in tempi estremamente rapidi per impedire che, al momento della scadenza del periodo transitorio determinato dalla deliberazione già richiamata, eventuali disfunzioni possano paralizzare le procedure in corso e ampliare il contenzioso.

Si rammenta che la graduale entrata a regime del sistema è prevista dalla deliberazione 111/2012 che stabilisce come data chiave quella del prossimo primo luglio, quando il sistema diventerà obbligatorio per la verifica dei requisiti delle gare d'appalto al di sopra dei 40mila euro (settori speciali esclusi).

È chiaro che, date le ipotizzabili difficoltà che le amministrazioni – soprattutto quelle con minore dimestichezza con le procedure telematiche – incontreranno nella gestione delle verifiche mediante Avcpass e la gravissima sanzione della nullità comminata per i bandi che non ne prevedano l'utilizzo, il tema dell'entrata a regime del sistema e l'articolazione del periodo transitorio è tra quelli attualmente di maggiore attenzione.

La deliberazione 111/2012, che dedica al periodo transitorio l'art. 9, non indica espressamente quale sia l'atto rispetto al quale vada determinato se una gara rientri o meno all'interno del predetto periodo. L'ipotesi interpretativa più immediata sembrerebbe essere quella che collega applicazione del principio «tempus regit actum» alla pubblicazione del bando di gara, con conseguente determinazione dell'inclusione o meno all'interno del periodo transitorio della gara relativa facendo riferimento al giorno di pubblicazione.

I servizi tecnici dell'Autorità, tuttavia, in occasione dei primi incontri di studio sul tema, hanno chiarito che, ai fini delle scansioni temporali predette, non si deve far riferimento alla data di pubblicazione del bando, ma a quella di richiesta del Cig, logicamente anteriore.

Attenzione, però, alla tentazione di formulare richieste «premature» finalizzate a evitare di cadere all'interno del periodo di obbligatorietà delle verifiche tramite sistema. Difatti, laddove tra le due date dovesse intercorrere un intervallo di tempo «anomalo» l'Avcp potrà effettuare le opportune verifiche per accertare eventuali comportamenti «elusivi» delle stazioni appaltanti.

Appalti

**Il «Durc» slegato dall'appalto**

Il nostro ordinamento non stabilisce che il documento unico di regolarità contributiva (Durc) per la partecipazione a una gara di appalto deve riferirsi specificamente ad essa. Il principio è stato pronunciato nell'ordinanza 1465 della III sezione del Consiglio di Stato, datata 23 aprile scorso, nell'ambito della richiesta di riforma di un'ordinanza cautelare del Tar del Lazio

Luigi Caiazza, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 28.04.2013

Si tratta di una decisione in contrasto con le istruzioni operative emanate dalle circolari 7/2008 dell'Inail, 35/2010 del Lavoro e 145/2010 dell'Inps.

Le circolari a cui fa riferimento il Consiglio di Stato riguardavano, per l'Inail, la parte in cui è stabilito che la validità del Durc – per tutti gli appalti pubblici – è legata allo specifico appalto ed è limitata alla fase per cui il certificato è stato richiesto, come la stipula del contratto e i pagamenti stati avanzamenti lavori (Sal).

La circolare 35/2010 del ministero del Lavoro fa affermato a sua volta, partendo da una determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, che – ferma restando la validità temporale trimestrale del Durc – relativamente ai contratti disciplinati dal Dlgs 163/2006, e nell'ambito delle procedure di selezione del contraente, va utilizzato un Durc per ciascuna procedura in tutti i casi in cui in base all'articolo 16-bis, comma 10, del Dl 185/2008 (convertito nella legge 2/2009) esso deve essere acquisito d'ufficio dalle stazioni appaltanti pubbliche, anche attraverso strumenti informatici.

Il ministero ha sottolineato che, sempre per gli appalti pubblici, non va utilizzato un Durc richiesto a fini diversi (ad esempio, un Durc richiesto per la fruizione di benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria o un Durc richiesto per lavori privati dell'edilizia) e ciò in quanto le verifiche operate dai competenti istituti e/o Casse edili seguono ambiti diversi e procedure in parte diverse in relazione alle finalità per cui è emesso il documento.

Su tali principi si è subito uniformato l'Inps con la circolare 145/2010.

Dello stesso avviso non è stato, però, il Consiglio di Stato il quale, prima con la sentenza 6487/2012 della sezione VI, e ora con la più recente ordinanza richiamata, ha dato alla problematica in esame una diversa interpretazione.

Infatti, in sede di giudizio, dove è stata contestata da una delle parti in causa l'irritualità del Durc utilizzato nella procedura, in quanto non specificamente inerente all'oggetto della gara, oltreché privo d'idoneità per l'intervenuto decorso del relativo periodo di validità, il Consiglio di Stato non ha accolto tale eccezione. Esso ha ritenuto, invece, che non vi sono norme primarie le quali prescrivano che il Durc per la partecipazione alle gare di appalto debba riferirsi alla specifica gara e che non è dedotto e dimostrato dal ricorrente in quale modo la regolarità contributiva venga acclarata in modo diverso dagli enti preposti, ai diversi fini della partecipazione a gare di appalto, degli stati avanzamenti lavori e della concessione di finanziamenti.

Disposizioni contrarie contenute nelle circolari sono state considerate irrilevanti dal Consiglio, non potendo essere considerate, a loro volta, rilevanti le circolari che risultino contra legem. Il Consiglio di Stato ha ritenuto, inoltre, che in ogni caso l'esibizione in gara di un Durc ottenuto ad altri fini non giustifica l'esclusione, ma semmai la richiesta di chiarimenti e integrazioni ai sensi dell'articolo 46 del Codice degli appalti, tanto più che ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 10, del Dl 185/2008 (convertito nella legge 2/2009, applicabile razione temporis alla gara di appalto oggetto di causa),

«le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (Durc) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge».

Il rilascio del documento

01 | SOGGETTI ABILITATI

Il Durc è rilasciato dagli enti di previdenza e, per i datori di lavoro operanti nel settore dell'edilizia, dalle Casse edili stipulanti il contratto collettivo nazionale

02 | I PALETTI

Il Durc non può essere rilasciato qualora risultino irregolarità contributive accertate dall'istituto che lo deve emettere. Esse possono riguardare: a) la non correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici; b) la non corrispondenza tra versamenti effettuati e quelli accertati dagli istituti come dovuti; c) l'esistenza di inadempienze in atto. Potrà essere, invece, rilasciato, qualora: a) sia stata inoltrata richiesta di rateizzazione per la quale l'istituto abbia già espresso parere favorevole; b) vi siano sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative; c) sia stata presentata istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito; d) la denuncia alla Cassa edile comprenda, per ciascun operaio, un numero di ore lavorate e non lavorate non inferiore a quello contrattuale, specificando le causali di assenza

03 | LA REGOLARIZZAZIONE

In mancanza dei requisiti gli istituti, prima dell'emissione del Durc o dell'annullamento del documento già rilasciato, invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni

04 | IL CONTENZIOSO

Non costituisce causa ostantiva al rilascio del Durc l'eventuale presenza di crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario.

In merito ai crediti non ancora iscritti a ruolo, essi non costituiscono causa ostantiva: a) in pendenza di contenzioso amministrativo; in tal caso il Durc può essere rilasciato sino alla decisione che respinge il ricorso; b) in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità è dichiarata sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna

05 | GLI SCOSTAMENTI LIEVI

Ai soli fini della partecipazione a gare di appalto non osta al rilascio del Durc uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun istituto previdenziale e a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore a 100 euro, fermo restando l'obbligo di versamento del predetto importo entro i 30 giorni successivi al rilascio del Durc

06 | LA SICUREZZA

La violazione, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro è causa ostantiva al rilascio del Durc

Appalti

**Disponibilità batte leasing, opere fuori dal Patto**

Investimento esentato dai vincoli degli enti locali – Comuni attratti anche dalla possibilità di trattare con il solo costruttore, senza banche

Alessandro Arona, Il Sole 24 ORE – Edilizia e Territorio (Tabloid), 29.04.2013, n. 17

Impianti fotovoltaici (sei casi) e scuole (tre casi) sono le tipologie di opere più gettonate dai Comuni che stanno sperimentando lo strumento del «contratto di disponibilità», a un anno dalla sua introduzione nel Codice appalti grazie al Dl Cresci-Italia 1/2012 (in vigore dal 25 marzo 2012 alla legge di conversione).

Poi un centro sportivo, un centro anziani e (caso più unico che raro) un stazione di rifornimento carburante nel piccolo comune montano di Varsi (Parma).

Numeri modesti

Finora si tratta di numeri davvero modesti, micro-opere che valgono in tutto, come importi stimati dei lavori, 21,369 milioni di euro, pari a una media di 1,78 milioni e con opera al top la scuola di Massarosa da 5,1 milioni.

Numeri che certo non possono contribuire a invertire la tendenza di crollo del project financing, quasi dimezzato in valore nel 2012 e in calo di un altro 73% nel primo trimestre 2013; e con incidenza sul mercato dei lavori pubblici ridiscesa al 14,7% dal 30% del 2011 (si veda a pagina 5).

Ma in crescita

Se guardiamo tuttavia più da vicino, per periodi, i bandi con contratto di disponibilità (rilevati per noi da Infopieffe), scopriamo che il trend è in netta crescita, e che contemporaneamente sta crollando il leasing in costruendo, lo strumento di partenariato pubblico-privato che più gli si avvicina.

Per mesi nessuno si è azzardato a utilizzare il nuovo strumento, i primi bandi sono arrivati nell'estate scorsa, e in tutto il 2012 sono stati 5, per un valore lavori di 9,3 milioni di euro. Nel frattempo, però, il leasing in costruendo è crollato tra il 2011 e il 2012 da 84 a 30 bandi, per un valore lavori da 259 a 72 milioni di euro.

Invece i bandi con contratti di disponibilità sono stati nei primi tre mesi di quest'anno 7 (a fronte dei solo 5 in tutto il 2012), con lavori per 12 milioni di euro (a fronte di 9,3). Nello stesso periodo (gennaio-marzo 2013) i bandi di leasing in costruendo sono stati 5, per 15,3 milioni di euro. I due mercati sono stati, in questo inizio di 2013, pressoché equivalenti.

Certo il trend va confermato, e soprattutto i numeri devono ancora crescere di molto per poter davvero compensare il mercato del leasing crollato. Tuttavia lo strumento sembra avere molte potenzialità, né è convinta l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e ne sono convinti i Comuni che hanno studiato e lanciato questo strumento. Vediamo perché.

Patto di stabilità

Quando si tratta di realizzare opere fredde in Ppp, dove cioè il privato non ha introiti da mercato e il suo investimento va remunerato con un canone da parte dell'ente appaltante, il contratto di disponibilità si sta rivelando per gli enti locali molto interessante rispetto al leasing, perché permette senza dubbio di non contabilizzare il valore dell'investimento nel Patto di stabilità. Tutti i Comuni che abbiamo contattato (a partire da quelli delle due opere più grandi, la scuola di Massarosa e l'impianto fotovoltaico di Sora) l'hanno scelto in primis per questo motivo.

«Il contratto di disponibilità è con certezza fuori dal Patto – conferma l’avvocato Massimo Ricchi dell’Unità tecnica Finanza di progetto (Presidenza del consiglio) – perché la proprietà dell’opera è a tutti gli effetti privata, mentre con il leasing bisogna costruire complesse clausole e comunque l’uscita dal Patto è sempre a rischio».

Solo costruttore

Il contratto di leasing può essere firmato dall’ente pubblico con un’Ati formata dal soggetto finanziatore (banca o altro) e dal costruttore qualificato, oppure (anche se il punto è controverso) dal solo finanziatore che poi si cerca in autonomia il costruttore.

«Le banche – spiega ad esempio Luca Canessa, direttore generale del Comune di Massarosa – ci rivoltano come calzini per valutare la nostra affidabilità. Meglio allora trattare solo con i costruttori».

Nel contratto di disponibilità, infatti, il contraente privato deve possedere le qualifiche per la costruzione, la progettazione e il facility management, dunque di fatto la Pa firma con il solo costruttore, che dovrà poi cercarsi la banca finanziatrice. Naturalmente la bancabilità del progetto deve essere comunque garantita, e di questo nodo ci occupiamo nel servizio a destra.

Ma la proprietà privata dell’opera e dunque la piena possibilità di accendere su di essa ipoteche è già un ottimo punto di partenza.

Nelle due più importanti operazioni finora andate in porto, ad esempio, il closing bancario è stato contestuale alla firma del contratto di disponibilità tra Comune e privato.

Energia

**Vendita di appartamento e certificazione energetica**

La normativa europea è da tempo orientata a ridurre in misura significativa il consumo energetico degli edifici, contribuendo alla lotta contro il riscaldamento climatico e a rafforzare la sicurezza energetica dell'UE. Quanto sopra trova conferma nel recente provvedimento che introduce nuove misure obbligatorie per il risparmio energetico negli edifici (si tratta della nuova dir. n. 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre in materia di efficienza energetica che è entrata in vigore lo scorso 4 dicembre). Per conseguire importanti risparmi di energia è però fondamentale che gli Stati membri applichino integralmente le normative.

Giuseppe Bordolli, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, 30.04.2013 - n. 928

Si comprende allora perché la Commissione europea abbia aperto una procedura di infrazione nei nostri confronti (su ricorso presentato il 19 luglio scorso alla Corte di Giustizia europea) per incompleta e non conforme attuazione della dir. n. 2002/91/Ce sull'efficienza energetica. Per rimediare a tale situazione è stato pubblicato sulla *G.U.* 290/2012 il D.M. 22 novembre 2012 che prevede alcune modifiche alle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici che meritano di essere esaminate.

Il tramonto dell'autodichiarazione

Secondo la normativa nazionale nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici (comma 2-ter dell'art. 6 del D.Lgs. 192/2005). Pertanto l'obbligo di dotazione della certificazione energetica dovrà essere necessariamente adempiuto dal venditore prima della stipula dell'atto traslativo.

Non è, invece, consentito alle parti derogare alla disciplina di legge (per esempio non è possibile una clausola con la quale venditore e acquirente si accordino per escludere l'obbligo di dotazione della certificazione energetica).

Del resto molte regioni già da tempo prevedono che il venditore di un appartamento predisponga e consegni all'acquirente l'attestato di certificazione energetica (ACE) cioè quel documento, rilasciato da tecnici abilitati (ingegneri e architetti) od organismi terzi (per esempio le società di ingegneria), che attribuisce all'abitazione una determinata classe energetica da indicarsi con una lettera dell'alfabeto che parte dalla "A+" (per gli immobili a maggior efficienza energetica) alla lettera "G" (che individua gli immobili di più scadente efficienza energetica). Tale documento viene realizzato sulla base delle indicazioni e dei modelli contenuti nelle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (D.M. 26 giugno 2009 e succ. mod.).

Tuttavia nelle regioni che non avevano una disciplina propria, e, quindi, nelle quali trovava applicazione la sola normativa statale, per gli edifici e le unità immobiliari ad alto consumo energetico (cioè quelli costruiti in epoche nelle quali non ci si poneva alcun problema in tema di "efficienza energetica" e quindi di scadente qualità energetica) era prevista la possibilità di non predisporre l'ACE.

In particolare, l'art. 9 dell'allegato "A" al D.M. 26 giugno 2009 consentiva al proprietario la possibilità di rilasciare, in sostituzione della certificazione energetica, un'apposita dichiarazione attestante che l'immobile apparteneva alla peggiore delle classi energetiche previste dal sistema di certificazione nazionale (la classe "G") e che, conseguentemente, i costi di gestione energetica dell'edificio sarebbero stati molto alti.

Tale semplificazione poteva avvenire sia mediante ricezione della dichiarazione del venditore nel corpo dell'atto di vendita (copia dell'atto doveva poi essere inviata al competente ufficio della regione o della provincia autonoma competente per territorio) sia mediante dichiarazione scritta, da redigersi in duplice originale, uno da allegarsi all'atto di vendita e l'altro da inviare al competente ufficio della regione o della provincia autonoma competente per territorio.

In ogni caso detta autodichiarazione riguardava solo edifici preesistenti (cioè un intero fabbricato o le unità immobiliari a sé stanti come, per esempio, gli appartamenti in edifici condominiali costruiti o radicalmente ristrutturati in base a titolo edilizio richiesto prima dell'8 ottobre 2005) di superficie utile (cioè netta calpestabile) inferiore o uguale a 1.000 mq.

Ciò premesso si deve precisare che il D.M. 22 novembre 2012, modificando le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, ha abolito la possibilità della autodichiarazione sopra detta.

Con tale provvedimento l'Italia si è conformata alla dir. n. 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia secondo cui «gli attestati devono essere compilati ed eseguiti da esperti qualificati e/o accreditati», mentre la legislazione italiana non prevedeva questo requisito per tutti gli edifici e comprendeva deroghe all'obbligo di certificazione da parte di un esperto non previste nella direttiva.

Dal 28 dicembre 2012, in caso di vendita di appartamento, è sempre necessaria la consulenza di un tecnico abilitato per la redazione di un attestato di certificazione energetica da consegnare all'acquirente.

In altre parole non è più possibile - neanche nelle regioni che non hanno ancora legiferato - sostituire la certificazione energetica con un'autocertificazione del proprietario. In ogni caso - come ha precisato il D.M. 22 novembre 2012 - per box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi ecc. (l'elenco è esemplificativo) non è richiesto l'attestato in questione, trattandosi di immobili in cui non è necessario garantire un confort abitativo.

L'obbligo informativo dell'agente immobiliare

È inevitabile che, per effetto della recente normativa sull'efficienza energetica (ampiamente pubblicizzata), il potenziale acquirente o conduttore richiedano informazioni anche sulle prestazioni energetiche dell'immobile. Del resto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, secondo la recente normativa statale, gli annunci commerciali di vendita (la locazione è esclusa) devono riportare l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica.

In altre parole il legislatore obbliga a inserire su tutte le tipologie di annunci di vendita (carta stampata, Internet, cartelli affissi per strada e nelle vetrine delle agenzie), l'indicazione, oltre che dell'immobile che si mette in vendita (superficie, posizione, piano ecc.), anche dell'indice di prestazione energetica (IPE).

Tale indice è contenuto nell'attestato di certificazione energetica (ACE) che viene rilasciato da un tecnico abilitato e che indica anche la classe energetica.

È bene sottolineare che la legge richiede di indicare l'indice di prestazione energetica e non la classe energetica: un acquirente poco informato potrebbe pensare che i due valori siano in qualche modo identici, visto che la classe energetica è strettamente correlata all'indice di prestazione.

Nella pratica, però, non è così perché un'unità immobiliare all'ultimo piano o una singola villetta possono avere una classe energetica migliore di un appartamento posto a un piano intermedio, pur consumando di più, e una casa in montagna è privilegiata, rispetto a una in pianura, a causa delle diverse classi energetiche attribuite. L'obbligo di inserire l'indice di prestazione della classe invece, pur essendo molto meno comprensibile ai non addetti ai lavori, dà un'indicazione più diretta dei consumi reali. In ogni caso è evidente che tali informazioni devono essere conosciute e messe a disposizione dall'intermediario già al momento dell'affidamento dell'incarico. In altre parole, dopo l'abolizione della possibilità dell'autodichiarazione, è necessario pretendere dal proprietario l'attestato in questione già al momento dell'incarico atteso che dovrà essere pubblicizzata anche l'esatta situazione energetica.

Se poi il proprietario non fornisce o comunque non intende, tramite un tecnico, acquisire notizie sulle prestazioni energetiche dell'immobile in vendita o locazione l'agente immobiliare non può certo essere tenuto a indagini tecniche sull'immobile: tale carenza informativa, però, potrebbe compromettere la conclusione dell'affare. Del resto è necessario considerare che si è introdotto l'obbligo di indicazione dell'indice di prestazione energetica negli annunci commerciali di vendita degli edifici, senza tuttavia indicarne le sanzioni, la cui definizione è stata emanata solo da poche regioni, mentre nelle regioni che non lo hanno fatto non si sono sortiti gli effetti desiderati. Si rende necessario, perciò, un nuovo intervento legislativo volto a introdurre sanzioni omogenee ed estendere gli obblighi anche ai contratti di locazione, come previsto, del resto, dalle direttive europee.

Nel frattempo il mediatore deve comportarsi in modo da non ingenerare equivoci sulla veridicità delle notizie ricevute sulle prestazioni energetiche, non potendosi limitare a riferirle e menzionarle negli annunci pubblicitari senza averne controllato la rispondenza a realtà e senza neppure effettuare tale precisazione.

Si può, quindi, affermare che il generale dovere di correttezza, cui fa riscontro l'affidamento della parte nella veridicità delle affermazioni del mediatore sullo stato e sulle caratteristiche essenziali dell'immobile, gli impone d'informare chi sia interessato all'acquisto della propria inconsapevolezza in ordine alla verità di quanto egli affermi, chiarendo che le notizie fornite sono incontrollate.

In caso contrario, il contraente non informato potrebbe far valere, ai sensi della disposizione contenuta nell'art. 1218 cod. civ., l'inadempimento del mediatore rispetto all'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 1759 dello stesso codice, per rifiutarsi di pagare la provvigione o richiedere la restituzione di quella eventualmente corrisposta. Inoltre, potrebbe pretendere anche il risarcimento dei danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento del mediatore.

Certificazione di edifici condominiali: un nuovo obbligo per l'amministratore

In caso di edificio condominiale, l'art. 6, comma 2, chiarisce che la certificazione deve riguardare il singolo appartamento. Tuttavia, ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs. 192/2005, la certificazione per gli appartamenti di un condominio può fondarsi, oltre sulla valutazione dell'appartamento interessato, sulla valutazione di un altro appartamento rappresentativo dello stesso condominio e della stessa tipologia o su una certificazione comune dell'intero edificio, per i condomini dotati di un impianto termico comune.

Tale ricostruzione del disposto dell'art. 6 del D.Lgs. 192/2005 ha trovato sostanziale conferma anche nelle Linee guida nazionali per la certificazione energetica.

È quindi previsto un procedimento semplificato per il rilascio dell'attestato di certificazione energetica relativo a un appartamento facente parte di un edificio condominiale: in questo caso il certificatore anziché procedere alle specifiche valutazioni riguardanti la singola unità, necessarie ai fini della certificazione energetica, potrà molto più semplicemente rilasciare l'attestato fondandosi sulle valutazioni già compiute, qualora le stesse riguardino altro appartamento, facente parte dello stesso condominio e avente caratteristiche tipologiche (e strutturali) identiche o riguardino l'intero edificio condominiale e lo stesso sia dotato di impianto termico comune (resta esclusa pertanto detta procedura semplificata per i condomini i cui singoli appartamenti siano dotati di impianto termico autonomo). A tale ultimo proposito l'ultimo capoverso del par. 7.5 dell'allegato A del D.M. 26 giugno 2009 stabiliva che «è fatto obbligo agli amministratori degli stabili di fornire ai condomini le informazioni e i dati necessari».

Il D.M. 22 novembre 2012 ha sostituito la precedente frase con il seguente periodo «è fatto obbligo agli amministratori degli stabili e ai responsabili degli impianti di fornire ai condomini o ai certificatori, da questi incaricati, tutte le informazioni e i dati edilizi e impiantistici, compreso il libretto di impianto (o di centrale) per la climatizzazione, necessari alla realizzazione della certificazione energetica degli edifici».

Quanto sopra trova conferma con quanto previsto dalla legge di riforma del condomino secondo cui l'amministratore deve conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico-amministrativo dell'edificio e del condominio (art. 1130 n. 8, in vigore dal 18 giugno 2013).

Del resto, proprio perché il rapporto che lega l'amministratore ai condomini si può inquadrare nel mandato con rappresentanza ancorché con caratteristiche del tutto peculiari, il potere di ottenere dall'amministratore del condominio l'esibizione dei documenti sopra detti spetta ai condomini in qualunque momento, purché l'esercizio di tale potere, sia contrario a principi di correttezza (previo appuntamento) e i relativi costi siano assunti dai condomini richiedenti.

Impiantistica



Gli aggiornamenti normativi sui quadri BT a garanzia della sicurezza elettrica

E' stato compiuto un altro passo nell'ampio periodo di transizione tra la "vecchia" edizione delle norme quadri di bassa tensione CEI EN 61439-1 e CEI EN 61439-2 e le nuove edizioni, pubblicate nel 2012. Anche il corpo normativo di riferimento per i quadri di media tensione ha visto numerosi aggiornamenti negli ultimi anni. Le novità introdotte non sono state poche ed è importante sfruttare, per tutti gli operatori coinvolti nel settore, questo periodo per completare l'adeguamento dei propri prodotti (costruttori) piuttosto che delle proprie specifiche (progettisti di impianti). Il comitato tecnico CEI che ha il compito di preparare le norme riguardanti la grossa apparecchiatura come gli interruttori, gli interruttori di manovra, i contattori, gli avviatori, i sezionatori, le sbarre e ogni apparecchiatura assiemata di manovra, a eccezione di quelle per uso domestico e similare è il CT 17. La necessità di continui aggiornamenti normativi è rimasta legata, in gran parte, alle esigenze di armonizzazione del mercato europeo. Alla pubblicazione di una norma EN, infatti, devono essere ritirate tutte le norme nazionali in contrasto, cosa che non avviene al livello precedente dei documenti di armonizzazione.

Cristina Timò, Silvia Berri, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 30.04.2013, n. 81

Tra i prodotti oggetto della normativa di riferimento rientrano le apparecchiature di manovra e di comando ad alta tensione, superiore a 1 kV c.a. e 1,5 kV c.c., e per assiemati di apparecchi con isolamento in gas, combinazioni di una o più parti di apparecchiature a tensione superiore a 1 kV c.a., con i dispositivi di comando associati, di misura, di segnalazione, di protezione, di regolazione ecc.

All'interno del CT 17 sono gestite le richieste di deviazioni nazionali alle norme europee in caso di apparecchiature che comportano involucri in pressione per l'allineamento ai regolamenti vigenti in Italia.

Inoltre, sono analizzati criticamente alcuni aspetti normativi particolari, quali:

- la recente pubblicazione della prima edizione della norma CEI EN 61439-3, "Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione (quadri BT)", Parte 3, "Quadri di distribuzione destinati ad essere manovrati da persone comuni (DBO)";
- i ruoli e le responsabilità dei diversi attori coinvolti a vario titolo nella realizzazione del quadro;
- le interfacce tra queste figure che, di fatto, sono tradotte nella definizione e nella condivisione delle caratteristiche nominali dei quadri.

Quadri BT

Le caratteristiche nominali di un quadro, come del resto quelle di qualsiasi componente di impianto, sono il sottoinsieme minimo di informazioni tecniche utilizzato dal progettista dell'impianto per individuare il prodotto adatto alla specifica applicazione (ovvero all'impianto considerato) e utilizzato dal costruttore per specificare il quadro secondo le indicazioni della norma. E' ovviamente opportuno che le caratteristiche nominali siano, oltre che note, chiare, univocamente specificate e condivise.

Prima della serie CEI EN 61439, le norme sui quadri elettrici BT erano tutte dello stesso livello, la nuova struttura ha stabilito, invece, formalmente, ma con diverse implicazioni pratiche, relazioni di dipendenza fra i documenti:

- la norma CEI EN 61439-1 contiene le regole generali, alle quali le norme particolari devono fare riferimento senza stravolgerne il significato, allo scopo di armonizzare le prescrizioni di carattere generale sui quadri;
- la norma CEI EN 61439-1 non è una norma di prodotto, ossia da sola è inapplicabile, quindi, nessun quadro potrà esserne dichiarato conforme;
- la conformità di un quadro deve essere dichiarata con riferimento alla norma particolare applicabile, per esempio, CEI EN 61439-2 per i quadri di potenza, mentre la conformità alla norma generale rimane implicita.

Dal momento che un quadro di norma può avere più circuiti, le caratteristiche nominali devono essere riferite, eventualmente, a uno o più circuiti.

Le caratteristiche nominali di un quadro sono:

- la tensione nominale (U_n);
- le tensioni nominali di impiego dei circuiti (U_e);
- la tensione nominale di tenuta a impulso (U_{imp});
- la tensione nominale di isolamento (U_i);
- la corrente nominale del quadro (I_n);
- la corrente nominale di ogni circuito (I_{ne});
- la corrente nominale ammissibile di picco (I_{pk});
- la corrente nominale ammissibile di breve durata (I_{ew}) e relativa durata;
- la corrente nominale di cortocircuito condizionata (I_{ee});
- la frequenza nominale (f_n);
- il fattore nominale di contemporaneità (RDF);
- il grado di protezione IP;
- il grado di inquinamento;
- i modi di collegamento a terra;
- l'installazione all'interno e/o all'esterno;
- il quadro fisso o mobile;
- l'utilizzo da parte di persone esperte/avvertite o comuni;
- la classificazione della compatibilità elettromagnetica (EMC);
- le condizioni speciali di servizio;
- la configurazione dell'involucro, per esempio, quadro chiuso, aperto ecc.;
- la protezione contro l'impatto meccanico (grado IK);
- il tipo di costruzione, ovvero quadro in esecuzione fissa o con parti asportabili;
- le misure (addizionali) di protezione contro lo *shock* elettrico;
- le dimensioni esterne e le masse.

Caratteristiche più recenti

Corrente nominale di un circuito del quadro (I_{ne})

La corrente nominale di un circuito del quadro è la corrente che un circuito è in grado di portare senza che la sovratemperatura nelle diverse parti del circuito superi, nelle condizioni di prova stabilite, i limiti specificati dalla norma.

Nell'assegnare la corrente nominale a un circuito, il costruttore considera le caratteristiche nominali dei componenti elettrici incorporati in relazione alla collocazione e all'impiego degli stessi.

Corrente nominale del quadro (InA)

La corrente nominale del quadro (che non era menzionata della norma EN 60439-1) è definita nella norma CEI EN 61439-1 come la più piccola tra:

- la somma delle correnti nominali dei circuiti di entrata che funzionano in parallelo;
- la corrente complessiva che le sbarre principali sono in grado di distribuire nella specifica configurazione del quadro.

Fattore nominale di contemporaneità (RDF - Rated Diversity Factor)

Il fattore nominale di contemporaneità è il fattore moltiplicativo delle correnti nominali dei circuiti di uscita per ottenere le massime correnti con le quali gli stessi possono essere caricati in modo continuativo e contemporaneamente.

Il fattore di contemporaneità può essere applicato a tutto il quadro o a una sua parte.

Protezione contro gli impatti meccanici (codice IK)

Il sistema di codifica IK è stato standardizzato in sede internazionale per indicare la resistenza agli urti di un qualsiasi involucro compreso quello di un quadro.

Il numero da uno a dieci che segue le lettere IK è correlato all'energia di impatto alla quale l'involucro resiste mentre le modalità di prova sono stabilite nelle norme CEI EN 50102 (CEI 70-3) e CEI EN 60068-2-75 (CEI 104-1).

Compatibilità elettromagnetica (EMC)

La direttiva cosiddetta "compatibilità elettromagnetica" (2004/108/ CE) non è applicata alle apparecchiature che, per loro natura e caratteristiche fisiche:

- non sono in grado di generare o contribuire a generare emissioni elettromagnetiche che superano un livello compatibile con il regolare funzionamento delle apparecchiature radio e di telecomunicazione e di altre apparecchiature;
- funzionano senza deterioramento inaccettabile anche in presenza delle perturbazioni elettromagnetiche abitualmente derivanti dall'uso al quale sono destinate.

Quindi, tra i componenti di un quadro, l'involucro, la carpenteria, le sbarre, i cavi, i morsetti e i supporti non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2004/108/CE, anche se il costruttore del quadro, nella scelta e nell'installazione dei componenti da incorporare (compresi eventuali dispositivi elettronici), non può non tenere presente tanto la mutua compatibilità, quanto la compatibilità con l'ambiente di installazione del quadro.

La condizione ambientale A o B (secondo la normativa vigente nel settore EMC), per la quale il quadro è adatto, deve essere indicata, quindi, dal costruttore del quadro tra i dati nominali, pena il rischio di un non corretto funzionamento qualora il quadro (prodotto) sia installato in un impianto con livelli di EMC diversi.

Norma CEI EN 61439-3

La norma CEI EN 61439-3, "Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione (quadri BT)", Parte 3, "Quadri di distribuzione destinati a essere manovrati da persone comuni (DBO)", è stata recentemente pubblicata in sostituzione della norma CEI EN 60439-3, "Apparecchiature assiemate di protezione e manovra destinate a essere installate in luoghi dove personale non addestrato ha accesso al loro uso - quadri di distribuzione (ASD)".

I vecchi quadri ASD hanno cambiato nome in DBO mentre l'oggetto è rimasto sostanzialmente lo stesso, ovvero quadri destinati a essere manovrati da persone comuni.

Ai sensi della norma generale CEI EN 61439-1, i quadri chiusi devono avere un grado di protezione almeno IP2X, mentre la norma CEI EN 61439-3 ha imposto un grado di protezione IP2XC, ovvero un filo rigido che simula un attrezzo lungo 10 cm e con diametro di 2,5 mm che non deve poter entrare in contatto con parti in tensione. Il grado di protezione IP2X è considerato sufficiente, invece, anche dalla norma CEI 64-8 per la protezione delle persone in ambiente ordinario.

Quadri MT

La scelta di queste apparecchiature, nel caso di cabine alimentate direttamente dall'azienda distributrice, deve essere effettuata rispettando le condizioni dettate dalla norma CEI 0-16 pure recentemente aggiornata.

Per la scelta e il dimensionamento preliminare delle apparecchiature è necessario disporre principalmente dei seguenti dati:

- la tensione nominale e i livelli di isolamento (kV);
- la corrente nominale (A);
- la massima corrente di cortocircuito (kA);
- la potenza e il numero dei trasformatori (kVA);
- il numero e la frequenza di manovre necessarie per l'esercizio;
- il tipo di installazione e la configurazione;
- il tipo di comando;
- il tipo di accessori.

In generale, quindi, la consistenza delle apparecchiature dipende dalla configurazione elettrica occorrente e lo scopo è quello di realizzare le condizioni necessarie per le differenti situazioni di esercizio.

Responsabilità e ruoli

Nella realizzazione e messa in servizio di un quadro è possibile individuare più soggetti con responsabilità e ruoli diversi anche se, frequentemente, più ruoli sono assunti da uno stesso soggetto. Le norme della nuova serie lo fanno più chiaramente di quanto non avvenisse in passato:

- il committente/utilizzatore;
- il progettista dell'impianto;
- i costruttori e i progettisti dei diversi componenti incorporati nel quadro, comprese le sbarre e la carpenteria;
- il progettista del quadro che spesso appartiene all'organizzazione del costruttore (assemblatore) dello stesso;
- l'installatore dell'impianto e del quadro.

E' opportuno premettere che il progettista dell'impianto, salvo accordi contrattuali diversi, non è di norma il progettista del quadro (che non è un impianto ma un prodotto componente l'impianto) e che la documentazione tecnica da questo prodotta (schema unifilare del quadro ecc.) non sono il progetto del quadro ma la sua specificazione tecnica per l'acquisizione.

I costruttori dei componenti incorporati, oltre alla conformità alla relativa norma (di prodotto), devono indicare le condizioni e i limiti del componente all'interno del quadro al fine di consentirne una corretta incorporazione. Un esempio potrebbero essere i criteri per il declassamento della corrente nominale di un interruttore utilizzato in un quadro la cui temperatura è superiore a quella specificata nella norma di prodotto degli interruttori.

Nel caso specifico delle sbarre e delle carpenterie lo stesso schema risulta, in questo momento, di più difficile (ma non impossibile) applicazione dal momento che non sono ancora disponibili le norme specifiche di questi componenti, ma può essere fatto riferimento alle sole norme dei quadri.

A meno che non si tratti di un sistema costruttivo prestabilito (sistema completo di montaggio in *kit*), il ruolo del progettista e del costruttore del quadro non può essere esaurito nel mettere insieme singoli componenti, pur a norma, senza preoccuparsi delle mutue influenze. La conformità dei singoli componenti, infatti, non è di per sé condizione sufficiente a garantire il risultato finale dell'insieme, bensì solo necessaria dal momento che, come anche il buon senso tecnico consiglia, gli stessi devono essere correttamente coordinati per poter funzionare regolarmente insieme.

Al di là delle diverse figure che, oltre a queste, possono concorrere in pratica alla realizzazione di un quadro, ovviamente in ogni specifico caso formalmente è gioco forza che il costruttore del quadro, ovvero quello identificato sulla targa, sia unico.

Talvolta questo ruolo è assunto forzatamente, dall'installatore dell'impianto che materialmente assembla il quadro, più spesso dal cosiddetto quadrista.

Per identificare chiaramente i vari ruoli, nel caso dei sistemi di quadri prestabiliti che consentono di costruire un quadro a partire da un catalogo di componenti sciolti componibili in numerose varianti, la norma CEI EN 61439-1 ha introdotto la figura del costruttore "originale", ovvero quello che ha realizzato e verificato il progetto originale di uno specifico quadro.

In ogni caso, il responsabile del quadro elettrico è il suo costruttore. Se l'installatore ha realizzato il quadro ha assunto il ruolo di costruttore e la responsabilità di dichiararlo conforme alla norma.

Ultimi, ma non per importanza, sono i ruoli e le responsabilità del committente che, senza dover entrare nel dettaglio tecnico, deve essere in grado di definire e di comunicare le proprie esigenze e le funzionalità che richiede.



Soluzioni e tecniche per l'isolamento acustico

Nei confronti della rumorosità all'interno degli organismi edilizi, la progettazione deve prospettare le soluzioni tecnologiche e architettoniche capaci di realizzare le condizioni per il benessere acustico degli occupanti.

In virtù di questo, i professionisti della progettazione, le imprese e la produzione edilizia, hanno approfondito la ricerca nel campo dei materiali e della tecnica per la protezione acustica degli edifici.

Alfredo Pesce, Ivan Meo, Angelo Pesce, Marta Jerovante, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare (Quaderno), 30.04.2013, n. 1

Per attenuare l'onda sonora e quindi la trasmissione del rumore, vengono impiegati diversi materiali fonoassorbenti che sfruttano la dinamica della riflessione, cercando di intrappolare il suono in un percorso che progressivamente lo attenua prima di restituirlo di rimbalzo nell'ambiente. Lo smorzamento è tanto maggiore quanto l'ostacolo sarà capace di lasciarsi sollecitare dinamicamente dall'onda sonora, vibrando con essa e assorbendo meccanicamente la sua intensità. Esempi sono i sistemi di smorzamento a *baffles*, pannelli di materiale fonoassorbente sospesi a soffitto e disposti parallelamente tra loro, ma in modo sfasato, o le pannellature a soffitto o a parete (soluzioni meno efficaci ma più accettabili sotto il profilo estetico). Non è possibile parlare di materiali fonoisolanti così come si parla di materiali fonoassorbenti, ma si può comunque parlare di *strutture con elevato potere fonoisolante*. Nel momento in cui risulti necessario creare un isolamento acustico tra due ambienti, si deve prevedere l'inserimento di materiali fonoisolanti all'interno della struttura muraria.

Il benessere acustico all'interno degli edifici viene garantito, come già anticipato, dalla corretta progettazione e successiva verifica delle prestazioni dei vari componenti che costituiscono la facciata e le partizioni interne orizzontali e verticali. In particolare, per garantire protezione adeguata nei confronti dei rumori generati, sia dentro che fuori dall'edificio, devono essere soddisfatti requisiti minimi dei componenti in termini di:

- isolamento acustico delle facciate verso i rumori esterni;
- isolamento acustico delle partizioni interne orizzontali e verticali verso i rumori aerei interni;
- isolamento acustico delle partizioni interne orizzontali verso i rumori impattivi;
- isolamento acustico verso i rumori degli impianti.

PROTEZIONE ACUSTICA DEGLI EDIFICI

Isolamento acustico delle facciate	intese come insieme di elementi di tamponamento ed elementi finestrati
Isolamento acustico dei divisori orizzontali e verticali e dei tetti	migliorabile con l'applicazione o l'inserzione di materiali a elevata resa acustica o con soluzioni tecniche di pari valenza
Isolamento al calpestio delle solette	anche attraverso pavimenti galleggianti o soluzioni equivalenti

Basso livello di emissione degli impianti sanitari	anche attraverso la scelta di componenti a basso rumore intrinseco
Riduzione delle emissioni rumorose degli impianti di servizio	ascensori, autoclavi ecc.

Pareti esterne e divisorie, finestre e cassonetti per avvolgibili

- **Le pareti esterne**

Per le pareti perimetrali, diverse sono le soluzioni che possono garantire ottimi livelli di isolamento acustico. È possibile rivestire la parete con pannellature di materiale fonoassorbente, ma le performance migliori in termini di isolamento, si ottengono con la realizzazione di manufatti *ad hoc*, di forma regolare e finitura di pregio che, mediante filari di laterizi *microforati*, intrappolano il suono all'interno, smorzandolo progressivamente. Su queste pareti si prevede l'inserimento di materiali fonoisolanti all'interno della struttura muraria. Se poi si vuole migliorare l'isolamento senza appesantire eccessivamente la struttura, conviene costruire pareti doppie, con interposto uno strato d'aria. Le due superfici non devono essere rigidamente collegate e l'intercapedine deve essere di almeno 4 cm, cosicché il potere fonoisolante tenda alla somma dei poteri delle due partizioni considerate separate. A volte conviene introdurre nello spazio vuoto materiale fonoassorbente per eliminare le riflessioni interne.


Tuttavia, la prestazione globale della parete viene condizionata anche dalla presenza di altri elementi costruttivi (serramenti, superfici vetrate, cassonetti per avvolgibili); nel caso dei serramenti, per esempio, bisogna tenere presente anche altri fattori: la prestazione del componente in sé, la messa in opera, la sigillatura, il dettaglio costruttivo del vano, il materiale. L'impiego di vetri isolanti pesanti ed elastici, una buona tenuta ermetica e una posa in opera eseguita a regola d'arte, sono i criteri più significativi per ottenere un buon livello di isolamento acustico della finestra. Lo studio delle pareti, rispetto alle sollecitazioni vibro-acustiche, considera il comportamento dinamico delle pareti monostrato e di quelle multistrato. A titolo esemplificativo: le murature a doppio strato offrono picchi di performance alle alte frequenze, mentre le monofilare mostrano un andamento più equilibrato a tutte le gamme di frequenza comprese tra 100 a 5.000 Hz. L'isolamento vibro-acustico delle pareti multistrato risulta legato alle proprietà di ogni singolo strato e alla natura delle connessioni; tuttavia, anche se non sussistono dei legami strutturali, le sollecitazioni dinamiche irradiate attraverso l'intercapedine da uno strato sono trasmesse per via aerea agli altri strati che le propagano nello spazio confinante. Per ovviare a questo problema, ogni strato della parete dovrà vibrare indipendentemente dallo strato successivo e l'intercapedine esistente tra i vari strati dovrà avere uno spessore sufficientemente elevato ed essere parzialmente o totalmente riempita con materiale fonoassorbente (solitamente pannelli a elevata densità, in lana di vetro o lana di roccia) per contenere l'effetto dovuto alla risonanza dell'intercapedine.

Al fine di migliorare gli effetti di questa "barriera acustica" per frequenze maggiori ed evitare questi fenomeni di risonanza o di coincidenza delle onde sonore, si può apportare una variante utilizzando materiali differenti o impiegare gli stessi materiali ma con spessori diversi. L'inserimento, poi, di materiale a elevata porosità all'interno dell'intercapedine, contribuirà a innalzare il livello fonoisolante dell'intero sistema edilizio ed evitare i fenomeni di risonanza del rumore.

- **Le pareti divisorie**

L'esperienza quotidiana di chi vive in appartamento o in case a schiera che presentano pareti divisorie in comune con altre unità, dimostra come uno dei problemi più lamentati sia il disagio provocato dai rumori attraverso le partizioni verticali. Il divisorio isolato acusticamente, è composto da una doppia tramezza in laterizio alleggerito dello spessore di 8 cm con intonaco su ambo i lati di 1,5 cm e 5 cm di lana di roccia, a riempimento dell'intercapedine (figura 1).

FIGURA 1- Esempio di parete divisoria con doppio filare e strato di lana di roccia in intercapedine.



Al fine di migliorare ulteriormente le prestazioni acustiche della struttura, è consigliabile costruire le due tramezze con differente spessore o, in alternativa, massa diversa, in modo da non far coincidere le due frequenze di risonanza dei rispettivi elementi. Il divisorio così costruito garantisce un valore dell'indice del potere fonoisolante (R_w) di ben 57 dB.

Tutte le partizioni verticali tra ambienti abitabili di distinte unità immobiliari andrebbero dimensionate per raggiungere un potere fonoisolante apparente di almeno 50 dB, una volta messe in opera.

Tuttavia, è ormai pensiero comune e condiviso che questo limite è tutt'altro che un limite di confort. Spesso accade che a interventi di isolamento acustico sulle partizioni interne, non corrisponda un effettivo risultato di benessere acustico, pur rispettando i livelli previsti dalla normativa.

Tali esperienze dovrebbero imporre di procedere sempre a rilievi fonometrici prima di esprimere qualsiasi giudizio tecnico in merito al grado di isolamento acustico di una partizione. Solo un'attenta analisi strumentale sullo stato di fatto dei luoghi, effettuata da tecnici specializzati, consente di individuare la natura dell'eventuale trasmissione sonora e le problematiche tecniche connesse, con la corretta valutazione degli interventi necessari alla risoluzione del disagio (tabella 1).

- **I rivestimenti delle pareti**

Nel caso in cui si proceda al rivestimento di una parete con materiale isolante (per esempio con pannelli di fibre di legno mineralizzate), è consigliabile utilizzare giunti di ancoraggio (figura 2) che, a differenza del tradizionale incollaggio, riducono la trasmissione sonora, consentendo al pannello di conservare una maggiore elasticità, cui è associata una maggiore dissipazione dell'energia sonora.

Inoltre, assume particolare rilevanza la presenza dello strato di intonaco che fornisce un significativo contributo al potere fonoisolante complessivo della parete, specie alle alte frequenze (oltre i 1.000 Hz), grazie all'effetto sigillante delle porosità e delle fessure presenti, oltre a garantire un aumento della massa areica (rapporto tra la massa m e l'area A del materiale) dell'intera struttura.

TABELLA 1- Problematiche inerenti le pareti divisorie e rimedi.

<p>Stratigrafia non idonea</p>	<p>Problema Spesso le partizioni verticali formate da pareti monolitiche in laterizio porizzato di spessore 25 o 30 cm (o da pareti stratificate in doppio tramezzo tradizionale di spessore 8 cm con intercapedine di qualche cm di aria o di polistirene) presentano in opera poteri fonoisolanti apparenti pari a 45 dB (al di sotto della soglia garantita, quindi non a norma).</p> <p>Procedura - Esame delle stratigrafie delle partizioni; - analisi dello schema distributivo delle unità immobiliari interessate e di quelle confinanti; - individuato il problema, si passa alla bonifica acustica.</p> <p>Intervento - Applicazione di sistemi a secco, costituiti da contropareti con struttura e lastre in cartongesso ad alta densità, accoppiate a membrane polimeriche massive fonoimpedenti e intercapedine riempita a saturazione con fibra di poliestere.</p> <p>Risultato - La soluzione risulta poco invasiva, rapida ed economica (trattandosi di unità abitata); - la stratigrafia è stata limitata nello spessore per evitare eccessive riduzioni di volume; - ripristino dei requisiti fonoassorbenti previsti dalla normativa.</p>
<p>Ponti acustici</p>	<p>Problema Scarso isolamento acustico di partizioni, dovuto non alla prestazione della parete in sé, ma alla presenza di più o meno evidenti percorsi di trasmissione laterale. Un esempio è rappresentato da pareti divisorie di ambienti a copertura lignea, con passaggio di rumori e quindi livelli fonoisolanti molto al di sotto dei 50 dB non dipendenti dalla parete stessa. L'eliminazione del ponte acustico non è di facile attuazione.</p> <p>Procedura - È possibile individuare solo i ponti acustici macroscopici, per i quali è possibile intervenire sulle vie di trasmissione diretta; - per l'individuazione di quelli non macroscopici, va impiegata la tecnica dell'intensimetria, che determina la grandezza scalare della pressione sonora trasmessa e ne fornisce la mappatura vettoriale (consente cioè lo studio della distribuzione puntuale del rumore, individuando fori, aperture, tracce di impianti o anomalie costruttive).</p>

Intervento


- Per eliminare il ponte termico, è necessario per così dire "scollegarlo" dal nodo muratura-solaio;
- lo si può ridurre con l'apposizione di strisce di vari materiali di diverso spessore (tipo taglia-muro), o materiali troppo rigidi (tipo legno-magnesite o altro);
- con l'inserimento di un sistema antivibrante anelastico alla base della muratura, la vibrazione prodotta dal rumore che scarica con grande massa su una sezione piccola, viene rallentata;
- alla base della parete in laterizio viene posta una striscia di materiale antivibrante (gomma sintetica elastomerica non porosa di adeguata elasticità e resistenza alla compressione) che riduce sensibilmente la trasmissione per via laterale del rumore.

Risultato

- La nuova scanalatura consente un appoggio per il 40% della superficie di contatto con il solaio aumentandone il potere del solidarizzante;
- l'inserimento di uno strato di materiale elastico sul contorno di una delle due pareti o di una doppia parete, determina un miglioramento dell'indice fonoisolante;
- il costo dell'intervento è molto contenuto.

Fonte: indicazioni estrapolate da www.isolamentoacusticomi.it e www.acusticasistemi.it.

FIGURA 2 - Parete rivestita con pannelli in fibra di legno fissati con giunti di ancoraggio.



• Serramenti e vetri

Un importante elemento che influisce sulle prestazioni acustiche di una parete, è certamente il serramento esterno che deve garantire caratteristiche di ermeticità al passaggio dell'aria. A tal fine, è necessario porre attenzione agli elementi costituenti il serramento e che possono pregiudicarne le caratteristiche e le prestazioni, ossia al giunto tra telaio e parete, alle battute tra telaio fisso e quello mobile e al giunto tra telaio mobile e vetro. Un telaio, per essere considerato di buona fattura, deve avere perlomeno il doppio battente e la doppia guarnizione, allo scopo di contenere le componenti di rumore in alta frequenza (figura 3). Se presenta queste caratteristiche, l'elemento che differenzia maggiormente il valore di isolamento acustico del serramento è la superficie vetrata. A oggi, tutti i serramenti di nuova produzione presentano vetri a doppio strato o vetrocamera in grado di garantire innanzitutto il contenimento della dispersione termica. Dal punto di vista acustico, l'elemento stratificato è un elemento complesso, in cui lo spessore della lastra e la larghezza dell'intercapedine hanno un ruolo fondamentale: basti considerare che un'intercapedine d'aria di 2-4 cm produce un miglioramento del potere fonoisolante di 4 dB, mentre un'intercapedine di 10 cm può determinare un miglioramento anche di 9 dB, a parità di

massa areica. Tuttavia, non essendo possibile aumentare oltre un certo limite la larghezza dell'intercapedine per via del conseguente sovradimensionamento del telaio, si aumenta lo spessore della lastra di vetro.

È importante che le due lastre di vetro abbiano spessori differenti, in modo che la caduta del potere fonoisolante, in corrispondenza della frequenza critica di una lastra, sia compensata dal mantenimento delle prestazioni acustiche dell'altra.

FIGURA 3 - Esempio di serramento con vetrocamera.




FIGURA 4 - Esempio di cassonetto per avvolgibile con cielino rimovibile.



Il potere fonoisolante del sistema finestra costituisce un'informazione essenziale per determinare la prestazione acustica dell'involucro edilizio. I fenomeni di risonanza e coincidenza, infatti, riducono notevolmente le capacità fonoisolanti dei vetri, condizionando eventualmente la prestazione del serramento nel suo complesso; tuttavia, anche altri elementi interagiscono con la parte vetrata e sono il telaio (tipologia e materiale) e la permeabilità all'aria.

Le caratteristiche qualitative del serramento, dunque, possono essere migliorate sotto l'aspetto del potere fonoisolante, intervenendo sulle seguenti variabili:

- aumentare e variare lo spessore e il tipo dei vetri;
- aumentare lo spessore della camera d'aria;
- riempire la camera con gas pesanti;
- disaccoppiare i telai.

• Cassonetti degli avvolgibili

Come detto, importante è la scelta del serramento al fine di garantirsi un adeguato valore di isolamento acustico, ma spesso si trascura un elemento correlato che costituisce il vero punto di criticità dell'intera struttura. È il caso dei cassonetti degli avvolgibili i quali, a causa della ridotta massa areica delle pannellature e del foro attraverso il quale scorre la tapparella, offrono una scarsa barriera di protezione al rumore proveniente dall'esterno (figura 4).

A tale scopo, è necessario rivestire la parte interna del cassonetto con materiale fonoisolante o, in alternativa, utilizzare una doppia pannellatura anche se, in quest'ultimo caso, si deve prestare attenzione a non appesantire eccessivamente la struttura.

Il cassonetto non isolato, infatti, è un problema reale a cui però non sempre viene data la giusta importanza. Nel 90% dei casi il corpo cassonetto è in legno, in rari casi con guarnizioni, quasi sempre senza alcuna sigillatura con inevitabile scarsa tenuta all'aria, oltreché al rumore. Lo scarso potere coibente del cassonetto può essere risolto essenzialmente inserendo del materiale isolante e le dispersioni per scarsa tenuta all'aria, possono essere risolte solo ed esclusivamente mediante un'accurata posa del corpo cassonetto che preveda una perfetta sigillatura dei bordi.

La soluzione migliore sarebbe la completa sostituzione del corpo cassonetto, applicandone uno di rivestimento o uno completamente nuovo. In linea di principio è sempre preferibile sostituire i vecchi cassonetti e provvedere anche alla sostituzione delle tapparelle oltre che degli accessori per la movimentazione.

Nei casi in cui si installano serramenti e vetri molto performanti dal punto di vista acustico, sarebbe meglio prevedere anche un sistema di coibentazione acustica del cassonetto, onde evitare di rendere vana l'innovazione. Il cielino non garantisce l'isolamento acustico e spesso, forti del potere fonoisolante del vetro (pari a 45 dB), si trascura un aspetto di fondamentale importanza.

I cassonetti coprirullo costituiscono elementi comuni in gran parte degli edifici e si compongono di parti fisse e di parti rimovibili (coperchi frontali o cielini posti nella parte inferiore) necessarie per eseguire interventi di manutenzione dell'avvolgibile. Tali configurazioni comportano la presenza di fessure e, in generale, fanno sì che questi componenti siano spesso il punto debole dell'involucro edilizio relativamente alla trasmissione dei rumori esterni. Se di alluminio, sono causa principale del passaggio rumoroso proveniente dall'esterno e favoriscono non poco la dispersione del calore nel periodo invernale.

Solai, pavimenti e insonorizzazione dei tetti

- **Il solaio**

Il rumore prodotto per impatto sul pavimento, si trasmette in minima parte per via aerea mentre viaggia molto velocemente per via strutturale attraverso i vari elementi edili. Un colpo sul pavimento, un rumore provocato dal camminamento o dallo spostamento di una sedia o di un mobile in genere, innesca una serie di vibrazioni nella struttura portante dell'edificio che si propagano attraverso il calcestruzzo armato dei solai.

Per isolare i solai dal rumore di calpestio, è necessario posare un materassino al di sotto del pavimento e del massetto di finitura, realizzando quello che tecnicamente è chiamato "pavimento galleggiante" (che analizzeremo in seguito). In genere, il rumore proveniente attraverso il soffitto è il peggior problema di isolamento acustico. Per i soffitti, il sistema di isolamento si basa sullo stesso principio di quello delle pareti, offrendo un isolamento sia dai rumori aerei, sia dai rumori di impatto, anche se per questi non garantisce la stessa efficacia del pavimento galleggiante se non a scapito di un'elevata riduzione del volume del locale disturbato, e conseguente riempimento isolante raramente realizzabile. Il sistema basato sul fissaggio a soffitto di lastre in gesso rivestito, già accoppiate a lane minerali, non risulta così efficace come per le pareti dove lo stesso pannello prefabbricato è solo incollato; la presenza, nel caso del soffitto, delle inevitabili viti di fissaggio determina un legame rigido che riduce il beneficio acustico a soli 3-4 dB. Come per le pareti, i migliori risultati si ottengono con le lastre in gesso rivestito montate su telaio metallico che può essere montato a ridosso del soffitto per contenere al minimo il ribassamento oppure distanziato dal soffitto e sostenuto con appositi ganci metallici in sospensione (certamente più efficace rispetto al primo) (figura 5).


FIGURA 5 - Isolamento acustico a soffitto.

Immagine tratta da www.architetturaacustica.it.

In generale è un tipo di intervento riservato ai locali già abitati con isolamento insufficiente. Essendo una tipologia di intervento invasiva che riduce lo spazio abitabile, viene riservata ad alcuni locali dell'unità abitativa, in genere le camere da letto.

- **Il massetto e il pavimento galleggiante**

Il rumore da calpestio, cosiddetto di natura impattiva, è quel disturbo amplificato da uno scarso isolamento acustico dei solai. Questo tipo di rumore è solitamente frutto di un urto contro la superficie del pavimento che innesca delle vibrazioni dentro la struttura portante dell'edificio e che si propagano attraverso il calcestruzzo armato nei locali adiacenti e sottostanti. Il metodo più diffuso per contenere il livello di rumore da calpestio consiste nello stendere uno strato di materiale resiliente sul solaio nudo, al fine di creare una barriera di separazione fra la soletta e la caldana.

FIGURA 6 Materiale resiliente ripiegato sui fianchi fino all'altezza del pavimento.

In commercio esistono numerosi materiali adatti a tale scopo, il più diffuso è senza dubbio il sughero sebbene non sia il più efficace dato un indice di riduzione delle vibrazioni non dei migliori. La gomma dura, per esempio, è un materiale dalle caratteristiche meccaniche decisamente migliori, ma spesso viene tralasciata perché contrasta con i materiali sintetici. Indice di smorzamento delle vibrazioni (.) pari a 0,2 per il sughero (20% dell'energia meccanica viene dissipata) a fronte di un valore pari a 0,9 per la gomma dura. Un altro tipo di materiale estremamente efficace all'isolamento acustico dei pavimenti dai rumori da calpestio è la lana di vetro, trattata con uno speciale legante a base di resine termoindurenti (per esempio, un pannello di questo materiale dello spessore di 20 mm ha una rigidità dinamica pari a 8 MN/m³).

Ciò nonostante, al fine di assicurare la buona riuscita dell'intervento, è necessario assicurarsi che il materiale impiegato sia posto in opera correttamente. Spesso, infatti, sono trascurati importanti punti di trasmissione del rumore, primo fra tutti quello costituito dall'intersezione del solaio alle pareti laterali. Pertanto, allo scopo di contenere l'effetto di tali ponti acustici, è necessario che il materiale sia ripiegato anche sui fianchi, fino all'altezza del pavimento (figura 6).

Il "pavimento galleggiante", dunque, consiste nell'interporre tra solaio e pavimento uno strato di materiale elastico che funzioni da "molla" in grado di smorzare la vibrazione generata sul pavimento (rumore impattivo), attenuando così la componente che si propaga nella struttura e che si diffonderà poi nei locali adiacenti (figura 7).

Il pavimento galleggiante è tecnicamente indicato nel caso di nuove costruzioni, poiché con bassi costi si ottiene un pavimento con un ottimo isolamento al calpestio, a prescindere dal tipo di superficie calpestabile di finitura, che può essere sia rigida (marmo, granito, ceramica, gres porcellanato, cotto, legno ecc.) che resiliente (linoleum, gomma o moquette). Naturalmente se la pavimentazione è resiliente, il solaio possiede un migliore isolamento al calpestio.

FIGURA 7 -Pavimento cosiddetto galleggiante con strato di materiale elastico fra solaio e pavimento.




Immagine tratta da www.isolamentoacustico.it.

FIGURA 8 - Stratigrafia di un pavimento radiante.




Immagine tratta da www.surface-design.it.

Nel caso di costruzioni esistenti, per realizzare il pavimento galleggiante è necessario riportare a nudo la soletta portante; il materiale elastico ha la funzione di separare il solaio portante dal pavimento calpestabile, creando così un sistema oscillante che assorbe l'energia d'urto. L'attenuazione offerta da questo sistema dipende principalmente dal peso del massetto ripartitore e dalla rigidità dinamica del materiale isolante.

Quanto più è elevato il peso del massetto ripartitore e quanto più è elastico il materiale isolante, tanto migliore è la protezione dai rumori di calpestio offerta dal sistema galleggiante.

L'efficacia del materiale elastico dipende oltremodo dalla sua continuità sul solaio; è, infatti, indispensabile che non vi siano collegamenti del massetto con elementi costruttivi, pilastri portanti, pareti: è a tal proposito che si utilizza sempre una fascia perimetrale di basso spessore ma con elevate proprietà elastiche. Gli impianti elettrici, di aspirazione e di condizionamento, tubazioni idriche e di riscaldamento tradizionale, sono posati a diretto contatto del solaio portante e non possono essere inseriti nel massetto galleggiante (a eccezione dei moderni sistemi di riscaldamento a pavimento).

Il massetto dovrà essere realizzato con uno spessore minimo di 5 cm, e con sezione costante, perché in caso di riduzioni di spessore causate da tubazioni e impianti, si avrebbe una perdita da 2 a 9 dB rispetto alla soglia preventivata di isolamento acustico, oltretutto una inevitabile rottura, nel tempo, del massetto stesso.

In tal senso si consiglia, ove lo spessore a disposizione lo consenta, di realizzare sottofondi bistrato che prevedano un primo getto, generalmente con impasti cementizi alleggeriti per inglobare l'impiantistica e, a processo di indurimento concluso, si procede alla posa del materassino isolante e al successivo getto del massetto di finitura e pavimentazione finale.

Lo strato di livellamento sul quale si posa il materiale elastico deve essere piano e privo di asperità, con la necessaria consistenza onde evitare cedimenti dovuti all'insufficiente stabilità e/o alla scarsa resistenza alla compressione. Nel caso in cui non sia possibile realizzare un sottofondo bistrato, si procede alla stesura del materassino a diretto contatto con il solaio e al successivo getto del massetto di finitura. Questa modalità esecutiva, definita sottofondo monostrato, sottopone però lo strato resiliente a gravi rischi di lacerazione che possono comprometterne il funzionamento acustico. Nel caso, infatti, in cui il materassino venga posato sopra la rete impiantistica, frequente è il rischio di possibili perforazioni nei punti in cui le tubazioni si sovrappongono. In questi punti di criticità, inoltre, il materassino si distacca dal solaio perdendo la sua funzione elastica.

Se, invece, il tappetino elastico viene posto al di sotto della rete impiantistica, i punti di distacco dal solaio indubbiamente si riducono, anche se aumentano i rischi di lacerazione a opera dei tecnici installatori che provvedono al montaggio degli impianti.

L'introduzione sul mercato dei prodotti autolivellanti (premiscelati e non), ha velocizzato molto le fasi di messa in opera dei massetti, con notevoli vantaggi anche sul grado di finitura, sulla resistenza, sulla compattezza e sulla planarità della superficie di posa. Tuttavia, l'elevata densità, la rigidità e il getto in spessore ridotto (circa 3 cm) causano nei massetti autolivellanti uno strano comportamento meccanico (simile alle piastre) che rischia di compromettere la prestazione acustica del pavimento galleggiante. Per porre rimedio a questo problema si consiglia di utilizzare materiali resilienti specifici.

• **Pavimento radiante**

Nel caso di sistemi di riscaldamento a pavimento (pavimento radiante) è necessario prevedere la posa del materassino resiliente per l'isolamento acustico al calpestio (figura 8). I pannelli isolanti normalmente impiegati come supporto alla serpentina, infatti, non possiedono, nella maggior parte dei casi, valori di rigidità dinamica sufficientemente bassi da garantire un buon isolamento acustico. È necessario, quindi, inserire al di sotto del pannello un materassino acustico, assicurandosi di:

- desolidarizzare le scatole che contengono i collettori dalle pareti retrostanti, ricoprendole con uno strato di materiale elastico e fissandole a parete con tasselli in gomma;
- rivestire i tubi del riscaldamento con guaine in materiale elastico laddove i tubi dovessero forare il risvolto a parete del materiale resiliente;
- collegare i tubi di risalita a parete con le pareti retrostanti tramite collari in gomma e non rigidi.

(1)

• **Porte e soglie**

Per non compromettere l'isolamento acustico del pavimento galleggiante, occorre porre molta attenzione nella posa della fascia perimetrale (o del risvolto) in corrispondenza delle soglie delle porte di ingresso e delle porte finestre che danno ai balconi e, in generale, in corrispondenza dei falsi telai di tutte le porte. Anche in tali punti il materiale resiliente dovrà garantire la completa desolidarizzazione tra massetto cementizio ed elementi strutturali. Va anche detto che la porta in sé è veicolo di trasmissione sonora, per cui potrebbero attuarsi soluzioni *ad hoc* per insonorizzarle e renderle "impermeabili" al rumore, attraverso interventi di imbottitura che potrebbero risultare anche molto originali sotto l'aspetto estetico.


- **Isolamento acustico e insonorizzazione del tetto**

La copertura delle abitazioni deve essere considerata di fatto una facciata inclinata e quindi deve rispettare la misura in opera dell'isolamento acustico standardizzato di facciata, pari o superiore a 40 dB. Nelle prove in obliquo, rispetto alle prove in verticale, subentra una componente dovuta alla forza peso che contribuisce negativamente all'isolamento acustico determinando una perdita di isolamento alle frequenze medio basse. In definitiva, i valori R_w riferiti a coperture inclinate non sono esattamente parificabili a quelli di facciata. Per misurare effettivamente l'isolamento acustico di una copertura è necessario considerare il parametro $D_{2m,nT,w}$ che misura la capacità di una facciata di abbattere i rumori aerei provenienti dall'esterno. L'impiego di materiale isolante minerale è certamente la soluzione più efficace: si presenta come uno dei materiali più efficienti sul mercato grazie alle elevate performance termiche e acustiche, oltreché meccaniche, garantite nel tempo grazie alla sua struttura inorganica per oltre il 95%. Questa particolare struttura a celle aperte, come detto, conferisce ai prodotti ottime prestazioni con particolare riferimento all'isolamento acustico ai rumori aerei: traffico, pioggia, grandine ecc. (figura 9).

Come per le facciate in muratura, la capacità isolante di una struttura è funzione della massa. Il raggiungimento dei limiti normativi si rende più agevole quando si realizzano coperture pesanti costituite da solai in cemento o CLS che rendono la struttura sufficientemente rigida da impedire eventuali fenomeni di vibrazione della medesima e che sono la causa principale dell'abbattimento delle prestazioni fonoisolanti. Raggiungere un elevato isolamento acustico di strutture leggere è, invece, un serio problema. I dati di laboratorio, utili allo scopo di individuare modelli di calcolo predittivi sono, infatti, in numero molto ridotto e spesso realizzati su camere porta campione verticali. Tutte le stratigrafie di tetto, presentano comportamenti particolarmente differenti se valutati in laboratorio su porta campioni verticali piuttosto che in celle esterne inclinate. Nella cella esterna, infatti, subentra una componente di forza peso che contribuisce negativamente all'isolamento acustico determinando una perdita di isolamento alle frequenze medio basse. Va, inoltre, considerato come l'impiego del laterizio (coppi e tegole) determini un ulteriore peggioramento delle medio frequenze. In particolare, indipendentemente dalla densità superficiale, massiva o leggera, il posizionamento del laterizio determina un peggioramento dell'isolamento acustico della falda. La forza peso, inoltre, non viene considerata nei test di laboratorio su porta campioni verticali e ciò rappresenta la quasi totalità dei dati di laboratorio disponibili sul mercato. Questo peggioramento è tanto più accentuato quanto più si utilizzano coperture in laterizio pesanti. (2)

Una stratigrafia di copertura tradizionale in calcestruzzo o in laterocemento, è sufficientemente massiva per garantire il rispetto dei limiti di legge, mentre per le coperture in legno tale risultato non è scontato, a causa dell'eccessiva leggerezza del materiale unita alla possibile presenza di discontinuità costituite dalle linee di accostamento degli assiti o dei pannelli. La progettazione delle coperture in legno deve quindi essere rivolta ad appesantire, se possibile, la struttura oppure a prevedere specifiche stratigrafie formate da pannelli e isolanti in grado di fornire importanti prestazioni acustiche oltreché termiche sia invernali che estive.

FIGURA 9 - Isolamento all'estradosso di un tetto in legno ventilato.



È inserito un pannello rigido in lana di roccia non rivestito, a doppia densità, per incrementare le prestazioni acustiche. La struttura a celle aperte della lana di roccia, contribuisce significativamente al miglioramento delle prestazioni fonoisolanti della copertura su cui il pannello viene installato. Presenta, inoltre, elevata resistenza a compressione, è calpestabile ed è impiegato per l'isolamento termico, acustico e la sicurezza in caso di incendio. Nello specifico, il pannello Hardrock Energy in questione è prodotto dalla Rockwool Italia.

Immagine tratta da www.infobuild.it.

La presenza della camera di ventilazione, inoltre, necessaria per questioni termiche, crea un "corridoio" di comunicazione tra ambienti abitati sotto la medesima copertura, e nel caso in cui la direzione di ventilazione del tetto corra perpendicolarmente alle partizioni di separazione tra ambienti attigui di differente proprietà, la bonifica a posteriori del problema acustico risulta particolarmente complicata e intrusiva, perché il tamponamento acustico, ottenuto riempiendo completamente l'intercapedine con lana minerale o sintetica, impedisce la ventilazione della stessa. L'impiego di materiali isolanti fibrosi unito alla preventiva progettazione di coperture aventi direzione di ventilazione parallela allo sviluppo delle partizioni di separazione, consente la possibilità di intercettare buona parte della trasmissione laterale del rumore aereo. In tal caso, il taglio acustico ottenuto per riempimento completo con isolante fibroso dell'intercapedine di ventilazione in corrispondenza della linea di sviluppo della sottostante muratura divisoria, già preventivamente disposta parallelamente al senso di ventilazione, non interferirà con il corretto funzionamento della stessa. L'eventuale presenza di lucernari sulla copertura, come per le facciate, se non opportunamente valutata comprometterà l'isolamento acustico complessivo del sistema; anche in questi casi andranno quindi preferiti elementi trasparenti (infixo e vetro) aventi sufficiente valore dell'indice di potere fonoisolante.

Impianti idrici sanitari e di climatizzazione

Il D.P.C.M. 5 dicembre 1997, suddivide gli impianti tecnici in impianti a funzionamento continuo e impianti a funzionamento discontinuo (tabella 2).

TABELLA 2 - Gli impianti secondo il D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

Impianti a funzionamento continuo	- Sono quelli di riscaldamento, di condizionamento, gli autoclavi ecc.; - deve essere rilevato il livello continuo equivalente, che non deve superare i 25 dB(A).
Impianti a funzionamento discontinuo	- Sono gli impianti sanitari, gli ascensori ecc.; - deve essere misurato il livello massimo durante l'evento (costante di tempo slow), che non deve eccedere i 35 dB(A).
In entrambi i casi la rumorosità deve essere rilevata nell'ambiente dove è maggiormente avvertito il disturbo, purché diverso da quello in cui il rumore è generato.	

Nonostante una normativa più stringente in materia, il problema dei rumori causati dalle tubazioni idrauliche persistono in particolar modo nelle abitazioni di vecchia data, carenti dal punto di vista dell'isolamento acustico (non solo per la parte impiantistica).

Solitamente gli aspetti più critici riguardano gli impianti sanitari e le installazioni elettriche (interruttori) per le quali non è tuttavia a oggi stabilito alcun limite di rumorosità. Le sorgenti rumorose possono essere classificate in rumori della rubinetteria, degli apparecchi di utilizzazione e di funzionamento, delle condotte.

I fattori che influiscono sulle sorgenti rumorose sono da riscontrarsi nella pressione idraulica, nella portata di erogazione e nel sistema di costruzione della rubinetteria e più sono elevate sia la pressione che la portata (accompagnate da un poco efficiente funzionamento della rubinetteria), tanto maggiore sarà l'intensità rumorosa. Nella tabella seguente (tabella 3), riportiamo una classificazione delle sorgenti rumorose relativamente agli impianti sanitari, con una breve descrizione delle stesse.

TABELLA 3 - Sorgenti rumorose impianti sanitari.

Rumori della rubinetteria	Sono influiti dalla pressione idraulica (che deve essere compresa tra 1,5-3 bar), dalla portata di erogazione e dalla tipologia costruttiva.	Più alta è la pressione e la portata, e meno efficiente risulta l'impianto di erogazione, maggiore sarà l'intensità rumorosa.
Rumori di funzionamento apparecchi	Sono causati dallo scorrimento di acqua dalla rubinetteria, entrata/uscita dagli apparecchi, sciacquone wc.	Relativamente agli apparecchi sanitari, vanno previsti degli ancoraggi a parete (o a pavimento) elastici fonoassorbenti ed eventualmente l'eliminazione dei ponti acustici (presenti, per esempio, sulle viti di fissaggio a parete).
Rumori di utilizzazione apparecchi	Sono quelli di apertura/chiusura, azionamento meccanico, appoggio di stoviglie e secchi ecc.	
Rumori delle condotte	Sono la fonte di maggior disturbo, essendo trasmissive del rumore riveniente, per esempio, dalle rubinetterie.	<ul style="list-style-type: none"> - Le colonne montanti e le condotte di allacciamento agli apparecchi non devono, per quanto possibile, essere montate alle o nelle pareti divisorie dei locali abitati, bensì su elementi costruttivi pesanti, possibilmente in prossimità di angoli e non al centro delle pareti; - nessuna condotta deve risultare direttamente congiunta con l'opera muraria, ossia non ci devono essere punti di contatto tra tubi e strutture edilizie; - nessuna condotta deve essere murata prima di essere stata controllata nell'isolamento; - la fasciatura delle condotte deve essere realizzata con materiale pesante ed elastico; - i cavedi (canali delle condotte) vanno sempre riempiti con materiale granulare inerte e fonoassorbente ed eventualmente due delle pareti laterali vanno rivestite con pannelli fonoassorbenti.
Scarichi	Producono emissioni rumorose piuttosto elevate (prossimi ai 70 dB) all'interno degli ambienti abitativi, causate dalle turbolenze prodotte dall'aspirazione di aria attraverso l'apertura.	Andrebbero attuati interventi <i>ad hoc</i> : <ul style="list-style-type: none"> - evitare connessioni rigide con le strutture; - aumentare la sezione del collettore, in modo da ridurre la velocità di deflusso delle acque; - evitare pendenze elevate del tubo di collegamento fra sifone e colonna di scarico, al fine di ridurre l'aspirazione d'aria verso il sifone che è la causa dei tipici gorgoglii.
Fonte: indicazioni estrapolate da www.isolamentoacusticomi.it e www.inquinamentoacustico.it .		

- **Le tubazioni**

Il rumore emesso dalle tubazioni è prodotto sia dalle vibrazioni trasmesse direttamente alle pareti attraverso i condotti, sia dalle turbolenze del fluido che in esse scorre. Per ridurre la trasmissione delle vibrazioni alle pareti, è necessario desolidarizzare il tubo dall'elemento solido (parete o solaio) attraverso l'interposizione di materiale smorzante (solitamente gomma morbida o materiale plastico) o tramite il fissaggio di appositi collari, anch'essi in materiale smorzante (figura 10).

FIGURA 10 - Schema di impianto sanitario con elementi montati a parete.



Invece, per quel che riguarda le vibrazioni prodotte dall'acqua all'interno del tubo, che nella rubinetteria è causa del c.d. rumore di cavitazione, queste sono generate in corrispondenza di restrizioni che causano velocità di scorrimento elevate, accompagnate da pressioni molto basse. Il tipico rumore da cavitazione è contraddistinto da componenti in alta frequenza (sibili) e può, in certi casi, essere piuttosto intenso.

Poiché il rumore generato è direttamente proporzionale al salto di pressione, è opportuno installare a monte dell'impianto di ciascun appartamento, un riduttore di pressione il quale permette una maggiore apertura delle valvole. La pressione ottimale non dovrebbe superare i 0,2-0,3 MPa, mentre la velocità di scorrimento dell'acqua nelle tubature non dovrebbe andare oltre 1,5-2 m/s. In alternativa, un sistema efficace e al tempo stesso economico, è quello di dotare il rubinetto di un elemento rompigitto, il quale provoca una riduzione della pressione dell'acqua all'uscita. (3)

Un altro rischio di disturbo è dato dal c.d. "colpo di ariete", fenomeno causato dalla brusca interruzione del flusso d'acqua all'interno tubo, provocato dalla chiusura rapida del rubinetto. Tale fenomeno può essere controllato utilizzando una valvola che estingua lentamente il flusso, oppure installando una camera d'aria ad assorbimento d'urto vicino alla valvola di condotta, in modo che l'aria intrappolata nello spezzone di tubo funga da cuscinetto per assorbire l'urto.

- **Gli impianti di climatizzazione estiva**

La diffusione sempre più rilevante degli impianti di climatizzazione negli edifici (in particolare di quelli per il raffrescamento estivo), comportano conseguenti problematiche connesse all'inquinamento acustico. Le unità di climatizzazione di nuova generazione, a servizio delle singole unità abitative, non arrecano disturbi esagerati all'interno dell'immobile, date le ridotte dimensioni e split interni appositamente studiati per non arrecare alcun fastidio al confort abitativo. Diversa è la situazione per impianti di una certa potenza e dimensione, a servizio di più unità abitative, che presentano unità di refrigerazione o di raffreddamento all'esterno dell'abitazione e che arrecano problematiche connesse al:

- rumore aereo prodotto dai gruppi compressori e dalla ventola di raffreddamento;
- vibrazioni trasmesse all'interno dell'edificio.

Relativamente al primo punto, la maggior parte dei produttori riportano da tempo, nella relativa scheda tecnica, il livello di pressione sonora (LP) misurato a una data distanza dall'impianto o, in alternativa, il dato di potenza sonora (Lw). Per quanto riguarda l'aspetto vibrazionale, invece, è consigliabile dotare le staffe di supporto del corpo macchina, di idonei giunti antivibranti e, lì dove necessario, procedere con interventi mirati di abbattimento acustico per la parte strutturale dell'edificio (parete o solaio) ospitante il dispositivo.

Ma come per gli impianti centralizzati di produzione del calore, anche gli impianti di raffreddamento spesso vengono installati all'interno dell'edificio, in ambienti dedicati denominati centrali frigorifere (per esempio, gruppi frigoriferi condensati ad aria con ventilatori centrifughi). Spesso questi impianti vengono realizzati senza la dovuta attenzione alle prestazioni acustiche e per poter ridurre la rumorosità si è costretti a effettuare analisi mirate a posteriori e successivi interventi di isolamento sulla struttura ospitante (tabella 4).

TABELLA 4 - Analisi e interventi su impianti di refrigerazione allocati in luoghi chiusi.

Analisi	
Studio dell'ambiente in cui le macchine vengono installate, ovvero la centrale tecnologica	- Viene valutata la propagazione sonora in ambiente confinato, l'assorbimento acustico e il tempo di riverberazione, il cumulo degli effetti prodotti da macchine diverse eventualmente installate nello stesso luogo ecc.
	- Si calcola il potere fonoisolante che possono garantire le partizioni in base alle loro caratteristiche intrinseche.
	- Si studia la trasmissione del rumore verso l'esterno, attraverso murature e portoni (fonoisolamento) o attraverso le indispensabili aperture presenti (griglie di ventilazione, di prese d'aria esterna e di espulsione, camini ecc.).
In caso di macchine installate all'aperto	- Si analizza la trasmissione sonora in campo libero dalla centrale tecnologica, intesa come sorgente di rumore, ai possibili ricettori (presenza di superfici riflettenti, barriere acustiche ecc.).
Interventi per la riduzione della rumorosità immessa in ambiente esterno	
In presenza di macchine installate in luogo chiuso	- È fondamentale innanzitutto ridurre l'emissione sonora della macchina stessa attraverso interventi di incapsulaggio o la creazione di cabine afoniche.
	- Realizzazione di schermi o cabine insonorizzate.
	- Trattamento delle superfici interne del locale mediante pannelli o <i>baffles</i> fonoassorbenti.
	- Analisi della stratigrafia delle pareti e del solaio e, ove necessario, prevedere interventi atti a incrementare il potere fonoisolante della struttura base (foderatura della parete o controsoffitti da installare sul lato interno della centrale con pannelli in fibra di legno mineralizzata).
	- Realizzazione di insonorizzazioni delle aperture necessarie per il passaggio dell'aria.
	- Interventi tra la sorgente e il ricettore.
Fonte: indicazioni estrapolate da www.isolamentoacusticomi.it .	

• **Gli impianti di riscaldamento**

Per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento, i generatori di calore (o cogeneratori o generatori di vapore o ancora scambiatori di calore connessi a una rete di teleriscaldamento), vengono solitamente installati in luoghi circoscritti denominati centrali termiche.

In relazione a questi ambienti, le principali sorgenti di rumore sono rappresentate dal bruciatore (ventilatore per l'aria comburente), dalla fiamma e dalla canna fumaria. In genere, per impianti autonomi a uso condominiale, i rischi di disturbo acustico sono limitati al rumore di combustione prodotto dalla fiamma, percepibile come un rumore a frequenza medio-bassa.

Per ridurre l'incidenza, in caso di impianti datati, la soluzione più rapida sarebbe quella della sostituzione con una di nuova generazione che prevede il funzionamento della fiamma di tipo modulato, in grado di ridurre, cioè, il cosiddetto "effetto esplosivo" tipico della fase di avviamento.

Per gli impianti centralizzati, così come per quelli di raffreddamento, l'ideale sarebbe che la centrale termica fosse collocata all'esterno dell'edificio, o in un locale secondario o di servizio che sia realizzato con strutture a elevato potere fonoisolante, specie alle basse frequenze, ossia quelle tipicamente prodotte dalla combustione.

Inoltre vanno attuati accorgimenti nel montaggio della caldaia, con l'impiego di supporti antivibranti in grado di dissipare le vibrazioni rivenienti dal bruciatore. Lo stesso vale per la canna fumaria degli impianti centralizzati di grosse dimensioni che può indurre effetti di risonanza alle basse frequenze: è preferibile utilizzare canne fumarie in acciaio, ancorate con supporti antivibranti alle pareti e collegate alla caldaia con elementi elastici.

Per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento a circolazione forzata, invece, le principali vie di propagazione del rumore prodotto dalle pompe di circolazione, sono individuate nelle tubazioni e nei radiatori.

A tal fine, le tubazioni devono essere dotate di giunti elastici e ancoraggi flessibili, oltre che opportunamente dimensionate, al fine di evitare elevate velocità di circolazione dell'acqua.

Anche gli elementi termo-radianti possono diventare un'importante sorgente di rumore, specialmente nel momento in cui le tubature non siano state opportunamente isolate.

In tal caso, è necessario inserire un collegamento elastico con la tubatura o, in alternativa, un supporto elastico per l'ancoraggio alla parete o al solaio. (4)

Impianto ascensore

Gli impianti ascensoristici sono spesso causa di disturbo acustico per via del loro funzionamento, a causa del rumore prodotto dai meccanismi di guida della cabina, dall'apertura-chiusura delle porte, dagli apparecchi di sollevamento ecc.

In commercio, esistono due tipi di ascensori, distinguibili in:

- *idraulici o oleodinamici a pistone*, sono quelli che creano minore impatto perché il rumore prodotto è unicamente quello del motore idraulico di sollevamento (che si propaga per via strutturale); il compressore idraulico viene posizionato in locali isolati, ma la corsa ridotta di questa tipologia di impianto, ne limita l'impiego in edifici più alti;

- *elettrici a fune*: i disturbi generati rinvengono dall'impianto nel suo complesso e si distribuiscono per via strutturale; questi impianti sono trainati da un motore elettrico posto sopra il vano ascensore.

Per entrambi, quindi, essendo identico il mezzo di propagazione, identici sono anche gli interventi finalizzati al suo contenimento:

- fondamentale sarebbe, in fase di progetto, prevedere il vano corsa e relativo vano tecnico, isolato dal resto dell'edificio, in modo da ridurre al minimo la diffusione del rumore dalle pareti laterali;

- il vano corsa ascensore andrebbe realizzato con pareti in muratura a elevata massa areica (per esempio in c.l.s. di almeno 20 cm di spessore) e piuttosto pesante (250 kg/m²); in adiacenza agli appartamenti, alla parete del vano andrebbe addossata una controparete in laterizio (almeno 8 cm), con intercapedine (6 cm) e pannello isolante (5 cm); in alternativa, il contromuro potrà essere costituito da una parete leggera in gesso rivestito, su telaio metallico da 4,9 cm, con intercapedine isolata con lana di vetro e doppio pannello di cartongesso (figura 11);

- il vano tecnico ospitante i motori, deve essere isolato sulle pareti e sul soffitto, mentre il pavimento dovrebbe porsi su un massetto galleggiante a doppio strato; - a ridosso dei pannelli che supportano i relais e teleruttori, si dovrebbero applicare elementi elastici di dissipazione;

- i motori di sollevamento andrebbero montati su supporti antivibranti;

- si dovrebbero evitare adiacenze di camere da letto o studioli con il vano corsa ascensore.

Oggi sono disponibili sul mercato impianti ascensoristici dalla moderna tecnologia privi di locale macchine dotati di motori sempre più compatti, posti nello stesso vano di corsa della cabina, nella fossa o in sommità.

Tuttavia questa tecnologia, pur se migliorativa dal punto di vista della riduzione degli ingombri, non lo è per la propagazione del rumore: questo si propaga per via strutturale (vibrazioni nelle strutture murarie) per tutto il vano corsa e in tutto l'edificio, dato che il gruppo motore non è racchiuso nel tradizionale locale macchine. (5)

Ricordiamo che la normativa fissa per il rumore prodotto dagli ascensori nelle abitazioni attigue, il limite massimo di 35 dB.

FIGURA 11 - Vano corsa ascensore con controparete a doppio pannello



Vano corsa ascensore con controparete a doppio pannello di cartongesso, su telaio metallico e intercapedine isolata con lana di vetro.
Immagine tratta da www.isolamentoacustico.it

II D.P.C.M. 5.12.1997

Il D.P.C.M. 5.12.1997, intitolato "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti", è il documento di riferimento nella normativa italiana per l'acustica in edilizia. Definisce le prestazioni che devono possedere gli edifici in merito a:

- isolamento dai rumori tra differenti unità immobiliari: isolamento dei divisori orizzontali e verticali, perfezionabile con l'applicazione o l'inserzione di materiali a elevata resa acustica o con soluzioni tecniche di pari valenza;
- isolamento dai rumori esterni: isolamento delle facciate intese come insieme di elementi di tamponamento ed elementi finestrati, con l'impiego di tecniche costruttive e materiali fonoisolanti;
- isolamento dai rumori di calpestio: isolamento al calpestio delle solette, anche attraverso l'impiego di pavimenti galleggianti o soluzioni equivalenti;
- isolamento dai rumori di impianti a funzionamento continuo e discontinuo: riduzione del livello di emissione degli impianti sanitari e di condizionamento attraverso la scelta di componenti a basso rumore intrinseco, nonché degli impianti di servizio (ascensori, autoclavi) anche attraverso l'impiego di soluzioni tecniche per l'abbattimento del rumore.

I requisiti acustici devono essere verificati in opera, a edificio ultimato e differiscono in base alle categorie di appartenenza delle varie tipologie edilizie e alla loro destinazione d'uso (Tabella 9-Tabella 10).

Tabella 9 - Classificazione degli ambienti abitativi (art. 2, D.P.C.M. 5.12.1997)

Categoria	Destinazione
A	edifici a residenza o assimilabili
B	edifici adibiti a uffici e assimilabili
C	edifici adibiti ad alberghi, pensioni e attività assimilabili
D	edifici adibiti a ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
E	edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
F	edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
G	edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

Tabella 10 - Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici.

Categorie di cui alla Tab. A	Parametri				
	R'w* (dB)	D2m,nT,W (dB)	L'n,W (dB)	LASmax dB(A)	LAeq ** dB(A)
D	55	45	58	35	25
A, C	50	40	63	35	35
E	50	48	58	35	25
B,F,G	50	42	55	35	35

*I valori di R'w riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.
 **Nell'Allegato A si afferma che la rumorosità non deve superare i 25 dB(A) mentre, in palese contraddizione, per le categorie A, C, B, F, G si prescrivono 35 dB(A).

I requisiti acustici passivi rappresentano una delle caratteristiche specifiche degli elementi costruttivi di un edificio che qualificano le sorgenti sonore/acustiche esterne e interne dell'edificio stesso.

Per ciascuna categoria sono definiti i valori minimi di isolamento per le partizioni verticali e orizzontali, mentre si definiscono i valori massimi di rumore ammissibili per gli impianti a uso continuo e discontinuo a servizio dell'immobile, da non superare nell'ambiente ricevente, ossia nel locale in cui è avvertito il maggior disturbo.

I parametri considerati sono:

- R'w - indice del potere fonoisolante apparente: si riferisce all'isolamento per via aerea di elementi di separazione tra due distinte unità abitative;
- D2m,nT,w - indice di valutazione dell'isolamento acustico standardizzato di facciata: si riferisce all'isolamento per via aerea delle facciate degli immobili;
- L'n,w - indice di valutazione del livello apparente normalizzato di rumore da calpestio di solai: si riferisce all'isolamento al rumore da calpestio di una partizione orizzontale;
- LASmax - livello massimo di pressione sonora, ponderata A con costante di tempo "Slow" per la valutazione della rumorosità degli impianti a uso discontinuo;
- LAeq - livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A per i servizi a uso continuo;
- (T) - tempo di riverberazione, definito dalla norma ISO 3382:1975.

Si è molto discusso, dopo l'emanazione del decreto, sui valori dei limiti, ritenuti da molti particolarmente elevati rispetto a quanto è oggi ottenibile con le normali tecnologie edilizie impiegate nel nostro Paese. I valori limite per la prestazione acustica della facciata definiti dalla maggioranza dei Paesi, sono paragonabili o superiori a quelli definiti dal decreto italiano. Alcuni Paesi specificano valori limite per gli edifici variabili in funzione del livello di rumorosità dell'ambiente esterno in cui questi si trovano, ma questa differenziazione contribuisce certamente a evitare sprechi di risorse per l'isolamento degli edifici quando questo non è necessario, ma può costituire un problema in vista di eventuali cambiamenti d'uso del territorio (per esempio, costruzione di una nuova strada ad alta densità di traffico in una zona agricola silenziosa).

Legge 96 del 4.6.2010 (legge Comunitaria 2009)

È importante ricordare che, con l'approvazione alla Camera e al Senato nel maggio 2010 della legge Comunitaria 2009, è stata pubblicata ed è regolarmente in vigore la legge 96 del 4.6.2010. Nel testo definitivo è stato introdotto il seguente articolo: Art. 15, lett. c): *... la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte asseverata da un tecnico abilitatoTM.*

In ragione di ciò, i valori limite stabiliti dal D.P.C.M. 5.12.1997, riguardanti i requisiti acustici passivi degli edifici, non potranno più essere utilizzati per contenziosi legali fra privati e dagli acquirenti di alloggi nei confronti dei costruttori-venditori. Ma è importante sapere che:

a. il D.P.C.M. 5.12.1997 non È stato abrogato e rimane in vigore per tutte le costruzioni, sia pubbliche che private (esclusi solo i capannoni destinati ad attività produttive, ma rientra la porzione adibita a uffici);

b. il rispetto dei valori limite stabiliti dal D.P.C.M. 5.12.1997 il cui fine, indicato all'art. 1, è di ridurre l'esposizione umana al rumore, è ritenuto un requisito igienico-sanitario per la realizzazione di un edificio;

c. è un preciso compito e dovere del comune, previsto dalla legge 447/1995 (legge Quadro sull'inquinamento acustico), vigilare affinché tale decreto sia rispettato. Il comune può quindi:

- pretendere il progetto acustico preliminare degli immobili in fase di rilascio delle autorizzazioni alla costruzione;

- pretendere una dichiarazione asseverata da un professionista per il rispetto dei requisiti al rilascio dell'abitabilità;

- richiedere l'esibizione di collaudi strumentali a opera terminata che attestino il rispetto dei valori limite del D.P.C.M. 5.12.1997;

- effettuare controlli strumentali a mezzo di tecnici allo scopo incaricati. *Fonte: Acustica Sistemi s.r.l. - Padova.*

Legge 447 del 26.10.1995 (legge Quadro sull'inquinamento acustico)

Questa legge è la norma di riferimento in materia di inquinamento acustico e stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico definito come «introduzione di rumore nell'ambiente abitativo e nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo, alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento dell'ecosistema, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi».

In attuazione dell'art. 3, comma 1, lett. , con D.P.C.M. 5.12.1997, sono stati determinati i requisiti delle sorgenti sonore interne agli edifici e i requisiti acustici passivi degli edifici. Con l'entrata in vigore della legge 96 del 4.6.2010 (legge Comunitaria 2009), il documento all'art. 15 propone alcune modifiche all'art. 11 della legge Comunitaria 2008 che delegava il Governo al riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico. In sintesi, il punto importante riguarda l'allungamento dei tempi (12 mesi) della delega al Governo: «Al fine di garantire la piena integrazione nell'ordinamento nazionale delle disposizioni contenute nella dir. n. 2002/49/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25.6.2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, e di assicurare la coerenza e l'omogeneità della normativa di settore, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 59 del , e successive modificazioni, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, di requisiti acustici degli edifici e di determinazione e gestione del rumore ambientale, in conformità all'art. 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alle relative norme di attuazione».

La delega è scaduta da tempo e attualmente non è ancora possibile conoscere quando verrà emesso un nuovo decreto che, stando alle previsioni, dovrebbe seguire quanto indicato dalla norma UNI 11367 sulla classificazione degli edifici richiedendola per ogni nuova costruzione.

Bisogna comunque sottolineare che attualmente i comuni devono sempre e comunque richiedere il rispetto del D.P.C.M. 5.12.1997 e alcuni di essi ne prevedono l'obbligo anche per le ristrutturazioni.

- (1) Dati estrapolati da www.isolamentoacusticomi.it.
- (2) Dati estrapolati dal quaderno Tecnico "Isolamento acustico. Un nuovo punto di vista", a cura della Divisione Ricerca e Sviluppo STIFERITE s.r.l., gennaio 2011.
- (3) Cfr. L. Mattevi (a cura di), *Requisiti acustici degli edifici. Metodi di calcolo, normativa, accorgimento, giurisprudenza*, Manuale tecnico-pratico, su www.inquinamentoacustico.it.
- (4) Cfr. L. Mattevi (a cura di), *Requisiti acustici degli edifici. Metodi di calcolo, normativa, accorgimento, giurisprudenza*, cit.
- (5) Dati estrapolati da www.isolamentoacusticomi.it.

Economia, fisco, agevolazioni e incentivi

**Immobili non locati fuori dall'IRPEF**

Partendo dal principio secondo il quale l'IMU sostituisce sia l'ICI sia, per la componente immobiliare, l'IRPEF e le relative addizionali regionali e comunali dovute in relazione ai redditi fondiari concernenti beni immobili non locati, con la circ. n. 5/E dell'11 marzo 2013 l'Agenzia delle entrate affronta più in generale il tema dei rapporti tra il tributo comunale e le imposte sui redditi.

Paolo Duranti, Clementina Cazzaniga, Il Sole 24 ORE - Consulente Immobiliare, 30.04.2013, n. 928

La portata della sostituzione IMU/IRPEF

Premesso, in linea generale, che l'imposta municipale propria non è deducibile dalla base imponibile dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, vediamo ora come si traduce in concreto l'effetto sostitutivo accennato in premessa. Tale meccanismo comporta, ai fini IRPEF, l'esclusione dalla base imponibile del reddito fondiario derivante dagli immobili (fabbricati o terreni) non affittati o non locati soggetti a IMU.

Beni "non locati"

Tra gli immobili non locati, oltre a quelli tenuti a disposizione, rientrano anche quelli concessi in comodato gratuito e quelli destinati a uso promiscuo del professionista.

Si ha pertanto un effetto analogo a quello prodotto dall'art. 3 del TUIR (secondo il quale sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile «[...] i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva»). Si tenga inoltre presente che ai sensi dell'art. 11, comma 2-bis, del citato Testo unico, «se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all'art. 25 di importo complessivo non superiore a € 500, l'imposta non è dovuta». Al riguardo, l'Agenzia delle entrate chiarisce che in sede di verifica del superamento del predetto limite di € 500 non devono essere considerati i redditi degli immobili per i quali è dovuta esclusivamente l'IMU. Si precisa infine che nel mod. 730/2013 o nell'UNICO Persone fisiche 2013, nei quadri dei redditi dei terreni e dei fabbricati vanno indicati i dati relativi a tutti i terreni e fabbricati posseduti, compresi quelli i cui redditi sono sostituiti dalla cedolare secca e dall'IMU. Gli immobili esenti da IMU sono comunque soggetti alle imposte sui redditi - e alle relative addizionali - se dovute (art. 9, comma 9, del D.Lgs. 23 del 14 marzo 2011, come modificato dal D.L. 16 del 2 marzo 2012, convertito con modifiche dalla legge 44 del 26 aprile 2012).

Inapplicabilità dell'effetto sostitutivo

L'IMU non produce alcun effetto di sostituzione, e quindi continuano a essere assoggettati alle ordinarie imposte: il reddito agrario (di cui all'art. 32 del TUIR), i redditi fondiari diversi da quelli assoggettati alla cedolare secca, i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR nonché i redditi degli immobili posseduti dai soggetti IRES. Inoltre, la sostituzione IMU/IRPEF non opera quando gli immobili non producono redditi fondiari; ciò avviene, per esempio, in presenza di redditi derivanti da terreni concessi in affitto per usi non agricoli, che restano assoggettati a IRPEF (redditi diversi) oppure con riferimento alle indennità di occupazione.

- **Terreni incolti**

Analogamente, devono essere assoggettati a IRPEF (e alle relative addizionali) - sempreché tali tributi siano dovuti - i terreni esenti da IMU ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 504 del 30 dicembre 1992, dettato per l'ICI ma applicabile anche all'IMU (circ. n. 3/DF del 18 maggio 2012). Con riferimento, in particolare, ai terreni incolti siti in aree montane e di collina, in risposta a un'interrogazione parlamentare (in Commissione 5-08397), fu precisato che la citata lett. h) prevede «l'esenzione dal pagamento dell'imposta per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 984 del 27 dicembre 1977. I terreni incolti ricadenti nelle aree montane e di collina, dunque, in base a un'interpretazione strettamente letterale della normativa, non potrebbero rientrare nella disposizione di esenzione, in quanto sfuggono (...) alla definizione di "terreno agricolo" di cui al citato art. 2 del D.Lgs. 504/1992. Tuttavia, si deve sottolineare che una lettura sistematica delle disposizioni citate, porta a ritenere che, nell'ambito di applicazione dell'esenzione, devono rientrare anche i terreni incolti aventi le caratteristiche di cui all'art. 7, lett. h) suddetto, proprio perché, si ribadisce, rispetto all'ICI, nel presupposto dell'IMU rientra il possesso di qualunque immobile». Una conferma di ciò si rinviene nelle ipotesi di esenzione contenute nel modello di dichiarazione IMU, approvato con il D.M. 30 ottobre 2012: tra esse, si fa riferimento, in generale, ai "terreni ricadenti nelle aree montane e di collina" e non più, nello specifico, ai soli terreni agricoli. Pertanto anche i terreni "incolti" sfuggono a imposizione IMU.

- **Fabbricati rurali strumentali**

Proseguendo tra le esenzioni IMU, la ricordata circ. n. 3/DF/2012 ha affermato l'esclusione da IRPEF - e dalle relative addizionali - dei fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557 del 30 dicembre 1993, convertito con modifiche con legge 133 del 26 febbraio 1994, ubicati nei comuni montani o parzialmente montani (a tal fine si rimanda all'elenco dei comuni predisposto dall'ISTAT).

- **Locazione di parte dell'abitazione principale**

Per quanto riguarda le ipotesi prospettabili nel caso di parte dell'abitazione principale si veda la *tabella 1*.

- **Immobili locati per una parte del periodo d'imposta**

La circolare in commento affronta poi il caso dell'immobile locato per una parte soltanto del periodo di imposta. Al riguardo si possono fare due ipotesi: opzione o mancata opzione per la cedolare secca (tabella 2).

TABELLA 1

IPOTESI (1)	TRATTAMENTO IMU/IRPEF
Importo della rendita catastale rivalutata del 5% è maggiore del canone annuo (abbattuto della riduzione spettante oppure considerato nel suo intero ammontare in caso di esercizio dell'opzione per la cedolare secca).	L'IMU può avere un effetto sostitutivo dell'IRPEF e della cedolare secca dovuta sul bene locato.
Importo del canone (abbattuto della riduzione o considerato nel suo intero ammontare in caso di opzione per la cedolare secca) è superiore alla rendita catastale rivalutata del 5%.	Sono dovute sia l'IMU che l'IRPEF (o la cedolare secca).

(1) Se la locazione di parte dell'abitazione principale si estende soltanto per una parte del periodo d'imposta, quanto detto vale limitatamente alla parte del periodo d'imposta in cui sussiste il rapporto di locazione.

TABELLA 2

SITUAZIONE	SOLUZIONE ADOTTATA	
Opzione per la cedolare secca	Si divide in due il periodo di imposta:	
	Parte in cui l'immobile non è locato	- Si applica la disciplina ordinaria IRPEF; - l'IMU sostituisce l'IRPEF e le addizionali dovute in relazione al reddito fondiario.
	Parte in cui l'immobile è locato	- Si applica la disciplina della cedolare secca.
Mancata opzione per la cedolare secca (1)	- Si confrontano la rendita catastale rivalutata e il canone di locazione ridotto forfetariamente (relativo alla parte del periodo di imposta in cui l'immobile è locato); - il canone di locazione, se superiore alla rendita, concorre a formare il reddito. Notabene - L'IMU sostituisce l'IRPEF e le addizionali dovute in relazione al reddito fondiario relativo alla sola parte del periodo di imposta in cui l'immobile non è locato, mentre per la restante parte il reddito fondiario relativo all'immobile locato è soggetto a IRPEF (e addizionali) secondo le regole ordinarie.	

(1) A tale ipotesi deve essere assimilato il caso in cui l'opzione medesima non sia possibile (esempi: immobili non abitativi, immobili abitativi locati a uso non abitativo, immobili locati a conduttori che esercitano attività di impresa, o arti e professioni).

- **Beni posseduti da società semplici**

In presenza di beni posseduti da società semplici e non locati, l'effetto sostitutivo IMU/IRPEF deve essere applicato in capo ai soci persone fisiche che non detengono la partecipazione in regime d'impresa. Ne consegue che nel prospetto di ripartizione del reddito inviato dalla società a tali soci sarà indicata la quota del reddito di partecipazione del socio corrispondente al reddito dei beni non affittati o non locati, per i quali opera l'effetto sostitutivo. Se la società semplice è partecipata anche da soci

che operano in regime d'impresa, l'effetto sostitutivo non si produce in capo a questi ultimi e la quota del reddito di partecipazione corrispondente al reddito dei beni non locati concorre alla determinazione del reddito di tali soci.

Deduzione per l'abitazione principale

In virtù del principio di sostituzione, il reddito dell'abitazione principale non concorre alla formazione del reddito complessivo e, quindi, non si applica la relativa deduzione. Al riguardo si veda la *tabella 3*.

TABELLA 3

IPOTESI	PERIODO D'IMPOSTA	
	Fino al 2011 (compreso)	Dal 2012
Locazione di parte dell'abitazione principale per l'intero periodo di imposta.	La deduzione per abitazione principale spettava solo se la rendita catastale rivalutata era pari o superiore al canone al netto della riduzione forfetaria.	Se la rendita è pari o superiore al canone si applica la sola IMU. (1)
Locazione dell'intera abitazione principale per una parte del periodo di imposta.		Si suddivide il periodo d'imposta tra la parte in cui l'abitazione stessa è locata e la parte in cui non lo è, secondo il criterio indicato nella <i>tabella 2.</i> (2)
<p>(1) Pertanto non si applica la deduzione Irpef prevista per l'abitazione principale. (2) Per il periodo d'imposta in cui l'immobile è abitazione principale, il relativo reddito non concorre alla formazione del reddito complessivo e la relativa deduzione non si applica.</p>		

Immobili inagibili

Per gli immobili inagibili per i quali siano state rispettate tutte le prescrizioni imposte dall'art. 13, comma 3, lett. del 6 dicembre 2011, convertito con modifiche dalla legge 214 del 22 dicembre 2011 (quindi dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati) è dovuta soltanto l'IMU. Il tributo, peraltro, è dovuto in misura ridotta (base imponibile pari al 50%). Poiché l'immobile non è considerato esente da IMU, opera l'effetto di sostituzione dell'IRPEF.

Dichiarazione dei redditi

Il contribuente che possiede soltanto redditi sostituiti dall'IMU non è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, mentre se possiede anche altri redditi dovrà verificare quanto precisato nelle istruzioni al mod. 730 e all'UNICO Persone fisiche.

Rifiuti e bonifiche



Rifiuti, torna il Sistri: «tegola»

Impatto maggiore sui piccoli cantieri dimenticati anche dalla semplificazione del Dm 161: più costi e adempimenti, necessità di formazione

Tratto da articolo di Giuseppe Latour, Il Sole 24 ORE – Edilizia e Territorio (Tabloid), 29.04.2013, n. 17

Gestione dei rifiuti a misura di grande impresa. Per i piccoli nessun aiuto, ma solo nuovi adempimenti.

È quello che sta per accadere in Italia, con l'entrata in vigore definitiva del Sistri, che il ministero dell'Ambiente ha da poco resuscitato fissando, con il decreto del 20 marzo 2013, il suo avvio definitivo a partire dal primo ottobre di quest'anno. Le imprese con più di dieci dipendenti che producono rifiuti pericolosi dovranno utilizzarlo da quella data; da marzo 2014 sarà coinvolto anche chi ha meno di dieci dipendenti.

Nel giro di pochi mesi, insomma, potrebbe nascere una miscela esplosiva. Il sistema di tracciabilità dei rifiuti, infatti, prevede una miriade di adempimenti e costi, da pochi euro a diverse centinaia.

Se le grandi imprese potrebbero non avere conseguenze rilevanti, l'effetto sulle piccole rischia di essere molto più pesante. Anche perché si mescola a un'altra emergenza: quella sul riutilizzo delle terre e rocce da scavo. In questo campo i piccoli cantieri sono stati sistematicamente ignorati dal Governo. La gestione dei rifiuti, a partire da marzo 2014, potrebbe diventare un terreno minato per le imprese che hanno meno risorse a disposizione.

I costi

Il problema principale è, senza dubbio, quello dei costi, sui quali è difficile fare una stima complessiva: si tratta di una miriade di piccole gabelle, da pagare soprattutto in fase di avvio del sistema. Quella più evidente è il contributo annuale a carico delle imprese, che serve a finanziare il Sistri: dipende dalle dimensioni dell'azienda ma avrà un valore compreso tra un minimo di 60 e un massimo di 800 euro. Il 2013 sarà un anno particolare, perché le imprese iscritte al sistema entro il 30 aprile non dovranno pagare nulla. Dal prossimo anno, però, non ci saranno sconti per nessuno.

L'altra voce pesante è legata alla formazione. Il Sistri è un sistema complesso e chi inserisce i dati deve sapere come muoversi. Per questo l'impresa dovrà pagare un corso di formazione all'addetto alla tracciabilità, dal costo orientativo di un centinaio di euro a dipendente. Con un effetto collaterale: soprattutto all'inizio, quando il sistema sarà poco oliato, almeno un impiegato dovrà lavorare sul Sistri per gran parte del suo tempo. Nessun problema per le grandi imprese, mentre le piccole potrebbero soffrire.

LE SOSTANZE PER LE QUALI SCATTA LA TRACCIABILITÀ ELETTRONICA

- Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
- Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
- Miscele bituminose contenenti catrame di carbone e prodotti contenenti catrame di carbone
- Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
- Cisterne per stoccaggio di combustibile
- Cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
- Materiali isolanti, materiali da costruzione e tubazioni contenenti amianto
- Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione contenenti Pcb

le imprese che hanno meno risorse a

Non finisce qui. L'azienda, una volta iscritta al Sistri, deve ritirare presso la Camera di commercio una chiavetta Usb, che servirà a trasmettere i dati sulla movimentazione dei rifiuti al cervellone progettato da Selex. Pagando i diritti di segreteria: 16 euro più altri 6 per ogni dispositivo successivo al primo, secondo quanto spiegano da Ecocerved. Nel caso in cui gestisca in casa il trasporto dei rifiuti, dovrà pagare anche l'installazione della cosiddetta "black box", il sistema gps che serve a rilevare il posizionamento dei camion in ogni momento: altri 300 euro. Senza contare il rischio, assai alto all'inizio, di incorrere in errori. Pagando sanzioni parecchio salate.

Problemi in cantiere

L'applicazione pratica del decreto, poi, rischia di portare problemi seri alle imprese edili. Il Sistri, infatti, è pensato per aziende che hanno una connessione Internet sempre a disposizione e che possono, così, rapidamente comunicare i loro dati. Per i cantieri la situazione, in qualche caso, potrebbe non essere così agevole.

Basta pensare a una costruzione realizzata in aperta campagna, senza possibilità di accedere alla rete.

Anche quando prevede semplificazioni per le costruzioni, poi, il Sistri lascia qualche interrogativo aperto. Per i cantieri di durata inferiore a sei mesi, infatti, viene prevista una procedura alleggerita. Sulla quale, però, pende un dubbio: non è chiaro cosa accada nel caso in cui i tempi si allunghino in corsa, costringendo a sfiorare il termine indicato dalla legge.

I rifiuti pericolosi

E non sono pochi i casi nei quali le imprese edili si troveranno ad avere a che fare con la terribile procedura. La produzione di rifiuti pericolosi è molto frequente, anche nelle costruzioni, soprattutto quando si compiono lavori a rischio, come può essere la demolizione di un ospedale. Le ipotesi più frequenti sono le miscele bituminose contenenti catrame di carbone, le cisterne per stoccaggio di combustibile, i cavi impregnati di olio. Ma, soprattutto, i materiali contenenti amianto e i rifiuti contaminati con Pcb.

Le imprese chiedono il rinvio

Le imprese del settore, allora, non ci stanno. Il vicepresidente dell'Ance **Gianluigi Coghi** sottolinea, anzitutto, che non c'è la volontà di ostacolare il tracciamento dei rifiuti.

«Il settore delle costruzioni, per quanto coinvolto in misura minore rispetto ad altri comparti produttivi, ha l'interesse alla massima trasparenza del ciclo di smaltimento dei rifiuti, in particolar modo pericolosi, ma non si può non evidenziare come il Sistri non risponda alle esigenze dei cantieri edili che hanno peculiarità ben diverse rispetto agli impianti industriali».

L'idea di resuscitare il sistema e farlo ripartire dal prossimo primo ottobre non piace. «Per le imprese – prosegue – sarebbe stato opportuno rinviare l'avvio del Sistri almeno fino a quando non saranno state concretamente avviate tutte quelle modifiche, nonché le procedure di rodaggio auspicate dalle categorie produttive». Insomma, serve una semplificazione e bisogna essere certi che non possa ripetersi la fallimentare esperienza del click day di maggio 2011, quando il sistema andò in tilt.

Ancora più netta è la posizione di **Ferdinando De Rose**, coordinatore nazionale di Cna costruzioni: «Si tratta di un sistema complicato e costoso, che serve solo per far guadagnare della gente e che non tiene conto delle esigenze delle imprese». Non sono possibili aggiustamenti in corsa, serve un colpo di spugna.

«Chiediamo solo l'abrogazione dell'attuale Sistri e la creazione di un nuovo sistema, più semplice e snello».

CONTRIBUTO ANNUALE

- Il Sistri viene finanziato con il contributo delle imprese che ne usufruiscono. La quota varia ogni anno, a seconda delle dimensioni dell'azienda, tra un minimo di 60 e un massimo di 800 euro

DISPOSITIVI USB

- Le imprese ritirano presso la Camera di Commercio, dopo aver pagato i diritti di segreteria, i dispositivi Usb che servono ad accedere al sistema Sistri e a trasmettere le informazioni. Ogni cantiere dovrà essere dotato della sua specifica chiavetta

FORMAZIONE

- Il sistema informatizzato di gestione dei rifiuti richiede una preparazione specifica da parte degli addetti dell'impresa. La formazione per un addetto dura 4/5 ore e ha un costo di circa 100 euro

TRASPORTO

- Nel caso in cui l'impresa gestisca in casa anche il trasporto dei rifiuti dovrà sostenere il costo della cosiddetta «black box», il sistema con rilevatore Gps da installare sui camion. Il costo di installazione si aggira intorno ai 300 euro

SOFTWARE

- Nel caso in cui l'impresa sia già dotata di un software di gestione dei rifiuti, questo dovrà essere aggiornato o sostituito da un altro sistema compatibile con i requisiti del nuovo Sistri

ONERI COLLEGATI

- Il Sistri si porta dietro altri costi indiretti, ma assai pesanti, soprattutto per le imprese più piccole. Soprattutto nel periodo iniziale, un addetto dovrà essere dedicato a gestire i nuovi adempimenti. E in caso di errori c'è il rischio di incorrere in sanzioni salate

TRA 60 E 800 EURO IL COSTO DELLA QUOTA

- Non è facile dare una stima complessiva dei costi che piccoli e grandi costruttori dovranno sobbarcarsi per adempiere agli obblighi di tracciabilità dei rifiuti, dovuti al ripristino del sistema Sistri. Oltre alla quota annuale di finanziamento del sistema – variabile tra 60 e 800 euro a seconda delle dimensioni dell'impresa – vanno considerati anche altri fattori, come la necessità di formazione degli addetti e la possibilità di incorrere nelle salate sanzioni per chi «sgarra». Tra i costi fissi vanno considerati anche l'acquisto dei dispositivi Usb e della «scatola nera» da installare sui mezzi adibiti al trasporto.



Per attrezzature e abilitazione i chiarimenti sul nuovo regime

Dal 12 marzo 2013 è entrato in vigore l'accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 che ha regolamentato il regime speciale delle attrezzature di lavoro qualificate a "maggior rischio" per la salute e la sicurezza e per le quali è richiesta una specifica "abilitazione" degli operatori. Sia pure con un notevole ritardo, su questo importante provvedimento è intervenuto il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che, con la circolare 11 marzo 2013, n. 12, ha fornito alcuni chiarimenti. Infatti, a seguito dei numerosi quesiti pervenuti, il Ministero ha fornito alcune indicazioni applicative su tre specifici profili, la documentazione della formazione pregressa dei lavoratori del settore agricolo, l'obbligatorietà dell'abilitazione nelle ipotesi di utilizzo saltuario od occasionale e l'aggiornamento periodico degli operatori. In effetti, l'accordo 22 febbraio 2012 ha presentato, però, ulteriori criticità e, quindi, sembra opportuno richiamare, sia pure brevemente, anche i profili fondamentali di questo nuovo regime e valutare quali potrebbero essere le ulteriori difficoltà che potrebbero emergere durante questa fase di prima applicazione che certamente non sarà facile sia per le imprese che per gli stessi soggetti formatori.

Mario Gallo, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 30.04.2013, n. 8

ATTREZZATURE - VERIFICHE - FORMAZIONE - ABILITAZIONE – AGGIORNAMENTO

L'accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 è basato sul principio contenuto nell'art. 73, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008 (si veda il riquadro 1), in base al quale per l'utilizzo di attrezzature di lavoro che presentano potenzialmente maggiori rischi per la sicurezza è obbligatorio il possesso, da parte di ogni utilizzatore, di un'apposita abilitazione da conseguire attraverso specifici percorsi formativi (si veda la tabella 1) [1].

L'ambito applicativo è particolarmente vasto sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo; infatti, in relazione al primo, l'accordo 22 febbraio 2012 ha compreso, oltre i classici apparecchi di sollevamento (piattaforme di lavoro mobili elevabili, gru), anche attrezzature di grande diffusione come, per esempio, i "muletti", le macchine per il movimento terra, i trattori agricoli o forestali e le pompe per calcestruzzo.

Altrettanto ampio risulta essere l'ambito soggettivo; infatti, per effetto del principio oggettivo, è possibile affermare che l'obbligo del conseguimento dell'abilitazione, già ribattezzata "patente", è stato esteso a tutti gli utilizzatori di queste attrezzature essendo del tutto irrilevante la natura del rapporto di lavoro.

Pertanto, dal 12 marzo 2013 questa abilitazione non è richiesta solo per i lavoratori subordinati (art. 2094, c.c.) ma anche per quelli equiparati agli stessi dall'art. 2, comma 1, lettera (soci lavoratori, associati in partecipazione d'opera ecc.), fino ad arrivare ai soggetti elencati al comma 1, art. 21, quindi, i componenti dell'impresa familiare (art. 230-), i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'art. 2222, cod. civ., i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, nonché gli artigiani e i piccoli commercianti.

Queste nuove disposizioni sono applicate, quindi, anche quando il soggetto utilizzatore, definito anche "operatore", è lo stesso titolare dell'impresa o, addirittura, quando l'imprenditore non ha nessun dipendente o equiparato, cosa che si verifica molto frequentemente [art. 21, comma 1, lettera] con il risultato che, specie in questa prima fase di applicazione, in assenza di una campagna informativa, è lecito supporre che molti di questi destinatari rimarranno all'oscuro del nuovo adempimento.

Resta fermo, tuttavia, il regime transitorio previsto al punto 12.1, accordo 22 febbraio 2012 (si veda il riquadro 2), in base al quale i lavoratori che, alla data di entrata in vigore dell'accordo, sono incaricati dell'uso delle attrezzature elencate, devono conseguire l'abilitazione entro 24 mesi dall'entrata in vigore, ossia il 12 marzo 2015.

Riquadro 1

Art. 73, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008

"5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione"

Tabella 1

Il regime dell'abilitazione per l'utilizzo di particolari attrezzature di lavoro in sintesi (accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012; circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 12/2013)

Ambito oggettivo	Utilizzo delle seguenti attrezzature di lavoro: a) piattaforme di lavoro mobili elevabili; b) gru a torre; c) gru mobile; d) gru per autocarro; e) carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (compresi, quindi, anche i cosiddetti "muletti"); f) trattori agricoli o forestali; g) macchine movimento terra (ossia, escavatori idraulici, a fune, pale caricatori frontali, terne, autoribaltabile a cingoli); h) pompa per calcestruzzo.
Ambito soggettivo	- lavoratori subordinati ed equiparati [art. 2, comma 1, lettera]; - collaboratori familiari (230-bis, cod. civ.), lavoratori autonomi, coltivatori diretti del fondo, soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, artigiani e piccoli commercianti (art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008).
Utilizzo saltuario od occasionale	- l'abilitazione è obbligatoria anche in questi casi (circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 12/2013).
Casi di esclusione	- l'abilitazione non è necessaria nel caso in cui non sia configurata alcuna attività lavorativa connessa all'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro (circolare n. 12/2013); - rientrano fra queste attività le operazioni di semplice spostamento a vuoto dell'attrezzatura di lavoro, la manutenzione ordinaria o straordinaria ecc.
Percorso formativo	- sono previsti moduli teorici (giuridico-normativo e tecnico) pratici di durata complessiva minima di otto ore e una massima di sedici ore, differenziati per tipologia di attrezzatura, con la previsione di verifiche intermedie e finali; - il percorso ha carattere minimale e aggiuntivo rispetto a quello disciplinato dall'accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 sulla formazione ex art. 37, D.Lgs. n. 81/2008.

Corso di aggiornamento	- ai fini dell'effettuazione del corso di aggiornamento di cui al punto 6, accordo 22 febbraio 2012, è riconosciuta la possibilità che le 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici possano essere effettuate anche in aula con un numero massimo di partecipanti al corso non superiore a 24 unità (circolare n. 12/2013).
Soggetti formatori abilitati	<ul style="list-style-type: none"> - Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (aziende sanitarie locali ecc.); - enti di formazione professionale; - Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro; - INAIL; - associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore d'impiego delle attrezzature previste dall'accordo 22 febbraio 2012, anche tramite le proprie società di servizi prevalentemente o totalmente partecipate; - gli ordini o i collegi professionali ai quali afferiscono i soggetti di cui al comma 1, art. 98, D.Lgs. n. 81/2008 (coordinatori nei cantieri), nonché le associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi ordini o collegi professionali; - aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici (queste ultime limitatamente ai loro lavoratori) delle attrezzature elencate dall'accordo 22 febbraio 2012, purché dotate di un'organizzazione per la formazione accreditata; - organismi paritetici ed enti bilaterali istituiti nel settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione; - scuole edili costituite nell'ambito degli organismi paritetici; - altri soggetti formatori indicati alle lettere <i>g</i>) e <i>h</i>), accordo 22 febbraio 2012.
Requisiti dei formatori	<ul style="list-style-type: none"> - esperienza documentata, almeno triennale, nel settore della formazione e/o nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; - esperienza documentata professionale pratica almeno triennale nelle tecniche dell'utilizzazione delle attrezzature elencate, compreso il personale interno alle aziende utilizzatrici.
Entrata in vigore e regime transitorio	<ul style="list-style-type: none"> - 12marzo 2013; - i lavoratori che alla data del 12 marzo 2013 sono incaricati dell'uso delle attrezzature devono conseguire l'abilitazione entro il 12marzo 2015.

Riquadro 2

Punto 12.1, accordo Stato-Regioni - 22 febbraio 2012

"12.1. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente accordo sono incaricati dell'uso delle attrezzature di cui al presente accordo, devono effettuare i corsi di che trattasi entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo"

Formazione pregressa e settore agricolo

Al fine di rendere meno gravosa l'applicazione delle nuove disposizioni contenute nell'accordo 22 febbraio 2012, al punto 9 sono stabilite le condizioni per il riconoscimento della formazione pregressa; infatti, l'accordo 22 febbraio 2012 ha individuato tre fattispecie e, in primo luogo, ha fatto salvi i corsi effettuati alla data del 12 marzo 2013 che, per ciascuna tipologia di attrezzatura di lavoro, abbiano contenuti e durata minima corrispondenti a quelli previsti negli Allegati III e seguenti e prevedano la verifica finale dell'apprendimento (caso "a").

Invece, per quelli aventi una durata complessiva inferiore a quella prevista dagli Allegati, purché composti dal modulo teorico, dal modulo pratico e con verifica finale dell'apprendimento, i corsi hanno conservato la validità purché integrati tramite il modulo di aggiornamento (punto 6) entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo 22 febbraio 2012, ossia il 12 marzo 2015 (caso "b"); inoltre, l'accordo 22 febbraio 2012 ha fatto salvi anche i corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale a condizione che entro il 12 marzo 2015 siano integrati tramite il modulo di aggiornamento e dalla verifica finale dell'apprendimento (caso "c").

Tuttavia, ai fini dell'aggiornamento occorre tener presente che al punto 9.2 (si veda il riquadro 3) è stato opportunamente precisato che gli attestati di abilitazione già rilasciati hanno una validità di 5 anni che decorrono rispettivamente dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento (caso "a") o dalla data di aggiornamento (caso "b") o dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento (caso "c"); in ogni caso, al punto 9.3 (si veda il riquadro 4) è stato anche previsto che la validità è subordinata anche alla disponibilità di documentazione probatoria (si veda il riquadro 5).

Invece, ha destato molte perplessità il particolare regime di favore previsto per i lavoratori del settore agricolo; infatti, coloro che alla data del 12 marzo 2013 sono in possesso di un'esperienza documentata almeno pari a 2 anni, sono soggetti al corso di aggiornamento che deve essere effettuato entro 5 anni dalla data di pubblicazione dell'Accordo stesso, ossia entro il 12 marzo 2017; in merito la circolare ministeriale n. 12/2013 ha fornito tre chiarimenti in ordine alla documentazione dell'esperienza, il periodo da prendere a riferimento per il calcolo dei due anni e le tipologie di attrezzature, comprendendo anche le attività forestali.

In relazione alla documentazione dell'esperienza il Ministero ha suggerito il ricorso all'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che non è, però, l'unico strumento utilizzabile; in particolare, i lavoratori autonomi (art. 2222 c.c.) e i datori di lavoro utilizzatori nell'autocertificazione dovranno attestare sia la disponibilità in azienda dell'attrezzatura di lavoro per la quale è stata dichiarata l'esperienza, sia l'attività lavorativa che negli anni di riferimento è stata svolta nell'ambito del normale ciclo produttivo aziendale.

Nel caso di imprese agricole familiari questa dichiarazione dovrà essere resa dall'imprenditore per i collaboratori; nel caso, invece, dei lavoratori subordinati la circolare ha precisato che l'autocertificazione, redatta dallo stesso lavoratore e non dal datore di lavoro, dovrà riportare i periodi di tempo in cui il lavoratore ha svolto l'attività alle dipendenze delle imprese agricole, nominativamente individuate, nelle quali ha acquisito l'esperienza nell'uso dell'attrezzatura di lavoro, nonché la dichiarazione che l'attività lavorativa negli anni di riferimento è stata svolta nell'ambito del normale ciclo produttivo aziendale.

Nella circolare n.12/2012, però, non è stato rilevato nessun riferimento al caso dei lavoratori equiparati a quelli subordinati dall'art. 2, comma 1, lettera (per esempio, i soci lavoratori); in questa fattispecie è possibile ritenere che l'autocertificazione debba riportare gli stessi elementi prescritti per i lavoratori subordinati. In ogni caso, però, è stato precisato che il requisito dell'esperienza almeno biennale previsto dall'accordo deve essere riferito "*riferirsi a un periodo di tempo non antecedente a dieci anni*".

Per il calcolo del limite decennale occorre fare riferimento al 12 marzo 2013, quindi, sono valide solo quelle esperienze maturate nel periodo 12 marzo 2003-12 marzo 2013, con il risultato che se un lavoratore ha svolto, per esempio, le mansioni di operaio agricolo con l'utilizzo del trattore nel biennio 2000-2001, questa esperienza non sarà valida ai fini dell'esonero dal corso per l'abilitazione.

Con riferimento a questi casi, tuttavia, il Ministero ha ammonito i datori di lavoro sottolineando che gli stessi dovranno verificare, comunque, le capacità tecnico professionali dichiarate dal lavoratore; insomma, per prevenire possibili utilizzi distorti di questo regime agevolato non è sufficiente possedere l'autocertificazione ma è necessario anche che il datore di lavoro accerti se effettivamente è capace di utilizzare l'attrezzatura il che ha reso consigliabile l'immediata frequenza al corso di aggiornamento previsto dall'accordo 22 febbraio 2012, soprattutto quando si tratta di esperienze molto "datate", senza dover attendere, quindi, la data fatidica del 12 marzo 2017.

Nella circolare n. 12/2013, sempre con riferimento al settore agricolo, è stato anche sottolineato che "il possesso dell'esperienza documentata di cui al punto 9.4 dell'Accordo 22 febbraio 2012 si riferisce a tutti gli operatori del settore agricolo o forestale che utilizzano le attrezzature di lavoro individuate nell'Accordo medesimo", pertanto, questa notevole agevolazione non è applicata solo per i trattori ma anche per le altre attrezzature di lavoro e questo mette ancora più in risalto la disparità di trattamento tra gli operatori del settore agricolo e forestale e quelli degli altri.

Riquadro 3

Punto 9.2, accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012

"9.2. Gli attestati di abilitazione conseguenti ai corsi di cui al punto 9.1 hanno validità di 5 anni a decorrere rispettivamente dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento per quelli di cui alla lettera a), dalla data di aggiornamento per quelli di cui alla lettera b) e dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento per quelli di cui alla lettera c)"

Riquadro 4

Punto 9.3, accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012

"9.3. Al fine del riconoscimento del corso effettuato prima dell'entrata in vigore del presente accordo, questo deve essere documentato tramite registro del corso recante: elenco dei partecipanti (con firme), nominativi e firme dei docenti, contenuti, ora di inizio e fine, esiti della valutazione teorica e dell'esercitazione pratica. La documentazione deve essere conservata per almeno 10 anni dalla data di conclusione del corso, il partecipante al corso deve essere in possesso di attestato di partecipazione"

Riquadro 5

Le regole sulla documentazione probatoria della formazione pregressa (accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012; circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 12/2013)

- Il corso deve essere stato effettuato prima del 12 marzo 2013;
- deve essere disponibile, per i controlli degli organi di vigilanza, il registro del corso riportante l'elenco dei partecipanti, i nominativi e le firme dei docenti, i contenuti, l'ora di inizio e di fine, le firme dei partecipanti, gli esiti della valutazione teorica e dell'esercitazione pratica;
- al partecipante deve essere rilasciato l'attestato di partecipazione;
- la documentazione deve essere conservata per almeno 10 anni dalla data di conclusione del corso;
- per il settore agricolo (punto 9.4, accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012) gli operatori devono possedere, alla data del 12 marzo 2013, un'esperienza almeno pari a 2 anni maturata in periodo di tempo non antecedente a dieci anni che può essere documentata mediante un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

L'obbligatorietà dell'abilitazione e i casi di esclusione

Il Ministero ha fornito anche alcuni chiarimenti sui casi in cui, per l'utilizzo di queste attrezzature di lavoro, non è obbligatoria l'abilitazione prevista dall'accordo 22 marzo 2012; infatti, considerato il principio enunciato dall'art. 73, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008, nel campo applicativo dell'accordo 22 febbraio 2012 sono rientrati anche i casi di utilizzo saltuario od occasionale delle attrezzature di lavoro elencate in questo provvedimento.

Sono esclusi, viceversa, quei casi in cui *"non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro"*; la circolare ha stabilito che *"Rientrano fra dette attività le operazioni di semplice spostamento a vuoto dell'attrezzatura di lavoro, la manutenzione ordinaria o straordinaria ecc."*.

In realtà, questa formulazione ha rischiato di creare nuove difficoltà interpretative in quanto generica; almeno, da una prima lettura, è sembrato che il Ministero abbia fatto riferimento, con questo elenco, alle attività escluse dall'abilitazione ma occorre anche tenere presente che l'art. 69, comma 1, lettera , nella definizione di "uso" dell'attrezzatura di lavoro ha compreso *"qualsiasi operazione lavorativa connessa a una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio"*, e la lettera e), stesso comma 1, ha definito "operatore" il *"lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro"*.

Invece, la circolare n. 12/2013 ha escluso le attività di manutenzione e questo, al di là di una certa forzatura normativa, potrebbe far ritenere che gli addetti delle ditte specializzate nell'assistenza tecnica o di reparti interni all'azienda che si occupano dei servizi di manutenzione sono in ogni caso esonerati dall'obbligo dell'abilitazione; invece, questa esclusione, stante anche le finalità dell'accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012, può essere interpretata, con i limiti, come relativa alle operazioni di mero intervento tecnico senza che l'attrezzatura sia posta in funzione per la circolazione, la movimentazione ecc.

L'aggiornamento e l'obbligatorietà delle esercitazioni

Un altro profilo sul quale è intervenuta la circolare n. 12/2013 ha riguardato l'obbligo dell'aggiornamento della formazione; l'attestato di abilitazione ha una validità temporale di 5 anni decorrenti dalla data di rilascio.

A questo fine è previsto il rinnovo previa frequenza a un corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore devono riguardare agli argomenti dei moduli pratici riportati negli Allegati III e seguenti (punto 6.2). In relazione, quindi, all'effettuazione del corso di aggiornamento, secondo il Ministero *"è riconosciuta la possibilità che le 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici possano essere effettuate anche in aula con un numero massimo di partecipanti al corso non superiore a 24 unità"*; questa previsione ha destato anch'essa molte perplessità in quanto sembra che renda facoltative le esercitazioni pratiche. Invece, l'accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 ha previsto l'obbligo di svolgere almeno 3 ore di esercitazione pratica; pertanto, seguendo questa interpretazione, potrebbero porsi seri problemi di legittimità della circolare n. 12/2013.

Tuttavia, sembra più corretto ritenere che il Ministero abbia voluto intendere che le esercitazioni pratiche devono essere tenute ma tramite lezioni rivolte a un gruppo di partecipanti, appunto "l'aula", che non superi i 24 discenti.

Effetti sul sistema degli appalti e il caso dell'edilizia

Con la circolare n. 12/2013, il Ministero si è limitato, quindi, solo a questi tre profili; tuttavia, sono presenti anche altri di notevole rilevanza sui quali sarebbe stato necessario fornire chiarimenti come il caso degli appalti, dei subappalti e dei contratti di lavoro autonomo. Al riguardo occorre osservare che, infatti, questo nuovo regime è destinato ad assumere una rilevanza notevole e il possesso dell'abilitazione, da parte degli operatori dell'appaltatore, del subappaltatore o dello stesso lavoratore autonomo all'utilizzo delle attrezzature di lavoro rappresenta uno degli elementi necessari ai fini della verifica dell'idoneità tecnico-professionale (art. 26, D.Lgs. n. 81/2008); nel caso dell'edilizia l'Allegato XVII al D.Lgs. n. 81/2008, ha prescritto espressamente per i lavoratori autonomi, sempre ai fini di questa verifica, il possesso degli *"attestati inerenti la propria formazione"* e, quindi, anche di quello di abilitazione.

Inoltre, sempre con riferimento al settore edile, occorre osservare che il possesso dell'attestato di abilitazione da parte degli operatori dovrà essere previsto nel piano di sicurezza e di coordinamento e nel piano operativo di sicurezza (Allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008) ed essere verificato in concreto dal coordinatore per l'esecuzione [art. 92, comma 1, lettere a) e b), D.Lgs. n. 81/2008].

Omessa formazione e diritto di astensione

Alcune considerazioni conclusive devono essere compiute per quanto riguarda l'omessa formazione dei lavoratori; in questa ipotesi l'impiego di lavoratori adibiti a queste attrezzature di lavoro ma sprovvisti della prescritta abilitazione ha determinato il sorgere, oltre che di una responsabilità penale, anche di una di tipo contrattuale, in quanto costituisce violazione dell'art. 2087, c.c.

Inoltre, in questa fattispecie il lavoratore può eccepire l'inadempimento datoriale, ai sensi dell'art. 1460, c.c. [2] (si veda il riquadro 6); il principio *inadimplenti non est adimplendum* ha tratto fondamento dal nesso d'interdipendenza che, nei contratti a prestazioni corrispettive, ha legato le opposte prestazioni delle parti e ha risposto all'esigenza della simultaneità d'esecuzione delle reciproche obbligazioni collegate dal rapporto sinallagmatico.

A questo fine la legge ha consentito al contraente chiamato ad adempiere la sua obbligazione di astenersi temporaneamente dall'adempimento fino a quando l'altro contraente non abbia adempiuto o non abbia offerto di adempiere la propria.

Pertanto, il lavoratore non formato può rifiutare di eseguire la prestazione di lavoro secondo il "principio di autotutela", con diritto alla retribuzione e alla conservazione del posto di lavoro o può dimettersi per giusta causa ai sensi dell'art. 2119, c.c. [3], [4].

Riquadro 6

Art. 1460, "Eccezione d'inadempimento", codice civile

"Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede".

Riflessi sulla responsabilità penale e assicurativa

In definitiva, appare evidente, anche alla luce della circolare n. 12/2013, che questo nuovo e articolato regime di abilitazione è destinato a produrre molteplici effetti anche sul piano della responsabilità penale del datore di lavoro e del dirigente. Queste conseguenze sono certamente significative nel caso dei cosiddetti "reati di pericolo" previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, ma sembrano ancora più rilevanti nelle ipotesi di omicidio o di lesioni colpose (artt. 589 e 590, c.p.), nonché per quanto riguarda la responsabilità amministrativa degli enti disciplinata dal D.Lgs. n. 231/2001, con inevitabili effetti (negativi) anche sul piano assicurativo obbligatorio, e l'esenzione dalla cosiddetta responsabilità civile, quindi, con una maggiore esposizione all'azione di regresso da parte dell'INAIL (artt. 10 e 11, D.P.R. n. 1124/1965).

[1] Per un approfondimento si veda, dello stesso Autore, *Guida pratica sicurezza del lavoro*, Gruppo24Ore, Milano, IV edizione 2013, in corso di pubblicazione.

[2] Per maggiori dettagli sul tema si veda, di O. DiMonte, *L'informazione e la formazione dei lavoratori*, in M. Ricci (a cura di), *La sicurezza sul lavoro*, Cacucci, Bari, 1999, pag. 191.

[3] Per un approfondimento della materia si veda, di A. Vallebona, *Eccezione di inadempimento e contratto di lavoro*, in Riv. Ital. Dir. Lav., 1995, II, pag. 698, e di G. Suppiej, *Il diritto dei lavoratori alla salubrità dell'ambiente di lavoro*, in Riv. Ital. Dir. Lav., 1988, I, pag. 448.

[4] Si veda Cass., sezione lavoro, 5 novembre 2012, n. 18921.

Casi pratici

L'Esperto risponde

 Impiantistica■ **MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI**

D. Oltre ai sistemi di sicurezza già previsti, stiamo implementando un sistema che prevede l'applicazione della procedura americana LOTO (lucchettatura e cartellinatura di sicurezza su quadri elettrici) per evitare l'avviamento accidentale. Esistono schemi di checklist o documenti ufficiali a livello nazionale?

R. Estremamente condivisibile è l'implementazione della procedura nota nei paesi anglosassoni come "Lock-out/Tag-out standard" o "LoTo". L'OSHA (Occupational Safety and Health Administration) valuta infatti che la procedura LoTo salva, negli Stati Uniti, circa 122 vite e previene circa 28.000 infortuni (con perdita di giornate lavorative) ogni anno. Ad oggi l'unico riferimento procedurale per proteggere i lavoratori durante le operazioni di manutenzione o in generale di "service" su particolari tipologie di impianti ed industrie è rappresentato dallo standard generale dell'OSHA 29 CFR 1910.147 (lockout/tagout) che fissa i criteri e le prassi lavorative da attuare per: - identificare le fonti di energia pericolose - isolare e/o dissipare tali energie - procedere alla fermata ed al riavvio di un macchinario/impianto in sicurezza. Non si è a conoscenza di schemi di check-list o documenti ufficiali vigenti a livello nazionale. Indicazioni utili possono comunque essere tratte, in inglese, al seguente indirizzo internet: http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=10717 (Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE - Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 22.04.2013)

 Appalti■ **OS 3-OG 11. ULTERIORI REQUISITI ALLA SOA**

D. La scrivente stazione appaltante, in merito ad una gara per "Lavori di adeguamento impianto antincendio", rientrante nella categoria OS 3 classifica III bis, pone i seguenti quesiti: I questione: presunta equipollenza tra alcune categorie specialistiche (tra le quali l'OS 3) e la categoria generale OG 11: conviene vietarla nel bando o occorre ammettere equipollenza con OG 11? II questione: tra i requisiti tecnici è possibile inserire la certificazione di qualità ISO 9000, o risulta che chi è in possesso dell'OS 3 deve necessariamente avere anche tale certificazione. III questione: possesso abilitazione (requisito tecnico) ex L. 46/90 (ora D.M. 37/08); si richiede conferma, come nel caso della certificazione Iso 9000, tale requisito è propedeutico per il rilascio dell'OS3. IV questione: in caso di ATI, ci conviene disciplinare analiticamente i raggruppamenti o facciamo un generico rinvio all'art. 92 del DPR 207/10? V questione: è possibile richiedere nel bando ulteriori requisiti economici rispetto alla SOA, come ad esempio fatturato pari all'importo in appalto, realizzato per lavori rientranti in cat. OG11/OS3 nell'ultimo triennio/quinquennio in particolari circostanze (gallerie sotterranee, ad esempio)?

R. Si premette che alcuni dei quesiti posti attengono a scelte discrezionali della Stazione Appaltante e, pertanto, in un'ottica di verifica delle condizioni di legge, non pare possibile esprimere giudizi. Ad ogni modo, seguirà una breve risposta ad ogni dei quesiti posti. 1) La categoria generale OG 11 ricomprende potenzialmente una pluralità di altre categorie generali e speciali. Richiamando quanto espresso nella premessa, occorre verificare se nella tipologia dell'intervento

che si chiede, le specifiche di cui alla OS3 abbiano un'importanza autonoma o se sono accidentali alla OG11. In ogni caso si tenga presente quanto stabilito dall'art. 79 comma 16 del Dpr 207/2010. 2) Sul secondo quesito, non risulta essere stata indicata la categoria. Tuttavia, in linea generale, segnalo l'art. 76 comma 1 del Dpr 207/2010, secondo cui "Per il conseguimento della qualificazione le imprese devono possedere i requisiti stabiliti dal presente capo. Ad esclusione delle classifiche I e II, le imprese devono altresì possedere la certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 40, comma 3, lettera a), del codice". 3) L'idoneità tecnica è uno dei requisiti fondamentali previsto dall'art. 79 del Dpr 207/2010. Per cui, se in base all'attività da svolgere, la disciplina di settore richiede un'abilitazione, questa è necessaria anche per ottenere la qualificazione. 4) Le indicazioni sull'ATI può essere fatta con un rinvio a quanto previsto dalla legge. 5) No. Parlando di SOA, siamo in presenza di appalto di lavori e, ai sensi dell'art. 60 comma 4 non è possibile richiedere requisiti aggiuntivi.

(Giuseppe Rusconi, Il Sole 24 ORE - Sistema24 Appalti risponde, 17.04.2013)

■ ART. 87 COMMA 4

D. *Art. 87 comma 4 come si calcolano gli oneri della sicurezza interni all'impresa, oltre a quelli previsti nel bando e non soggetti a ribasso?*

R. Per rispondere al suo quesito sarebbe opportuno conoscere la sua regione di riferimento, in quanto ogni regione pubblica e aggiorna annualmente un Elenco Regionale dei Prezzi. Questo rileva poichè le regioni italiane hanno affrontato il problema della determinazione dei costi e degli oneri della sicurezza in modo molto difforme. In alcuni elenchi la determinazione degli oneri della sicurezza è fatta a percentuale, in altri a corpo, mentre alcune regioni hanno optato per il sistema misto. I listini e gli elenchi dei prezzi sono anche pubblicati da organismi quali le Camere di commercio e gli Ordini Professionali. Il riferimento principale sarà quindi costituito dai listini pubblicati ed aggiornati a livello regionale, con la possibilità di fare riferimento agli elenchi adottati dagli organismi sopra indicati per un opportuno raffronto.

(Giuseppe Rusconi, Il Sole 24 ORE - Sistema24 Appalti risponde, 18.04.2013)



Edilizia e urbanistica

■ CONFORMITÀ

D. *Ho verificato la presenza di una leggera difformità nella sagoma (entro il limite del 5% dello stato legittimato) nella palazzina in cui abito, a Fiesole (Firenze) solo relativamente al mio piano e la cui costruzione risale a prima del 1967. Sono tenuto a chiedere una sanatoria? Qual è l'iter ed in quanto tempo si ottiene risposta?*

R. La particolare situazione di fatto descritta nel quesito, richiederebbe un'approfondita analisi dei documenti inerenti l'intera palazzina per comprendere se sia necessario attivare le procedure previste dalla legge per la regolarizzazione delle difformità indicate. Fatta questa premessa, si possono formulare le seguenti osservazioni. Ai sensi dell'articolo 40 comma 2 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) è previsto che "Per le opere iniziate anteriormente al 2 settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso atto, ovvero in documento separato da allegarsi all'atto medesimo". Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha precisato che "L'art. 31 L. 1150/1942, prima dell'entrata in vigore della l. 765/1967, consentiva al

ricorrente di costruire senza alcun titolo abilitativo, in quanto l'area interessata era posta fuori del centro abitato. Sul punto la giurisprudenza amministrativa consolidata ha evidenziato che solo dopo l'entrata in vigore dell'art 10 legge 6 agosto 1967 n 765, che ha soppresso la limitazione contenuta nell'art 31 legge 17 agosto 1942 n 1150, la licenza edilizia è necessaria anche quando si tratta di costruzione da erigere fuori del centro abitato (cfr., Cons. Stato sez. 05, n. 865 del 24/10/1980). Ne deriva, pertanto, che è dirimente, nel caso di specie, verificare la data del presunto abuso edilizio, in quanto il ricorrente ha ottenuto la licenza edilizia in data 24.2.1967 per la costruzione di un fabbricato rurale al di fuori del centro abitato e, quindi, prima dell'entrata in vigore della L. 765/1967. Ai sensi dell'art. 31 L. 1150/1942, come detto, non era necessario alcun titolo abilitativo per le costruzioni al di fuori dei centri abitati e, pertanto, l'eventuale costruzione realizzata dal ricorrente in difformità della licenza edilizia non avrebbe alcun rilievo". (T.A.R. Milano, sez. IV, sentenza 7 febbraio 2013 n. 373). Quindi se l'immobile è stato costruito anteriormente al 1967 e fuori al centro abitato, non dovrebbe essere necessario alcun titolo edilizio e quindi in questa ipotesi non sarebbe necessaria una sanatoria. Tuttavia, nell'ipotesi in cui fosse necessario attivare il procedimento finalizzato alla regolarizzazione dell'abuso si dovrebbe applicare l'articolo 36 del d.p.r. 380/2001 secondo il quale "Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso". Per quanto riguarda i termini per la conclusione del procedimento il comma 3 prevede che "Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata".

(Giuseppe Rusconi, Il Sole 24 ORE - Sistema24 Edilizia risponde, 17.04.2013)



Catasto

■ SUPERFICIE LOTTO EDIFICABILE

D. *Siamo in un Comune della Provincia di Ancona, volevo chiedere quale superficie si considera per la determinazione di un lotto edificabile? Nel senso il mio lotto già al Catasto Fabbricati ha una superficie di 1000 mq, ma realmente magari il lotto differisce, perchè si sono consolidate altre strutture, quali strada e murette. Come indici per edificare l'immobile, si può prendere la misura reale che trovo materializzata sul posto? o prendo come riferimento la misura catastale?*

R. L'articolo 7 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967) che fissa gli standard di edificabilità delle aree, distingue la densità edilizia in territoriale e fondiaria. La densità territoriale è riferita a ciascuna zona omogenea e definisce il complessivo carico di edificazione che può gravare sull'intera zona, con la conseguenza che il relativo indice è rapportato all'intera superficie della zona. La densità fondiaria è riferita alla singola area e definisce il volume massimo consentito su di essa, ed il relativo indice (c.d. indice di fabbricabilità) va applicato all'effettiva superficie suscettibile di edificazione. In merito alla determinazione dell'indice di fabbricazione è stato precisato come "[...] per determinare l'effettiva potenzialità edificatoria di un lotto urbanistico, occorre aver riguardo alla sua connotazione geneticamente unitaria ed al suo asservimento a precedenti costruzioni; cosicché la verifica di fabbricabilità della porzione di fondo rimasta inedificata e la quantificazione della cubatura su di essa utilizzabile deve incentrarsi sulla potenzialità edificatoria diminuita della volumetria dei fabbricati già realizzati sull'unica,

complessiva area (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29 luglio 2008, n. 3766). Allorquando un'area edificabile risulti frazionata in più parti, la cubatura utilizzabile ai sensi della normativa urbanistica nell'intera area rimane, dunque, invariata; con la conseguenza che, nell'ipotesi in cui sia stata già realizzata una costruzione sul fondo considerato nel suo complesso, i proprietari dei terreni in cui quest'ultimo figure catastalmente frazionato hanno a disposizione solo la volumetria che residua tenuto conto dell'originaria costruzione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29 gennaio 2008, n. 255)" (T.A.R. sez. VIII Napoli, 10/01/2013, n. 239). In conclusione, nel caso descritto nel quesito, dovrà farsi riferimento alla originaria potenzialità edificatoria diminuita della volumetria dei fabbricati già realizzati sull'unica, complessiva area.

(Giuseppe Rusconi, Il Sole 24 ORE - Sistema24 Edilizia risponde, 23.04.2013)



Antincendio e prevenzione incendi

■ FORMAZIONE ANTINCENDIO

D. *Un'azienda, che in virtù della valutazione rischio incendio è stata classificata a rischio medio, ha espletato l'obbligo della formazione per gli addetti all'antincendio con un corso teorico pratico di 8 ore. Con l'introduzione della classificazione ATECO-RISCHI si ritrova nel rischio alto. La formazione fatta può essere sufficiente oppure dovrà integrare con altre ore di formazione e far sostenere anche l'esame presso il Comando dei VVF?*

R. Si ritiene che oggi la valutazione delle classi di rischi incendio debba essere fatta sulla base della nuova classificazione Ateco. In conseguenza sarà necessario integrare il corso teorico pratico di formazione antincendio già espletato con le residue ore di formazione mancanti e sostenere l'esame presso il competente comando dei Vigili del Fuoco.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE - Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 29.04.2013)



Lavoro, previdenza e professione

■ PARCELLE DM 140/2012

D. *E' applicabile il decreto parametri 140/2012 per l'elaborazione di una parcella giudiziaria per un'opera prestata come CTU? In particolare nel caso di una procedura fallimentare ove sia il curatore a nominare un Consulente Tecnico, a quale parcella si deve fare riferimento?*

R. Da quanto emerge dal quesito, nel caso in esame, il Consulente è stato nominato direttamente dal Curatore, anche se autorizzato dal Giudice. Tuttavia in questo caso non sembra possa ritenersi che le funzioni siano formalmente riassumibili in quelle del CTU, quale organo ausiliario del Giudice e da questi nominato. Pare si tratti piuttosto di un incarico di consulenza su base fiduciaria, rispetto al quale era possibile un accordo sul compenso. Per tale ragione, il decreto citato, che disciplina la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente, può sicuramente costituire un valido parametro di riferimento, ma, da quanto riportato, sembra potersi ammettere comunque una certa flessibilità nella determinazione della tariffa.

(Giuseppe Rusconi, Il Sole 24 ORE - Sistema24 Edilizia risponde, 22.04.2013)

 **Rifiuti e bonifiche****■ SOTTOPRODOTTI**

D. *Il fresato stradale reimpiegato nell'ambito dello stesso cantiere di rifacimento e/o sistemazione di una strada, può essere considerato come sottoprodotto?*

R. Francamente si nutrono perplessità nel senso prospettato nel quesito, solo considerando la tradizionale considerazione del "fresato" (inteso quale residuo di manto stradale in via di sostituzione) quale rifiuto ex art. 183, c. 1, lett. A, D.lgs. n. 152/2006 e succ. modd., ed il conseguente assoggettamento del suo riutilizzo alla disciplina sul recupero di rifiuti non pericolosi ex D.M. 5 febbraio 1998 e succ. modd., allegato I, sub allegato 1, punto 7.1. (p. 7.1. Tipologia : rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto [101303] [170101] [170102] [170103] [170104] [170701] [200301]; 7.1.1. Provenienza : attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU: manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento; 7.1.2. Caratteristiche del rifiuto : materiale inerte, laterizio e ceramica cotta con eventuale presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto; 7.1.3 Attività di recupero: a) ... - omissis -; b) - ... omissis -; c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]). Anche la giurisprudenza si è più volte espressa per una considerazione dei materiali in questione quale "rifiuti speciali", con conseguente obbligo di corretto smaltimento (o anche recupero) in capo al detentore (tra le altre, Cassazione Penale, sez. III, n. 41016/2010). Al contrario per una considerazione quale "sottoprodotto" dovrebbero ricorrere tutti i requisiti previsti dall'art. 184-bis, D.lgs. n. 152/2006 e succ. modd., in particolare quanto all'assenza di trattamenti diversi dalla "normale pratica industriale" (lett. C, art. 184-bis, c. 1, citato).

(Marco Fabrizio, Il Sole 24 ORE - Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 16.04.2013)

■ REGISTRO CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI

D. *Un'azienda che cambia ragione sociale, mantenendo inalterati sede, codice fiscale e partita iva, può continuare a utilizzare il medesimo registro di carico e scarico dei rifiuti o deve provvedere all'acquisto e alla vidimazione di un nuovo registro?*

R. A livello normativo non c'è alcuna disposizione specifica al riguardo. La prassi consolidata presso le Camere di Commercio avalla, però, la possibilità di utilizzare il medesimo registro di carico e scarico dei rifiuti purché - come si fa di solito nei documenti formali - anche la parte cancellata resti comunque leggibile. La vidimazione del registro di carico e scarico e dei formulari verrebbe, infatti, comunque effettuata dopo la modifica della ragione sociale registrata nel Registro Imprese dalla stessa CCIAA, ed il primo utilizzo del registro di carico e scarico e dei formulari avverrebbe dopo la vidimazione degli stessi.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE - Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde, 29.04.2013)



© 2013 **Il Sole 24 ORE**
S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento. I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze

**Sede legale e
Amministrazione:**
via Monte Rosa, 91
20149 Milano